Supplemento alla "Gazzetta ufficiale" del Regno d'Italia del 10 maggio 1918, n. 110

TESTI UNICI DI LEGGE

sulle tasse di bollo, sulle tasse ipotecarie, per le tasse sulle concessioni governative e per le tasse sui velocipedi ed altri veicoli meccanici

(Decreto-legge n. 135 del 6 gennaio 1918, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 43)

TARIFFA GENERALE

Le tasse indicate nella tariffa generale parte I, II, III e IV sono comprensive di decimi ed addizionali

TARIFFA GENERALE (1). — PARTE I. — Atti e

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
		Atti civili.			
Atti notarili	1	Atti rogati dai notai.			
		originale:			
		per ogni foglio	2 —		
		copie, non in forma esecutiva:			
		per il primo foglio	3 —		
		per ogni altro foglio	2 —		
Testamenti	2	Atti di ricevimento dei testamenti segreti:			
		per ogni foglio dell'originale	3 —		
	3	Processi verbali di deposito dei testamenti olografi:			
		per ogni foglio dell'originale	3 —		
Atti ricevuti dai funzionari amministrativi	4	Atti ricevuti dai segretari ed altri funzionari di pubbliche amministrazioni:			
		originale:			
		per ogni foglio	2 —		
		copie, non in forma esecutiva, autenticate dai detti funzionari:			
		per il primo foglio	3 —		
		per ogni altro foglio	2 —		
Repertori dei pubblici ufficiali	5	Repertori tenuti dai notari ed altri ufficiali per obbligo di legge:			
		per ogni foglio	1 —		
Atti e contratti **privati**	6	Scritture private portanti contratti di ogni specie, scioglimento di contratti, obbligazioni, liberazioni, consensi e simili stipulazioni o contenenti descrizioni, constatazioni o inventari atti a far prova fra le parti sotto scritte:			
		per ogni foglio	2 —		
Scritture private di vendita di merci, bestiame o prodotti agrari	7	Scritture private di vendite o di promesse di vendite, obbligatorie per ambo le parti: *a*) di merci, macchine ed altri prodotti industriali, che nel commercio esercitato dal fabbricante o venditore sono destinati alla rivendita; *b*) di bestiame o prodotti dell'industria agraria od armentizia anche fra non commercianti:			
		per ogni foglio	0 30		
Denunzie	8	Denunzie all'ufficio del registro: *a*) dei contratti verbali di affitto di beni immobili e di continuazione dell'affitto per tacita riconduzione; *b*) di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà; *c*) di verificazione della condizione sospensiva o di esecuzione data al contratto in pendenza della stessa condizione; *d*) dei trasferimenti per causa di morte e dei passaggi d'usufrutto in occasione della presa di possesso di benefici o di cappellanie:			
		per ogni esemplare	0 10		

(1) Le tasse indicate nella tariffa generale parte I, II, III e IV sono comprensive di decimi ed addizionali.

scritti soggetti a tassa di bollo fino all'origine.

Allegato **A** (*Parte I*).

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
Carta bollata	Per le procure pure e semplici alle liti e per gli altri atti, di che agli articoli 2, 3, 9, 12, 92, n. 3), 93, n. 2) e 94 n. 1) della presente tariffa, si applicano le tasse ivi stabilite.	Articolo 19, n. 13, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Articolo 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata	Per le copie in forma esecutiva vedi art. 14 della presente tariffa.	Articolo 19, nn. 13 e 38, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Articolo 7 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata o marche. Le marche devono annullarsi dal notaio con la scritturazione della data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	Per le copie vedi art. 1 della presente tariffa.	Articoli 16, 19, n. 39, e 20, n. 38, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Articolo 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata.	Per le copie vedi art. 1 della presente tariffa.	Articolo 19, n. 39, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Articolo 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata.	Per le procure pure e semplici alle liti, e per gli altri atti di che agli articoli 9, 12, 92, n. 3), 93, n. 2) e 94, n. 1) della presente tariffa si applicano le tasse ivi stabilite.	Articolo 19, n. 14, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Articolo 7 del decreto Luogotenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata.	Per le copie in forma esecutiva vedi art. 14 della presente tariffa.	Articolo 19 nn. 14 e 38, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Articolo 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	Sono esenti i repertori tenuti a norma della legge sulle tasse di registro dagli ufficiali dell'ordine giudiziario, e dai segretari, delegati o capi di tutte le Amministrazioni pubbliche.(Art. 13 della tabella alleg. *C*)	Articoli 15 e 20, n. 21, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata.	Vedi articoli 7 e 154 della presente tariffa	Art. 19, n. 12, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione della data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	Per le scritture che contengono dichiarazioni contrattuali relative a beni immobili o ad intiere aziende commerciali, anche se queste ultime risultino costituite da soli mobili e merci, ovvero da quote di partecipazione in esercizi industriali o commerciali. è applicabile l'art. 6 della presente tariffa. Per i modelli a stampa, o altrimenti impressi, sottoposti al bollo mediante punzone per un importo non minore di lire 10 di tassa per ciascuna richiesta, è concessa la riduzione del 10 per cento sulla tassa dovuta.	Art. 84 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Articoli 4, 5 e 7 della legge 23 aprile 1911, n. 509.
Marca o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere annullate lusivamente dall'ufficio del registro. tassa è dovuta per un solo esemplare ato a rimanere presso l'Ufficio del	L'esemplare delle denunzie di cui alla lett. *a*) che rimane in possesso della parte è soggetto a tassa di bollo in caso d'uso a termini dell'art. 121 della presente tariffa.	Art. 13 del R. decreto 12 ottobre 1915, n 1510, allegato *C*.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
			Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Atti di consenso o di autorizzazione	9	Atti di consenso o di autorizzazione dei geniteri ed altri ascendenti in favore dei discendenti, e del marito in favore della moglie, nei casi nei quali il consenso o l'autorizzazione è dalla legge richiesto: originali e copie: per ogni foglio	3 —		
Atti per abbonamenti di dazi o gabelle	10	Dichiarazioni o scritture d'abbonamento dei dazi o gabelle: originali e copie: per ogni fogilo	2 —		
Atti che emanano da autorità e da pubblici uffici	11	Atti che emanano da autorità e da pubblici uffici per la formazione dei quali sia stata autorizzato dalla Intendenza di finanza giusta l'art. 19, n. 3, della legge, l'uso della carta non filigranata	2 —		
Procure speciali	12	Procure speciali: per un atto o contratto, ancorchè soggetto alla registrazione; per intervenire alle deliberazioni dei corpi morali ed altri enti riconosciuti dalla legge: originali e copie: per ogni foglio	3 —		
Atti e scritti per l'esazione delle imposte	13	Atti e scritti, contenenti contratti, a scopo di esazione delle imposte: originali e copie: per ogni foglio	2 —		
Copie ed estratti	14	Copie di atti contrattuali, spedite in forma esecutiva, giusta le disposizioni del Codice di procedura civile:			
		per il primo foglio	5 —		
		per ogni altro foglio	3 —		
	15	Copie autentiche di atti e scritti, i cui originali non siano ritenuti dai notari:			
		per il primo foglio	3 —		
		per ogni altro foglio	2 —		
	16	Estratti e copie di atti, titoli, documenti e registri depositati nei pubblici archivi, ed in quelli delle amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e degli altri corpi morali:			
		pel primo foglio	3 —		
		per gli altri fogli	2 —		
	17	Estratti dei libri o registri rilasciati o autenticati da qualsiasi pubblico ufficiale:			
		per il primo foglio	3 —		
		per ogni altro foglio	2 —		
	18	Copie rilasciate dai notari, archivisti ed altri pubblici ufficiali autorizzati, di atti o documenti i quali, in virtù di leggi speciali, possono essere scritti su carta bollata da lire una:			
		per il primo foglio	2 —		
		per ogni altro foglio	1 —		

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.		Articoli 16, 19, n. 35, e 20, n. 39, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
Carta bollata.		Art. 19, n. 17, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
Marche o bollo a punzone.	Per gli atti dello Stato civile veggansi gli articoli 72 e 73 della presente tariffa.	Articoli 20, n. 33, e 32 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.		Aricoli 16, 19, n. 35, e 20, n. 39, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.		Articoli 16 e 20, n. 35, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
Carta bollata.	Per le copie non in forma esecutiva vedi articolo 1 della presente tariffa.	Art. 19, nn. 37 e 44 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1915, n. 1525 allegato *C.*
Carta bollata.		Articoli 19, n. 23, e 38 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
— Carta bollata.	Per le copie ed estratti rilasciati dagli archivi di Stato, la tassa si riscuote mediante visto per bollo.	Art. 19, nn. 21 e 38, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 86 del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
Carta bollata.		Art. 19, nn. 24 e 38 della legge 4 luglio 1897, n. 14.
Carta bollata.		Art. 19, n. 16, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
			Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Segue: Copie ed estratti.	19	Copie od estratti dichiarati conformi od autenticati da notai, archivisti od altri pubblici ufficiali autorizzati, di atti o documenti in genere:			
		per il primo foglio	3 —		
		per ogni altro foglio	2 —		
	20	Copie degli atti, titoli e documenti depositati nelle curie o cancellerie religiose, e presso i ministri di qualsiasi culto quando siano destinate ad usi civili:			
		per ogni foglio	2 —		
	21	Copie di atti in forma privata da presentarsi all'ufficio del registro per gli effetti della registrazione:			
		per ogni foglio	0 30		
	22	Copie di atti in forma pubblica, civili e stragiudiziali, da presentarsi all'ufficio del registro per gli effetti della registrazione:			
		per ogni foglio	1 —		
	23	Copie ed estratti delle partite contenute nei libri e nei quaderni di privata amministrazione;			
		per ogni foglio	1 —		
Disegni e calcoli di ingegneri, periti, liquidatori e ragionieri.	24	Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti. Liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri:			
		per ogni foglio:			
		di dimensione non superiore a decimetri quadrati 14	»	1 —	
		quando la dimensione supera:			
		14 e non 20 decimetri quadrati	»	2 —	
		20 e non 30 id.	»	3 —	
		30 decimetri quadrati	»	5 40	
Atti per esoneri militari.	25	Atti per esoneri militari:			
		1) Elenchi degli esonerandi (modelli *A* ed *A-bis*) e lettere accompagnatorie prescritte per le domande di esonerazione di militari richiamati alle armi:			
		per ogni foglio	2 —		
		2) Foglietti di esonerazione temporanea (modelli *E* ed *E-bis*) rilasciati ai militari esonerati e loro rinnovazione:			
		per ogni foglio	1 —		

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
Carta bollata.	Nella disposizione di questo articolo sono comprese le note ipotecarie firmate dai notai, a' sensi dell'art. 1991 del Cod. civ.	Art. 19, n. 38, della legge 4 luglio 1897, n. 414.
Carta bollata.		Art. 19, n. 22, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata, marche o bollo a punzone. L'uso delle marche e del bollo a punzone è limitato alle copie degli atti delle società e compagnie di cui all'art. 40 della presente tariffa, a condizione che i fogli di carta libera siano di formato non superiore a quello della carta bollata d'ordinaria dimensione e non si ecceda per ciascuna facciata il numero delle linee stabilito dall'art. 12 della legge. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere annullate esclusivamente dall'Ufficio del registro.		Articoli 19, n. 2, e 84 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Articolo unico del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1138.
Carta bollata.		Art. 19, n. 6, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata.		Art. 23, ultimo comma, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data, nei modi indicati nell'art. 22 della legge.		Articoli 16 e 20, nn. 40 e 41, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 1 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Marche. Le marche, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dall'Ufficio militare col proprio bollo.	Per i foglietti riguardanti l'esonero di militari per le aziende agricole, vedi art. 62, tabella allegato *C*.	Art. 11 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
			Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
		Atti commerciali			
Cambiali ed altri effetti di commercio.	26	1) Cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a sei mesi:			
		quando la somma:			
		non supera L. 100	0 10	0 10	
		supera L. 100 e non L. 200	0 10	0 20	
		id. 200 e non » 300	0 10	0 30	
		id. 300 e non » 400	0 10	0 40	
		id. 400 e non » 500	0 10	0 50	
		id. 500 e non » 600	0 10	0 60	
		id. 600 e non » 700	0 10	0 70	
		id. 700 e non » 800	0 10	0 80	
		id. 800 e non » 900	0 10	0 90	
		id. 900 e non » 1,000	0 10	1 —	
		id. 1,000 e non » 1,500	0 10	1 50	
		id. 1,500 e non » 2,000	0 10	2 —	
		id. 2.000 e non » 2,500	0 10	2 50	
		id. 2,500 e non » 3,000	0 10	3 —	
		id. 3,000 e non » 3,500	0 10	3 50	
		id. 3,500 e non » 4,000	0 10	4 —	
		id. 4,000 e non » 4,500	0 10	4 50	
		id. 4,500 e non » 5,000	0 10	5 —	
		id 5,009 e non » 6,000	0 10	6 —	
		id. 6,000 e non » 7,000	0 10	7 —	
		id. 7,000 e non » 8,000	0 10	8 —	
		id. 8,000 e non » 9,000	0 10	9 —	
		id. 9,000 e non » 10,000	0 10	10 —	
		e così di seguito oltre la tassa fissa di centesimi 10 e quella graduale di L. 10, una lira in più per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire			
		2) Cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi	0 10	il doppio delle tasse suindicate	
		3) Cambiali ed altri effetti di commercio con data e scadenza in bianco, o mancanti dell'una o dell'altra	0 10	il doppio delle tasse suindicate	
		4) Cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili all'estero	0 10	la metà delle tasse suindicate	
		5) Obbligazioni emesse dagli Istituti autonomi per le case popolari a' sensi dell'art. 25 della legge 27 febbraio 1908, n. 89:			
		per ogni titolo da lire 50		0 05	
		per ogni titolo da lire 100		0 10	
	27	*a)* Ordini in derrate; *b)* Note di pegno di merci depositate nei magazzini generali; *c)* Delegazioni mercantili; *d)* Fatture accettate con obbligo di pagamento a termine; *e)* Cessioni poste a piè delle fatture accettate o no; *f)* Ogni altro atto contenente trasferimento di denaro o ricognizione di debito dipendente da operazioni commerciali in modo equivalente alle cambiali, comunque la forma non si presti alla girata.	le stesse tasse come per le cambiali (art. 26 della presente tariffa		
	28	Delegazioni rilasciate a favore della Cassa depositi e prestiti pei mutui contratti dalle Provincie, Comuni, Consorzi e altri enti morali.	—	la stessa tassa come per le cambiali (art. 26 della presente tariffa)	

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
Carta bollata e marche per cambiali o visto per bollo. È obbligatorio l'uso della carta bollata per le cambiali ed altri effetti di commercio. Quando le cambiali ed altri effetti di commercio siano per somma eccedente il limite a cui, secondo le disposizioni del regolamento, giunge la carta bollata, il complemento di tassa viene riscosso mediante applicazione di marche che devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. Quando le marche da applicare superino il numero consentito dal regolamento (quattro marche) gli uffici del registro riscuotono la differenza col visto per bollo. Le Intendenze di finanza possono però concedere agli Istituti di credito, ai banchieri ed ai commercianti, che ne facciano domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, per le cambiali ed altri effetti di commercio, per qualsiasi somma, purchè sui detti modelli sia impressa l'indicazione dell'Istituto o della Ditta emittente. I titoli negoziabili di obbligazioni dei Comuni, Provincie ed altri enti, possono assoggettarsi a tassa mediante punzone.	La tassa fissa di centesimi 10 rappresenta la tassa di quietanza. Non è dovuta tassa particolare di bollo per i fogli aggiunti alle cambiali ed agli altri effetti di commercio per scrivervi girate, accettazioni, avalli ed altre simili dichiarazioni, salvo per le girate il pagamento della tassa di cui all'art. 33 della presente tariffa.	Art. 13, n. 2, e penultimo capoverso; articoli 14 e 19, n. 48, 20 nn. 42 e 43 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 3, lett. c) del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*. Art. 3 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *F*. Tabella annessa al regolamento 3 agosto 1888, n. 5603.
Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga corrisposta mediante marche queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.		Art. 25 della legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico)
Carta bollata e marche per cambiali o visto per bollo. Quando la tassa venga pagata mediante marche queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.		Articoli 3, 13, n. 3, 19, n. 48, e 20, n. 42, della legge 4 luglio 1897, n. 414 Art. 3, lett. c), del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C* Art. 3 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *F*
Marche o visto per bollo. Quando la tassa venga pagata mediante marche queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	La tassa fissa di quietanza non è dovuta sulla delegazione perchè viene corrisposta su altro documento	Art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
			Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Segue: Cambiali ed altri effetti di commercio	29	Copie, seconde ed ulteriori di cambio: quando la tassa di bollo della prima di cambio è superiore a lire 2,10	2 10		
		negli altri casi	come per la prima di cambio (art. 26 della presente tariffa)		
	30	Assegni bancari: *a*) emessi in conformità del Codice di commercio	0 20		
		b) emessi non in conformità del Codice di commercio	le stesse tasse come per le cambiali (art. 26 della presente tariffa)		
	31	Vaglia cambiari e fedi di credito degli Istituti di emissione: per ogni mille lire, all'anno			1 25
	32	Vaglia cambiari emessi da Istituti di credito o da privati banchieri sotto forma di assegni bancari (assegni circolari) senza che colla persona, che vi figura come traente, esista un precedente rapporto di conto corrente bancario, o un precedente atto o contratto che abbia generato a suo favore un credito di somma disponibile:			
		se la somma non supera L. 100		0 20	
		quando la somma supera:			
		L. 100 e non L. 1,000		0 30	
		» 1,000 e non » 5,000		0 40	
		» 5,000 e non » 10,000		0 50	
		» 10,000		0 60	

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
Carta bollata per cambiali o marche a tassa fissa. Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. Per la bollazione delle copie, delle seconde e ulteriori di cambio, con la tassa fissa di L. 2,10, deve presentarsi all'Ufficio del registro anche la prima di cambio od una delle copie debitamente bollata, ovvero una dichiarazione del ricevitore del registro, comprovante l'eseguito pagamento della maggior tassa graduale. La prima di cambio, o la copia che viene presentata per giustificare il pagamento della tassa graduale, deve essere in ogni parte concorde col duplicato presentato per la bollatura. Mancando una di queste condizioni, le copie, le seconde ed ulteriori di cambio sono soggette, oltre alla tassa fissa di quietanza, alla tassa graduale in ragione della somma espressa nelle medesime.	In questa tassa è compresa la tassa fissa di cent. 10 per la quietanza. Quando la prima e quelle per duplicato siano già state poste in circolazione e negoziate separatamente nello Stato non si applica la tassa fissa ma quella graduale di cui all'art. 26 della presente tariffa	Art. 42 della legge 4 luglio 1897, n. 414 Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*
Come per le cambiali, vedi n. 26 della presente tariffa.		
Carta bollata per cambiali, marche a tassa fissa, bollo a punzone o modo virtuale. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. Gli Istituti legalmente costituiti (Enti morali, Istituti di credito legalmente riconosciuti o Società per azioni) possono essere ammessi al pagamento della tassa senza la materiale apposizione del bollo, quando si obblighino a corrispondere, nei modi stabiliti dal regolamento, la tassa per abbonamento, in rate trimestrali scadute. In ogni caso è fatto salvo agli Istituti il diritto di rivalsa verso le parti.	Nella tassa è compresa quella della relativa quietanza.	Articoli 15, 20, n. 11 e 65 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 3, lettera *c*, del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
Come per le cambiali, vedi n. 26 della presente tariffa.		
Virtuale.	La tassa viene liquidata o riscossa sulla media della circolazione accertata per il semestre precedente. Per la tassa di quietanza vedasi art. 48, lett. *b*), della presente tariffa.	Art. 67 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 22 del testo unico 29 aprile 1910, n. 204. Art. 1 del R. decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1155.
Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	Quando venga chiesta l'applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore, per ciascuna richiesta, a L. 10 di tassa, è concessa la riduzione del 3 per cento sulla tassa dovuta. Nella tassa graduale è compresa quella di quietanza. Per i vaglia cambiari degli Istituti di emissione vedi art. 31 della presente tariffa.	Art. 7 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*. Articolo unico del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1548.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
			Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Cambiali ed altri effetti di commercio	33	**Girate sulle cambiali ed altri effetti di commercio, compresi gli assegni bancari emessi non in conformità al Codice di commercio e gli assegni circolari:**			
		per ciascuna girata, esclusa la prima:			
		quando la somma non supera L. 500		0 10	
		quando la somma supera:			
		L. 500 e non L. 1.000		0 20	
		» 1.000 e non » 5.000		0 30	
		» 5.000 e non » 10.000		0 40	
		» 10.000		0 50	
Protesti cambiari	34	**Atti di protesto cambiario:**			
		originale:			
		per ogni foglio:			
		se la somma della cambiale non eccede L. 50		0 30	
		se eccede L. 50 e non L. 100		1 —	
		se eccede L. 100 e non L. 500		2 —	
		se eccede L. 500 e non L. 2000		3 —	
		per ogni maggior somma		5 —	
		copie:			
		per ogni foglio qualunque sia l'importo della cambiale	2 —		
	35	**Registri tenuti dai notai e dagli ufficiali giudiziari, ai termini dell'art. 303 del Codice di commercio, per la trascrizione degli atti di protesto cambiario:**			
		per ogni foglio	1 —		
Polizze di carico e lettere di vettura	. .	**Polizze di carico e lettere di vettura**			
Contratti di borsa	36	**Certificati di liquidazione rilasciati dai sindacati di borsa a sensi dell'art. 44 della legge sull'ordinamento delle borse:**			
		per ogni foglio:			
		a) **se il valore della vertenza è di competenza del conciliatore**	1 —		
		b) **se di competenza del pretore**	3 —		
		c) **se di competenza del tribunale**	3 —		
Biglietti e buoni in circolazione	37	**Biglietti, buoni od altri simili titoli in circolazione, da chiunque ne sia fatta l'emissione, autorizzata o abusiva:**			
		per ogni mille lire, all'anno			1 25
Buoni fruttiferi	38	**Buoni fruttiferi a scadenza fissa, emessi da Istituti legalmente costituiti (enti morali, Istituti di credito legalmente riconosciuti, e Società per azioni)**			
		per ogni buono	0 36		

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
Marche. Le marche, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dal girante mediante la scritturazione della firma apposta per la girata od altra firma ripetuta dallo stesso girante.	Sono esenti da tassa le girate apposte sugli assegni bancari emessi in conformità del Codice di commercio, sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito degli Istituti di emissione. (Art. 34 della tabella alleg. *C*).	Art. 4 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*. Art. 3, n. 2, del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
		Art. 84 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 3 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *C*. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata.		Art. 19, n. 29, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro su fogli di dimensione non superiore a 14 decimetri quadrati e con non più di 25 linee per facciata.		Art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1507, ed art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
	Vedi articoli 198 e 200 della presente tariffa.	
Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.		Articoli 44 e 49 della legge 20 marzo 1913, n. 272.
Virtuale.	La tassa si applica sulla circolazione media, ragguagliata sopra quella dell'anno precedente. Per quanto riguarda i biglietti di banca emessi dagli Istituti di emissione, si applicano le disposizioni che regolano la circolazione cartacea di detti Istituti.	Articoli 67 e 84 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 20 del testo unico 29 aprile 1910, n. 204. Art. 1 del R. decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1155.
Marche o bollo a punzone. Le marche devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. Gli Istituti legalmente costituiti possono essere ammessi al pagamento della tassa senza la materiale apposizione del bollo, quando si obblighino nei modi stabiliti dal regolamento di corrispondere la tassa per abbonamento in rate trimestrali scadute. In ogni caso è fatto, salvo agli Istituti, il diritto di rivalsa verso le parti.	Nella tassa s'intende compresa quella delle relative quietanze.	Articoli 15, 20, n. 16; 65 e 84 della legge 4 luglio 1897, n. 414.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
			Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Fedi di deposito di merci . .	39	**Fedi di deposito di merci nei magazzini generali di che nella legge (testo unico) 17 dicembre 1882, n. 1154.**			
		Originali e duplicati:			
		per ogni foglio	1 —		
Atti delle Società per azioni .	40	**Registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, dei titoli di azioni o di obbligazioni, delle quietanze o ricevute non ordinarie ed altri atti concernenti le operazioni delle Società anonime ed in accomandita per azioni ed ogni altra sorta di carta, anche stampata,** che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze e titoli o quietanze o ricevute non ordinario; salva la disposizione dell'art. 15 della legge 26 gennaio **1896, n. 44, per le Società e Compagnie di assicurazione:**			
		per ogni titoto, se il titolo è composto di più fogli, per ogni foglio	1 35		
	41	**Azioni delle Società cooperative di** valore **nominale non superiore a L. 25:**			
		per ogni azione	1 —		
Debito pubblico dello Stato.	42	*a)* **Titoli nominativi o misti di rendita del debito pubblico dello Stato:**			
		per ogni titolo, qualunque ne sia l'importo	0 70		
		b) **Titoli al portatore del debito pubblico dello Stato:**			
		quando il capitale nominale non supera lire 100	»	0 30	
		quando supera lire 100 e non lire 500	»	0 70	
		id. lire 500 e non lire 1,000	»	1 35	
		id. lire 1,000 e non lire 2,000	»	2 —	
		id. lire 2,000 e non lire 5,000	»	2 70	
		id. lire 5,000 e non lire 10,000	»	4 —	
		id. lire 10,000	»	5 40	
		c) **Titoli nominativi** da L. 100 sottomultipli delle obbligazioni da **L. 500 del debito redimibile 3 per** cento, di cui all'art. 63 del **testo unico 17 luglio 1910, n. 536.**	0 10		
Ricevute o quietanze ordinarie, note, conti e fatture.	43	Ricevute **o** quietanze ordinarie, note, conti e **fatture** anche se sprovviste di sottoscrizione, comprese le quietanze degli stipendi degli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni e le quietanze rilasciate dai conservatori delle ipoteche e dai ricevitori del registro:			
		quando la somma supera:			
		lire 5 e non lire 10		0 05	
		» 10 e non » 100		0 10	
		» 100 e non » 1,000		0 20	
		» 1,000 e non » 5,000		0 30	
		» 5,000 e non » 10,000		0 40	
		» 10,000 o la somma sia indeterminata		0 50	

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione della data, nei modi indicati nell'art. 22 della legge.		Articoli 16 e 20, n. 30, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. Nei registri a madre e figlia la marca deve essere applicata a ogni bolletta figlia in prossimità della linea di separazione dalla bolletta madre, per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre. Quando sui registri a madre e figlia la tassa venga pagata mediante apposizione del bollo a punzone, questo viene apposto sulla bolletta figlia, e sulla prima bolletta madre del registro l'Ufficio che applica il punzone appone il proprio bollo a calendario.	Per le cartelle agrarie vedi art. 116 della presente tariffa. Per le copie degli atti da presentarsi agli Uffici del registro agli effetti della registrazione è applicabile l'art. 21 della presente tariffa. Per le quietanze ordinarie vedi art. 46 della presente tariffa	Articoli 15, 16, terzo comma, e 20, n. 27, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 3 del R. decreto legislativo 31 maggio 1916, n. 695, allegato *B*.
Id.	Per le azioni di valore nominale superiore a lire 25 è applicabile l'art. 40. Per le azioni delle società cooperative esenti da tassa vedi art. 42 della tabella, allegato *C*.	Art. 3 del R. decreto 31 maggio 1916 n. 695, allegato *B*, ed art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Bollo a punzone sul titolo. All'atto della presentazione della domanda per le operazioni sui titoli del Debito pubblico le tasse di bollo sui titoli da emettersi per effetto della operazione richiesta si anticipano mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo a tassa fissa o visto per bollo. Le marche sono annullate dall'Ufficio che riceve le domande col proprio bollo. Per il cambio decennale dei titoli al portatore la tassa si paga all'atto della consegna dei nuovi titoli.		Articoli 13 e 20, n. 29, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 213 del R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298. Art. 1 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*. Art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 1024. Art. 1 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
		Art. 63 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536.
Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono, a termini dell'art. 22 della legge, essere applicate ed annullate direttamente dalla parte con la firma, se vi è sottoscrizione, con la data o col bollo negli altri casi. Per le quietanze rilasciate dai conservatori delle ipoteche e dai ricevitori del registro, e per le quietanze che interes-	Sono ricevute o quietanze ordinarie quelle indicate nell'art. 8 della legge. Fra le ricevute o quietanze ordinarie sono comprese le ricevute di interessi, frutti, canoni, affitti e simili. Sono pure comprese le quietanze relative ai contratti di borsa contemplati dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, quando non vengano rilasciate sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto. Per le quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato la tassa sta a carico esclusivo del creditore. Nei pagamenti fatti sopra mandato collettivo, la tassa è applicata per ciascun avente diritto, quand'anche la quietanza sia emessa da un mandatario nell'interesse di più creditori. Per le ricevute o quietanze ordinarie,	Art. 20, nn. 7 e 8, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 25 della legge 23 aprile 1911, n. 509. Art. 49 della legge 20 marzo 1913, n. 272. Art. 11 del R. decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1152. Art. 3, n. 2, ed art. 4 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, numero 1510, allegato *C*. Articolo unico del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1548.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
			Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Segue: **Ricevute o quietanze ordinarie, note, conti e fatture**	44	Note o conti di alberghi, locande o pensioni:			
		per qualsiasi somma non superiore a L. 10.		0 05	
		quando la somma supera:			
		» 10 e non » 100		0 10	
		» 100 e non » 1,000		0 20	
		» 1,000 e non » 5,000		0 30	
		» 5,000 e non » 10,000		0 40	
		» 10,000 o la somma sia indeterminata.		0 50	
	45	Scontrini distribuiti da apparecchi o registratori automatici in luogo della fattura quietanzata	come al precedente articolo 43		
	46	Ricevute o quietanze ordinarie rilasciate da Società anonime od in accomandita per azioni e da Società o Compagnie di assicurazione quando non siano apposte su note, conti e fatture:			
		per qualsiasi somma non superiore a L. 10.		0 05	
		quando la somma supera:			
		lire 10 e non lire 100		0 10	
		» 100 e non » 1,000		0 20	
		» 1,000 e non » 5,000		0 30	
		» 5,000 e non » 10,000		0 40	
		» 10,000 o la somma sia indeterminata		0 50	
	47	Estratti o copie di conti, ricevute e lettere di accreditamento in conto corrente, lettere di accreditamento o addebitamento di somme per qualsiasi titolo, e relativi benestare:			
		per ogni esemplare e per qualsiasi somma	0 10		

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
sano le pubbliche Amministrazioni, nel caso previsto dal detto art. 22, ultimo comma, le marche possono annullarsi col bollo d'ufficio.	(escluse quelle rilasciate dagli Uffici del registro e delle ipoteche), e per le note, conti e fatture, quando vengano sottoposti al bollo a punzone per un importo non inferiore a L. 10 di tassa per ciascuna richiesta, è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta. La tassa di bollo pagata sulle note, conti e fatture, comprende anche quella della quietanza contemporanea o successiva apposta sul medesimo foglio. Per le note e conti per vivande consumate nelle trattorie, osterie, caffè e simili esercizi, vedi art. 1 della tariffa speciale (allegato *B*).	
Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere applicate ed annullate direttamente dalla parte con la firma, se vi è sottoscrizione, con la data o col bollo nei modi indicati nell'art. 22 della legge negli altri casi.	La tassa si applica alle note o conti di alberghi, locande o pensioni, sia che si riferiscano a solo alloggio, sia che comprendano alloggio e vivande assieme, come pure ai saldi periodici sui libri dei dozzinanti. Quando vengono sottoposti al bollo a punzone per un importo non inferiore a L. 10 di tassa per ciascuna richiesta, è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta. La tassa di bollo pagata sulle note e conti comprende anche quella della quietanza contemporanea o successiva apposta sul medesimo foglio. Per le note e conti per vivande consumate nelle trattorie, osterie, caffè e simili esercizi, vedi art. 1 della tariffa speciale (alleg. *B*).	Art. 1 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1460.
Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte con la data o col bollo nei modi indicati nell'art. 22 della legge. Quando trattisi di Società anonime od in accomandita per azioni può il Ministero delle finanze consentire la corrisponsione della tassa in modo virtuale mediante abbonamento.		Art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 100.
Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche queste, oltrechè dagli Uffici del gistro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte con la firma. Però per le ricevute o quietanze staccate da registri a madre e figlia le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. Quando occorra l'aggiunta di marche a completamento della tassa pagata mediante carta bollata, o con marche annullate dagli Uffici del registro, o col bollo a punzone, le marche aggiunte possono essere annullate direttamente dalle parti con la firma.	Quando vengano sottoposte al bollo mediante punzone per un importo non inferiore a L. 10 di tassa per ciascuna richiesta, è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta. Per le quietanze non ordinarie vedi art. 40 dolla presente tariffa.	Articoli 15 e 20, n. 7, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 3, n. 2, del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*. Articolo unico del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1548
Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagate mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici del registro, possono, a termini dell'art. 22	Quando venga chiesta l'applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore per ciascuna richiesta L. 10 di tassa, è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta.	Art. 20, n. 10, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 3, lettera *a*), ed art. 4 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*. Articolo unico del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1548.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
			Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Segue Ricevute o quietanze ordinarie, note, conti e fatture.	48	a) Quietanze sui vaglia postali ordinari e telegrafici, nazionali ed esteri:			
		per qualsiasi somma	0 05		
		b) Quietanze sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito degli Istituti di emissione:			
		per qualsiasi somma	0 10		
Bollette in genere	49	Bollette o quietanze di pagamento di dazi di consumo, tenuti in economia od appaltati, e bollette o quietanze di pagamento di tributi diretti dovuti allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio:			
		per somme inferiori a L. 1		0 02	
		per somme da L. 1 a L. 10		0 05	
		quando la somma supera:			
		L. 10 e non L. 100		0 10	
		» 100 e non » 1,000		0 20	
		» 1,000 e non » 5,000		0 30	
		» 5,000 e non » 10,000		0 40	
		» 10,000 o la somma sia indeterminata		0 50	
	50	Bollette o dichiarazioni di pesi pubblici a chiunque appartengano			
		per ogni bolletta o dichiarazione	0 05		
	51	Bollette per quietanze non ordinarie (che non si riferiscano a pagamenti di dazi o tributi diretti) rilasciate per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle altre pubbliche Amministrazioni e di enti morali, quando sono staccate da registri a madre e figlia o rilasciate sopra moduli a stampa:			
		per qualsiasi somma non superiore a L. 100		0 10	
		quando la somma supera:			
		lire 100 e non lire 1,000		0 20	
		» 1,000 e non » 5,000		0 30	
		» 5,000 e non » 10,000		0 40	
		» 10,000 o la somma sia indeterminata		0 50	
Bollette di dogana	52	a) Bollette di cauzione che si riferiscono a merci estere	2 —		
		b) Bollette di introduzione in deposito, tanto se si riferiscono a merci estere, quanto se riguardano merci nazionali	1 —		
		c) Bollette e quietanze che si rilasciano per diritti di magazzinaggio maturati o per contrassegni applicati dopo la definitiva liquidazione del dazio doganale:			
		quando la somma pagata supera L. 10	1 00		
		» » non supera L. 10	0 10		
		d) Bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma pagata supera le L. 10	1 —		
		e) Bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma non supera le L. 10; bollette per temporanee importazioni ed [illegible], e qualsivoglia altra bolletta doganale	0 10		

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
della legge, essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la firma ed ove questa manchi con la data o col bollo.		
Marche da annullare col bollo dell'Ufficio postale che emette il vaglia o che provvede al pagamento.		Articoli 3 e 4 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
La tassa si riscuote in modo virtuale in base alla denuncia semestrale degli Istituti di emissione.		Art. 3, lettera *b*), ed art. 4 del R decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte dall'agente che rilascia la bolletta o la quietanza ed essere annullate col bollo dell'Ufficio o con la data nei modi indicati nell'art. 22 della legge. Quando occorra l'aggiunta di marche a completamento della tassa pagata mediante carta bollata o con marche annullate dagli Uffici del registro, o col bollo a punzone, le marche aggiunte possono essere annullate direttamente dall'agente nei modi anzidetti.	Quando venga chiesta l'applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore per ciascuna richiesta a L. 10 di tassa, è concessa la riduzione del 10 per cento sulla tassa dovuta.	Articoli 15 e 20, quarto capoverso, e nn. 1 e 2, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 3, nn. 1 e 2, ed art. 4 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	Quando venga chiesta l'applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore per ciascuna richiesta a L. 10 di tassa, è concessa la riduzione del 10 per cento sulla tassa dovuta.	Articoli 15 e 20, quarto capoverso, e n. 3, della legge 4 luglio 1897, n. 414.
Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. Per le bollette e quietanze rilasciate dagli agenti delle pubbliche amministrazioni le marche, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dagli agenti medesimi col bollo d'ufficio o con la data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	Sono ricevute o quietanze non ordinarie quelle indicate all' art. 8, ultimo comma, della legge. Quando venga chiesta l'applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore per ciascuna richiesta a L. 10 di tassa, è concessa la riduzione del 10 per cento sulla tassa dovuta. Per le quietanze non ordinarie delle Società per azioni vedi art. 40 della presente tariffa.	Articoli 15 e 20, quarto capoverso, e n. 9, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 3, n. 2, ed art. 4 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
Modo virtuale. La tassa viene riscossa dagli Uffici doganali, contemporaneamente alla emissione delle bollette e dei documenti doganali.		Art. 63 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 19 del R. decreto 28 luglio 1910, n. 577. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
	Sono esenti dalla tassa di cho alla lettera *e*) le bollette per le temporanee importazioni ed esportazioni del bestiame condotto al pascolo ed al lavoro, e dei cereali destinati alla macinazione nella zona di confine, a condizione della reciprocità di trattamento da parte degli Stati finitimi.	Art. 63 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 19 del R. decreto 28 luglio 1910, n. 577.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute: Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Segue Bollette di dogana . .	52	*f*) Lasciapassare che si rilasciano ai bastimenti, obbligati a fornirsi di manifesto di partenza, quando sono carichi di sole merci nazionali o di merci estere coperte da bolletta a cauzione.	2 —		
		g) **Lasciapassare di merci estere**	1 —		
		h) **Lasciapassare che si rilasciano ai bastimenti dispensati dal manifesto di partenza.**	0 20		
		i) **Bollette che si rilasciano per il suppletivo pagamento dei dazi doganali riscossi in meno; bollette per somme depositate, e per riscossioni di multe:**			
		quando la somma supera:			
		L. 5 e non L. 10		0 05	
		» 10 e non » 100		0 10	
		» 100 e non » 1,000		0 20	
		» 1,000 e non » 5,000		0 30	
		» 5,000 e non » 10,000		0 40	
		» 10,000 o la somma sia indeterminata		0 50	
		l) **Manifesti di arrivo e di partenza:**			
		per ogni foglio	3 —		
		m) **Buoni per visite a ripresa delle merci straniere e nazionali** .	0 10		
Deposito di valori	53	**Ricevute di deposito di valori per semplice custodia:**			
		per ogni foglio	1 —		
	54	**Dichiarazioni, polizze, ricevute, libretti ed altri atti o convenzioni per la concessione dell'uso di armadi o scomparti, di casse forti, di cassette di sicurezza e di custodia da parte di Istituti o Società di credito, Casse di risparmio, Monti di pietà, Opere pie, Banche e privati banchieri:**			
		Tasse annuali:			
		a) **se il correspettivo della concessione, ragguagliato ad anno, è di L. 20 o meno**		3 —	
		b) **se ecceda L. 20 e non L. 40**		6 —	
		c) **se ecceda L. 40**		12 —	
		Per le concessioni fatte a nome di più di una persona o al nome di una persona sola con designazione del procuratore		**Le stesse tasse di cui sopra in misura doppia**	
	55	**Libretti di risparmio, nominativi ed al portatore:**			
		per ogni foglio	0 18		
	56	Libretti di conto corrente:			
		se il libretto non ha più di cinque fogli	1 35		
		se il libretto ha più di cinque fogli:			
		per ogni foglio.	0 25		

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
		Art. 63 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 19 del R. decreto 28 luglio 1910, n. 577. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
		Art. 63 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 1 del R. decreto legislativo 31 maggio 1916, n. 695, allegato *B.*
Modo virtuale La tassa viene riscossa dagli uffici doganali, contemporaneamente alla emissione delle bollette e dei documenti doganali		Art. 63 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 3, n. 2, del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C.* Art. 1 del R. decreto legislativo 31 maggio 1916, n. 695, allegato *B.*
		Art. 63 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 1 del R. decreto legislativo 31 maggio 1916, n. 695, allegato *B.* Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
		Art. 63 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 1 del R. decreto legislativo 31 maggio 1916, n. 695, allegato *B.*
Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro	Per le polizze di deposito a custodia delle Società anonime ed in accomandita per azioni, si applica la tassa stabilita dall'art. 40 della presente tariffa	Articoli 15 e 20, n. 28, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
Virtuale mediante abbonamento in rate trimestrali scadute da pagarsi al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.	La tassa annua è dovuta indipendentemente dalle tasse di bollo che si corrispondono sugli atti relativi ai depositi a libera custodia.	Art. 66 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 15 del R. decreto 23 aprile 1881, n. 168. Art. 2 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *F.*
Marche, bollo a punzone o modo virtuale. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. Gli Istituti legalmente costituiti (enti morali, Istituti di credito legalmente riconosciuti e Società per azioni) possono essere ammessi al pagamento della tassa senza la materiale apposizione del bollo, quando si obblighino a corrispondere, nei modi stabiliti dal regolamento, la tassa medesima per abbonamento in rate trimestrali scadute. In ogni caso è fatto salvo agli Istituti il diritto di rivalsa verso le parti.	Nella tassa è compresa quella per le relative quietanze. Per i libretti e le relative ricevute rilasciati dai Monti di pietà, dai Monti o Società di soccorso e dalle Casse di risparmio, vedi art. 141 della presente tariffa.	Articoli 15, 20 (secondo comma) e nn. 15, 65 e 84 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 2 del R. decreto legislativo 31 maggio 1916, n. 695, allegato *B.*

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
			Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Libri dei commercianti	57	Libro-giornale e libro degli inventari che a norma del Codice di commercio sono tenuti dai banchieri, commercianti, industriali e armatori, dagli Istituti di credito e dalle Società industriali e commerciali, registro delle divise sull'estero e libri che, oltre quelli citati, gli amministratori delle Società debbono tenere a' termini dell'art. 140 del Codice medesimo:			
		per ciascun foglio	0 10		
	58	Libro copia-lettere:			
		fino a 400 pagine numerate		1 35	
		per ogni 100 pagine o frazioni di 100 pagine in più delle prime 400		0 40	
	59	Libri delle operazioni che, a norma del n. 2 dell'art. 33 del Codice di commercio, debbono tenere gli agenti di cambio, i sensali e gli altri pubblici mediatori:			
		per ogni foglio.	1 —		
	60	Libri di contabilità, che possono far prova in giudizio, tenuti dagli impresari o appaltatori di lavori, forniture, trasporti od altri servizi:			
		per ogni foglio.	0 10		
	61	Libri che possono far prova in giudizio, tenuti, a norma dei regolamenti, dagli spedizionieri, commissionari e dalle persone autorizzate ad esercitare case di pegno:			
		per ogni foglio	0 10		
	62	Registri che gli albergatori, locandieri ed altri simili esercenti, a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, sono obbligati di tenere per iscrivervi le persone a cui danno alloggio:			
		per ogni foglio	1 —		
	63	Registri che i proprietari ed impresari di diligenze ed altre vetture pubbliche, a' termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, sono obbligati di tenere per la denunzia dei viaggiatori e delle merci:			
		per ogni foglio	1 —		
Estratti dei libri di commercio	64	Estratti dei libri di commercio, certificati conformi da notaio, con dichiarazione che sono destinati unicamente alla produzione in giudizio, come mezzo di prova, da parte del commerciante cui i libri appartengono:			
		per ogni foglio	2 —		

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	Per i giornali nautici vedi esenzione giusta l'art. 159 della presente tariffa.	Articoli 13 e 15 secondo comma e n. 12 dell'art. 20 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1346.
Marche o bollo a punzone da applicare sull'ultima pagina numerata, prima che il copia-lettere sia presentato al giudice o al pretore per la dichiarazione di cui all'art. 23 del Codice di commercio. In mancanza di tale presentazione la tassa è dovuta prima che il libro sia posto in uso. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dal tribunale o dalla pretura col proprio bollo.		Art. 12 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.		Articoli 15, 20, secondo comma, e n. 22 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Marche o bollo a punzone. Quando la tassa viene pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.		Articoli 13, 20 secondo comma, e n. 13, della legge 4 luglio 1897, n. 414.
Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.		Art. 13 e secondo comma e n. 12 dell'articolo 20 della legge 4 luglio 1897, n. 414.
Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.		Articoli 15 e 20, primo e secondo comma, e n. 26, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Marche o bollo a punzone. Le marche devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.		Articoli 15 e 20, n. 25, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata.	Gli estratti contro indicati sono esenti dalla tassa di cui all'art. 95 della presente tariffa. Per gli estratti dei libri di commercio mancanti della dichiarazione che sono destinati unicamente alla produzione in giudizio come mezzo di prova da parte del commerciante cui i libri appartengono, si applica la tassa stabilita dall'art. 17 della presente tariffa.	Art. 28 della legge 23 aprile 1911, n. 509. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Segue Estratti dei libri di commercio	65	Copie, estratti, note e certificati riguardanti affari commerciali che si rilasciano dagli agenti di cambio, dai sensali e dagli altri pubblici mediatori:			
		per ogni foglio	2 —		
Atti della marina mercantile	66	Fedi di mercanzie imbarcate, dichiarazioni di avarie, processi verbali di visita dei bastimenti della marina mercantile ed ogni contratto concernente il traffico marittimo:			
		per ogni foglio	2 —		
Credito agrario	67	Contratti di prestito ed atti costitutivi del privilegio, di che nel titolo I della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, sul credito agrario:			
		per ogni foglio dell'originale	1 —		
Avvisi e manifesti al pubblico	68	Stampati e manoscritti su carta affissi al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione a tempo determinato, si giudiziaria che volontaria.			
		1) Avvisi in genere destinati a rimanere affissi per un sol giorno:			
		per ogni foglio di carta di dimensione:			
		non superiore a 25 decimetri quadrati		0 05	
		non superiore a 70 decimetri quadrati		0 10	
		non superiore ad un metro quadrato		0 20	
		superiore ad un metro quadrato		0 30	
		2) Avvisi in genere, destinati per la loro natura o per il loro contesto a rimanere affissi per più di un giorno:			
		per ogni foglio di carta di dimensione:			
		non superiore a 25 decimetri quadrati		0 10	
		non superiore a 70 decimetri quadrati		0 20	
		non superiore ad un metro quadrato		0 40	
		superiore ad un metro quadrato		0 60	
		3) Avvisi illustrati con figure concernenti i pubblici spettacoli destinati a rimanere affissi per un sol giorno:			
		per ogni foglio di carta di dimensione:			
		non superiore a 25 decimetri quadrati		0 10	
		non superiore a 70 decimetri quadrati		0 20	
		non superiore ad un metro quadrato		0 40	
		superiore ad un metro quadrato		0 60	
		4) Avvisi illustrati con figure concernenti i pubblici spettacoli, e destinati per la loro natura o per il loro contesto a rimanere affissi per più di un giorno:			
		per ogni foglio di carta di dimensione:			
		non superiore a 25 decimetri quadrati		0 20	
		non superiore a 70 decimetri quadrati		0 40	
		non superiore ad un metro quadrato		0 80	
		superiore ad un metro quadrato		1 20	
	69	Avvisi, tabelle e targhe fatti mediante la pittura o con qualsiasi alro mezzo su materia diversa dalla carta:			
		1) Avvisi in genere:			
		Per ogni avviso di dimensione:			
		non superiore a 25 decimetri quadrati		0 50	
		non superiore a 50 decimetri quadrati		1 —	
		superiore a 50 decimetri quadrati:			
		per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato . .		2 —	
		La tassa è annuale, vale per l'anno solare in cui è pagata e non può essere superiore a L. 100.			
		2) Avvisi luminosi ottenuti sia a mezzo di proiezioni intermittenti o successive sopra un trasparente od altro apparecchio, sia a mezzo di combinazioni di punti luminosi anche suscettibili di formare successivamente le diverse lettere del-			

Modo di pagamento	Note	Fonti
7	8	9
Carta bollata.		Art. 19, n. 18, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
Carta bollata o marche. Quando la tassa venga corrisposta mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte con la data o col bollo nei modi indicati nell'art. 22 della legge.		Articoli 16 e 20, nn. 36 e 37, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
Carta bollata.	Per le copie vedi art. 18 della presente tariffa.	Art. 19, n. 10, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga corrisposta mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere annullate direttamente dalla parte con la scritturazione o la impressione della data. Le marche da bollo applicate sugli avvisi stampati possono anche annullarsi imprimendo sulle medesime parte di una o più linee di stampa (vedi art. 22 della legge).	Qualsiasi variante od aggiunta, comunque fatta agli stampati e manoscritti già esposti al pubblico, importa il pagamento di una nuova tassa, nella misura dovuta per l'intero affisso. Sugli stampati o manoscritti contenenti più avvisi distinti per le persone o ditte o imprese che vi hanno interesse, sono dovute tante tasse quanti sono gli avvisi, nella misura fissata per l'intiera superficie del foglio che li contiene. Sugli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, quando siano identici e vengano con unica richiesta presentati all'ufficio del bollo straordinario per essere bollati mediante il punzone in numero superiore a cento, è concessa la riduzione progressiva nel modo seguente: del quinto fino a mille esemplari, detratti i primi cento; di due quinti per ogni maggiore numero oltre i mille.	Art. 20, quarto capoverso, e nn. 4 e 17 della legge 4 luglio 1897, numero 414. Art. 1 del R. decreto legislativo 21 novembre 1915, n. 1643, allegato *C.* Art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1057.
Sugli avvisi si applicano uno o più contrassegni metallici per un valore complessivo corrispondente alla tassa annuale dovuta. La vendita dei contrassegni è affidata agli Uffici del registro: la loro applicazione ai singoli avvisi è fatta a cura degli interessati. Quando l'applicazione del contrassegno metallico venga riconosciuta dall'Amministrazione praticamente difficile, o quando la superficie degli avvisi sia superiore ai dieci metri quadrati, la tassa è percetta in modo virtuale in base a denunzia da presentarsi in doppio esemplare, dalle persone, o ditte, o imprese che vi hanno interesse, all'Ufficio del registro del loro domicilio o sede. Ogni avviso deve indicare nella parte	Gli avvisi dipinti su muri, pareti, steccati e simili, devono essere circoscritti da un poligono regolare, e la tassa è liquidata e percetta in ragione della superficie totale di esso. Nel caso che l'avviso non sia in tal modo circoscritto, tutta la superficie è considerata per l'applicazione della tassa. Se gli avvisi vengono denunziati in numero non inferiore a cento esemplari identici per dicitura, forma e dimensioni, è concessa la riduzione del 10 per cento sulla tassa corrispondente a cento avvisi. Quando la denunzia si riferisca ad oltre cento avvisi la riduzione da calcolarsi in misura unica, per tutti gli avvisi, è aumentata del 5 per cento per ogni centinaio completo, fino a che non si oltrepassi la riduzione massima del 40 per cento.	Articoli 2, 3 e 4, primo comma, del R. decreto legislativo 21 novembre 1915, n. 1643, allegato *C.* Articoli 1, 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, numero 1812. Art. 3 del decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 100.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
			Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Segue: Avvisi e manifesti al pubblico.	69	l'alfabeto sullo stesso spazio, sia a mezzo di altro procedimento analogo, od avvisi esposti a mezzo di palloni frenati.			
		Per ogni avviso di dimensione:			
		non superiore a 25 decimetri quadrati		1 00	
		non superiore a 50 decimetri quadrati		2 00	
		superiore a 50 decimetri quadrati:			
		per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato . .		4 00	
		La tassa è annuale, vale per l'anno solare in cui è pagata e non può essere superiore a L. 200.			
		3) Tabelle e targhe concernenti o divieti di caccia, di affissione, di transito e simili, o la natura, la libertà e la sicurezza delle private proprietà.		Si applicano a seconda dei casi le tasse di cui ai nn. 1 e 2.	
Biglietti delle tombole e lotterie.	70	Matrici di ciascuna cartella o di ciascun biglietto per tombole o lotterie autorizzate	0 05		
		Atti amministrativi.			
Atti dello Stato civile. . . .	71	Registri dello stato civile (di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte), che si conservano negli Uffici dello stato civile e nelle cancellerie dei tribunali:			
		per ogni foglio	1 00		
	72	Copie od estratti dei libri dello stato civile da chiunque tenuti:			
		per ogni foglio	1 00		
	73	Certificati, processi verbali, istanze, dichiarazioni, atti di notorietà, affissi di pubblicazione per matrimonio, ed ogni altro atto, in originale od in copia, riguardante lo stato civile:			
		per ogni foglio	1 00		
	74	Certificati di esistenza in vita, di cittadinanza ed altri relativi allo stato e alla condizione delle persone:			
		per ogni foglio	1 00		
Atti e registri relativi al servizio ipotecario.	75	Registri degli uffici di conservazione delle ipoteche, cioè registro generale d'ordine e registri delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni:			
		per ogni foglio	1 00		

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
inferiore, a sinistra, in carattere visibile, la data ed il numero della quietanza della tassa, e l'ufficio che l'ha rilasciata, fatta eccezione per le tabelle o targhe concernenti il divieto di caccia per le quali basta che l'indicazione sia apposta sopra una tabella per ogni fondo o per ogni cento tabelle. Quando gli avvisi debbono rimanere affissi per più anni l'indicazione della tassa pagata per il primo anno vale anche per gli anni successivi. Fino a quando non sarà provveduto alla distribuzione dei contrassegni metallici la tassa per tutti gli avvisi verrà percetta in modo virtuale, come sopra. È data facoltà al Ministero delle finanze di consentire che la tassa sia corrisposta a mezzo di abbonamento annuale, quando il relativo importo non sia inferiore a lire mille annue. Per l'abbonamento deve stipularsi apposita convenzione da approvarsi dal Ministero. In caso d'abbonamento cessa l'obbligo di che al terzo comma.	Per gli avvisi di identica dicitura e forma riguardanti una stessa ditta, quando l'importo della tassa non sia inferiore a L. 500, è concessa la riduzione del 10 per cento. Quando l'importo sia superiore a L. 500 la riduzione è aumentata del 5 per cento per ogni L. 500 complete, fino a che non si oltrepassi la riduzione massima del 40 per cento.	
Marche, bollo a punzone o modo virtuale. Quando la tassa venga pagata mediante punzone o marche, la bollazione deve precedere l'estrazione, e le marche devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	Sono esenti i biglietti delle piccole lotterie, autorizzate a' sensi dell'art. 61, n. 1, della legge (testo unico) 19 marzo 1908, n. 152, purchè si effettuino esclusivamente nelle località dove vengono esposti ed estratti i premi, e purchè il prezzo di ciascun biglietto non superi i cinquanta centesimi ed il complessivo ammontare dei biglietti non ecceda le lire mille. (Art. 47 della tabella alleg.	Art. 15, e terzo comma e n. 6 d l'art. 20 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 4 della legge 2 luglio 1908, numero 464.
Virtuale. La liquidazione della tassa è fatta, ad anno compiuto, in ragione del numero dei fogli impiegati, che è accertato dal pretore, in occasione dell'ispezione da eseguirsi nel mese di gennaio di ciascun anno. I Comuni debbono pagare le tasse liquidate entro 30 giorni dalla notificazione dell'invito a pagamento.		Art. 64 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata, bollo a punzone o visto per bollo. L'apposizione del visto per bollo o del punzone è autorizzata dalle Intendenze di finanza su richiesta degli interessati.		Art. 19, n. 5, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Id.	Per le procure e gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori od ascendenti in favore dei discendenti e del marito in favore della moglie, nei casi nei quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto, vedi articoli 9 e 12 della presente tariffa.	Art. 19, n. 4, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata, bollo a punzone o visto per bollo.		
Carta bollata o marche. Le marche, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate con la scritturazione della data o col bollo nei modi indicati nell'art. 22 della legge da chi rilascia il certificato.	Sono esenti i certificati di esistenza in vita riguardanti i pensionati dello Stato, delle pubbliche Amministrazioni e degli Istituti di beneficenza. Vedi art. 143 della presente tariffa.	Articoli 16 e 20, n. 18, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Articolo unico del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1451. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Bollo a punzone		Articoli 13 e 20, n. 23, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *C*.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
			Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Segue. **Atti e registri relativi al servizio ipotecario**	76	**Note di iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni:** per ogni foglio	2 —		
	77	**Certificati rilasciati in prova delle eseguite formalità d'iscrizione, rinnovazione, trascrizione ed annotamenti quando non siano redatti in calce alle note:** per ogni foglio	2 —		
	78	**Domande che per ogni stato, certificato, copia od estratto e per ogni formalità di annotamento i richiedenti presentano ai conservatori delle ipoteche, a norma dell'art. 22 del testo unico delle tasse ipotecarie:** per ogni foglio	2 —		
	79	**Stati o certificati generali e speciali delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, anche se totalmente negativi, copie ed estratti delle iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotamenti e dei documenti depositati negli uffici delle ipoteche:** per ogni foglio	3 —		
		Quando gli stati o certificati, copie od estratti concernono più di una persona:			
		per ciascun foglio di carta bollata speciale e per ogni persona, cui gli stati o certificati, copie od estratti si riferiscono, meno la prima:	3 —		
Espropriazioni per pubblica utilità	80	Decreti e verbali d'espropriazione per utilità pubblica: originali: per ogni foglio	2 —		
		Copie: per il primo foglio	3 —		
		per ogni altro foglio	2 —		
Deliberazioni originali di Provincie, Comuni ed altri enti morali	81	**Processi verbali originali delle deliberazioni di Provincie, Comuni ed altre pubbliche Amministrazioni ed enti morali, soggette al visto od alla approvazione dell'autorità superiore:** per ogni foglio	1 —		
Mandati di pagamento	82	**Mandati di pagamento spediti dalle amministrazioni comunali, provinciali e dagli altri corpi amministrati o enti morali, per somme eccedenti le lire 30:** per ogni foglio	1 —		
Atti delle autorità di pubblica sicurezza.	83	Licenze, certificati, permessi, assensi, dichiarazioni ed estratti dei registri, rilasciati dalle autorità di pubblica sicurezza: per ogni foglio	1 —		

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
Carta bollata.	Per le note ipotecarie firmate dai notai ai sensi dell'art. 1991 del Codice civile si applicano le tasse stabilite dall'art. 19 della presente tariffa. Per le note ipotecarie firmate dai cancellieri giudiziari si applicano le tasse stabilite dagli articoli 92, n. 3, e 93, n. 2, della presente tariffa.	Art. 19, n. 19, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata.		Id.
Carta bollata		Art. 19, n. 28, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata speciale.		Art. 19, nn. 46 e 47, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 29 della legge 23 aprile 1911, n. 509. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Marche o visto per bollo. Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dalle Conservatorie delle ipoteche col bollo d'ufficio. Quando le marche da applicare superano il numero consentito dal regolamento si supplisce dagli Uffici del registro alla differenza col visto per bollo.	Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui contro non sono considerati come concernenti più persone gli atti che riguardano cumulativamente il padre e i figli o i fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.	Articoli 15 e 19, nn. 46 e 47, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata.		Art. 19, nn. 20 e 38, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata, bollo a punzone o visto per bollo.	Per la riscossione della tassa a mezzo di punzone o di visto per bollo i modelli devono essere intestati all'ente che richiede la bollatura e questa può essere eseguita soltanto presso l'Ufficio del registro del distretto in cui l'ente ha la sede.	Articoli 13 e 20, n. 24, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata, bollo a punzone o visto per bollo.	Id.	Articoli 13 e 20, n. 20 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	Per i permessi di porto d'armi di cui al n. 15 lettere *B*, *C*, *D*, della tabella *A*, annessa al testo unico per le tasse sulle concessioni governative, la tassa di bollo è compenetrata nella carta bollata speciale prescritta dalla legge per le tasse sulle concessioni governative.	Articoli 15 e 20, n. 19 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Istanze, petizioni e ricorsi	84	**Istanze, petizioni e ricorsi in via amministrativa o stragiudiziale:**			
		a) ai Ministeri, ai Comitati ed alle Commissioni costituite presso i Ministeri, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed alla Corte di cassazione:			
		per ogni foglio	2 —		
		b) all'Amministrazione del debito pubblico, a quella della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ed agli altri uffici governativi, ai Comitati ed alle Commissioni costituite presso i detti uffici, alle Commissioni del gratuito patrocinio ed alle pubbliche amministrazioni:			
		per ogni foglio	1 —		
		c) per l'esecuzione delle volture nei catasti:			
		per ogni voltura	1 —		
Diplomi e patenti	85	**Diplomi, patenti, attestati di privativa industriale, certificati di iscrizione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie e commercio**			
		per ogni foglio.	2 —		
Certificati, dichiarazioni, attestazioni e permessi.	86	**Certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili atti spediti da autorità, amministrazioni, funzionari ed uffici pubblici, qualunque sia lo scopo cui sono diretti:**			
		per ogni foglio	1 —		
	87	**Certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose e dai ministri di qualsiasi culto, quando siano destinati ad usi civili:**			
		per ogni foglio	1 —		
	88	**Certificati rilasciati dai ricevitori del registro a richiesta di chi intende agire in giudizio o presso gli Uffici amministrativi, e relativi a tutto ciò che, ai sensi della legge di registro e delle altre leggi per le tasse sugli affari è soggetto a denuncia:**			
		per ogni foglio	1 —		
Atti di notorietà	89	**Atti di notorietà avanti le autorità municipali in materia diversa dallo stato civile:**			
		per ogni foglio	2 —		
Pubblicazioni nei giornali destinati alle inserzioni legali.	90	**Notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che, a termine delle leggi civili e commerciali, si debbono fare nella *Gazzetta ufficiale* o nel foglio degli annunzi legali (originali delle inserzioni):**			
		per ogni foglio di ciascun originale	2 —		
		Atti giudiziari.			
Atti avanti i conciliatori . .	91	**Atti nei giudizi avanti i giudici conciliatori:**			
		1) Citazioni per biglietto.	—		

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	Per le istanze, petizioni, ricorsi, memorie nei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, le Corti di cassazione, la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di prefettura (veggansi gli articoli 94, n. 1 e 96, n. 1, lettere *a* e *b* della presente tariffa). Per le domande che per ogni atto, certificato, copia od estratto e per ogni formalità di annotamento i richiedenti debbono presentare ai conservatori delle ipoteche, a norma dell'art. 22 del testo unico per le tasse ipotecarie (vedi art. 78 della presente tariffa).	Art. 5, n. 3, del R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103. Articoli 16 e 20, n. 34, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.* Art. 19, n. 3, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
Marche. Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.		Articoli 6, 7 e 74 del R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76. Articoli 6, 7 e 78 del R. decreto 24 marzo 1907, n. 237.
Carta bollata, marche o bollo a punzone. Le marche, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente da chi rilascia il documento con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati dall'articolo 22 della legge.	Sono esenti da tassa di bollo i titoli ed i certificati per l'esercizio dei mestieri marittimi, ad eccezione delle patenti di grado per capitani marittimi, ingegneri navali e macchinisti. (Vedi art. 159 della presente tariffa).	Articoli 16 e 20, n. 32, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 9 della legge 13 giugno 1910, n. 306. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
Carta bollata.	Per i certificati del casellario giudiziale vedi art. 110 della presente tariffa.	Art. 19, n. 7, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.		Art. 8 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C.* Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
Carta bollata.	Per gli atti di notorietà riguardanti lo stato civile vedi art. 73 della presente tariffa. Per gli atti di notorietà avanti ai pretori vedi art. 92, num. 8, della presente tariffa.	Art. 21 della legge 13 luglio 1911, n. 720. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
Carta bollata.		Art. 19, n. 15, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
	Esenti da bollo. Vedi art. 160 della presente tariffa.	Articoli 132 e 133 Codice di procedura civile.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute Fisse	Tasse dovute Graduali	Tasse dovute Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Segue Atti avanti i conciliatori.	*Segue* 91	2) Decreti, verbali di causa e sentenze interlocutorie ed ogni altro atto, comprese le relative procure alle liti anche contenenti facoltà di transigere e conciliare le vertenze nell'interesse del mandante ai termini dell'art. 1 della legge 28 luglio 1895, n. 455:			
		a) se il valore della causa non supera lire trenta: originali e copie, per ogni foglio	0 30		
		b) se supera lire trenta e non lire cinquanta: originali e copie, per ogni foglio	0 70		
		c) se supera lire cinquanta e non lire cento: originali e copie, per ogni foglio	1 35		
		3) Verbali di conciliazione:			
		a) per somma non superiore a lire trenta: originali e copie, per ogni foglio	0 30		
		b) per somma superiore a lire trenta e non a lire cinquanta:			
		originali { per ogni altro foglio	2 —		
		originali { primo foglio	0 70		
		copie, per ogni foglio	0 70		
		c) per somme superiori a lire cinquanta e non a lire cento:			
		originali { primo foglio	4 —		
		originali { per ogni altro foglio	1 35		
		copie, per ogni foglio	1 35		
		4) Sentenze definitive:			
		a) nelle cause di valore non superiore a lire trenta: originali e copie, per ogni foglio	0 30		
		b) nelle cause di valore superiore a lire trenta e non a lire cinquanta:			
		Se la sentenza è pronunciata:			
		per somma non eccedente lire trenta: originali e copie, per ogni foglio.	0 70		
		per somma superiore a lire trenta e non a lire cinquanta:			
		originali { primo foglio	2 —		
		originali { per ogni altro foglio	0 70		
		copie, per ogni foglio	0 70		

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
	Esente da bollo il mandato speciale contenente facoltà di transigere e conciliare la vertenza, quando sia scritto sull'originale o sulla copia dell'atto di citazione. (Art. 55, tabella alleg. *C*).	
Carta bollata.		Art. 19, nn. 1 e 27, e art. 84 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Articoli 21 e 22 della legge 2 luglio 1903, n. 259. Art. 1 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
Carta bollata e marche. Deve farsi uso di un foglio di carta bollata da centesimi 30, supplendo alla differenza mediante marche da apporsi e da annullarsi esclusivamente dagli Uffici del registro.		Id.
Carta bollata e marche. Deve farsi uso di un foglio di carta bollata da L. 1, supplendo alla differenza mediante marche da apporsi e da annullarsi esclusivamente dagli Uffici del registro.		Id.
Carta bollata.		Id.
Carta bollata.	La tassa di bollo sul primo foglio comprende la tassa di registro che era stabilita dall'art. 132 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217.	Id.
Carta bollata e marche. Deve farsi uso di un foglio di carta bollata da centesimi 30, supplendo alla differenza mediante marche da apporsi e da annullarsi esclusivamente dagli Uffici del registro.		
Carta bollata.	La tassa di bollo sul primo foglio comprende la tassa di registro che era stabilita dall'art. 132 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217.	Art. 19, nn. 1 e 27, e art. 84 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Articoli 21 e 22 della legge 2 luglio 1903, n. 259. Art. 1 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
Carta bollata e marche. Deve farsi uso di un foglio di carta bollata da L. 1, supplendo alla differenza mediante marche da apporsi e da annullarsi esclusivamente dagli Uffici del registro.		
		Id.
Carta bollata.		
Carta bollata e marche. Deve farsi uso di un foglio di carta bollata da centesimi 30, supplendo alla differenza mediante marche da apporsi e da annullarsi esclusivamente dagli uffici del registro.		
Carta bollata.		
Carta bollata e marche. Deve farsi uso di un foglio di carta bollata da centesimi 30, supplendo alla differenza mediante marche da apporsi e da annullarsi esclusivamente dagli Uffici del registro.		

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
			Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Segue: **Atti avanti i conciliatori.**	91	c) nelle cause di valore superiore a lire cinquanta e non a lire cento:			
		se la sentenza è pronunciata:			
		per somma non eccedente lire trenta:			
		originali e copie, per ogni foglio	1 35		
		per somma superiore a lire trenta e non a lire cinquanta:			
		originali: primo foglio	2 70		
		originali: per ogni altro foglio	1 35		
		copie, per ogni foglio	1 35		
		per somma superiore a lire cinquanta e non a lire cento:			
		originali: primo foglio	4 —		
		originali: per ogni altro foglio	1 35		
		copie, per ogni foglio	1 35		
Atti avanti i pretori in materia civile	92	Atti avanti i pretori:			
		1) Citazioni per biglietto:			
		per ogni foglio	0 10		
		2) Citazioni per la convalidazione delle licenze per finita mezzadria o colonia di terreni di superficie non superiore a tre ettari:			
		per ogni foglio	1 00		
		3) Atti di procedura civile in materia di giurisdizione volontaria, contenziosa e di esecuzione, procure pure e semplici alle liti, qualunque sia la loro forma, ed in genere tutte le domande od istanze e tutti gli atti che sotto qualsivoglia denominazione si presentano ai pretori, o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli ufficiali giudiziari innanzi alle preture e quelli che si formano per delegazione di esse:			
		per ogni foglio	3 —		
		4) Domande o difese proposte per iscritto nelle cause avanti le preture, ai termini dell'art. 416 del Codice di procedura civile:	3 —		
		per ogni foglio di un solo esemplare			
		5) Memorie e note aggiunte a svolgimento delle domande, delle difese, delle comparse conclusionali o della discussione:			
		per il primo foglio di un solo esemplare	3 —		

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
Carta bollata e marche. Deve farsi uso di un foglio di carta bollata da L. 1, supplendo alla differenza mediante marche da apporsi e da annullarsi esclusivamente dagli Uffici del registro.		Art. 19, n. 27, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Articoli 21 e 22 della legge 2 luglio 1903, n. 259. Art. 1 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C.*
Carta bollata e marche. Deve farsi uso di un foglio di carta bollata da L. 2, supplendo alla differenza mediante marche da apporsi e da annullarsi esclusivamente dagli Uffici del registro.	La tassa di bollo sul primo foglio comprende la tassa di registro che era stabilita dall'art. 132 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217.	
Carta bollata e marche. Deve farsi uso di un foglio di carta bollata da L. 1, supplendo alla differenza mediante marche da apporsi e da annullarsi esclusivamente dagli Uffici del registro.		
Carta bollata.	Id.	
Carta bollata e marche. Deve farsi uso di un foglio di carta bollata da lire 1, supplendo alla differenza mediante marche da apporsi e da annullarsi esclusivamente dagli Uffici del registro.	Restano ferme le esenzioni concesse da leggi speciali.	Art. 19 della legge 13 luglio 1911 n. 720.
Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti o dall'ufficiale giudiziario con la scritturazione od impressione della data, nei modi indicati nell'art. 22 della legge.		
Carta bollata.	Le corrispondenti citazioni relative a terreni di superficie superiore a tre ettari rientrano fra gli atti di cui al seguente n. 3 di questo stesso articolo.	Art. 19, n. 11, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Articoli 1 e 5 della legge 24 dicembre 1896, n. 547. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
	Le sentenze definitive in cause di valore superiore a L. 300 ed i provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione, sono inoltre soggetti alla tassa di che ai nn. 6 e 7 di questo stesso articolo. Nella disposizione dell'art. 92, n. 3, sono comprese le note ipotecarie firmate dai cancellieri di pretura.	Art. 19, n. 31, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
Carta bollata.	Gli esemplari delle domande e difese da comunicarsi all'altra parte sono esenti da tassa (art. 57 della tabella alleg. *C*).	Id.
Carta bollata.	Gli altri fogli del primo esemplare non sono soggetti a tassa di bollo. Gli altri esemplari delle memorie o note aggiunte sono esenti dalla tassa, ma devono essere distribuiti al magistrato ed al pubblico ministero a mezzo del cancelliere, cui spetta di accertare che nei fascicoli degli atti di causa esista l'esemplare bollato nel primo foglio (art. 58 della tabella alleg. *C*).	Art. 16 della legge 13 luglio 1911, n. 720. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
Carta bollata o marche. Le marche devono essere apposte ed annullate dal cancelliere col bollo nei modi indicati nell'art. 22 della legge.		

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
			Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Segue Atti avanti i pretori in materia civile.	92	6) Sentenze definitive in materia civile e commerciale, quando il valore della causa supera L. 300:			
		per ogni sentenza, senza riguardo al numero dei fogli	3 —		
		7) Provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione:			
		per ogni provvedimento, senza riguardo al numero dei fogli:			
		a) quando il valore del provvedimento è indeterminato o non supera L. 5000	2 —		
		b) quando il valore supera L. 5000 ma non L. 50,000	5 —		
		c) quando il valore supera L. 50,000	10 —		
		8) Atti di notorietà formati avanti i pretori in materia diversa dallo stato civile:			
		per ogni foglio	4 —		
Atti avanti i tribunali e le Corti di appello in materia civile.	93	Atti avanti i tribunali e le Corti di appello:			
		1) Citazioni per biglietto:			
		per ogni foglio	0 10		
		2) Atti di procedura civile in materia di giurisdizione volontaria, contenziosa e di esecuzione, procure pure e semplici alle liti, ed in genere tutte le domande od istanze e tutti gli atti che, sotto qualsivoglia denominazione, si presentano ai tribunali civili ed alle Corti d'appello o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli ufficiali giudiziari, innanzi ai tribunali ed alle Corti medesime o quelli che si compiono per delegazione delle dette autorità giudiziarie eccettuati gli originali delle comparse conclusionali:			
		per ogni foglio.	4 —		
		3) Comparse conclusionali:			
		per ogni foglio dell'originale.	4 —		
		Inoltre:			
		per ogni procuratore con cui devono essere scambiate e per ciascun foglio dell'originale	4 —		

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
Virtuale. Le tasse sono riscosse dagli Uffici del registro insieme alla tassa di registro, ed ove questa non sia dovuta sono riscosse dal medesimo Ufficio con rilascio di bolletta da annotarsi a cura dell'Ufficio medesimo a margine della sentenza. Al pagamento sono solidalmente tenute tutte le parti in causa, i rispettivi loro procuratori e quelli che fanno uso delle sentenze, e le parti a carico delle quali sono state poste le relative spese in proporzione della loro condanna nelle medesime. Nei procedimenti interessanti lo Stato e gli altri enti e persone ammesse al gratuito patrocinio le tasse sulle sentenze sono prenotate a debito.	Il valore si determina secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile (articoli 72 a 81). La tassa è dovuta per ciascuna sentenza, indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione. Nessuna esenzione dalla tassa è ammessa sulle sentenze, ancorchè queste siano da scriversi su carta libera e vadano esenti da tassa di registro.	Articoli 1 e 3 del Regio decreto legislativo 15 novembre 1914, numero 1259.
Virtuale. Le tasse sono riscosse dagli Uffici del registro insieme alla tassa di registro, ed ove questa non sia dovuta, sono riscosse dal medesimo Ufficio con rilascio di bolletta da annotarsi a cura dell'Ufficio medesimo a margine del provvedimento.	La tassa è dovuta per ciascun provvedimento indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione. I provvedimenti di volontaria giurisdizione sono esenti nel solo caso in cui interessino persone povere, ovvero minori, interdetti o inabilitati con patrimonio non superiore a lire 3000 (art. 51 della tabella alleg. *C*).	Articoli 2 e 3 del Regio decreto legislativo 15 novembre 1914, numero 1259.
Carta bollata.	Per gli atti di notorietà riguardanti lo stato civile vedi art. 73 della presente tariffa.	Art. 21 della legge 7 luglio 1911, n. 720. Art. 1 del Regio decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti o dall'ufficiale giudiziario con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	Per gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza del tribunale delle acque pubbliche, comprese le difese scritte e comparse scambiate fra le parti, si applicano le tasse stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi delle Corti d'appello. ——— Restano ferme le esenzioni concesse da leggi speciali.	Art. 38 del regolamento di procedura approvato col decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1917, numero. 85. Art. 19 della legge 13 luglio 1911, n. 720.
Carta bollata.	Le sentenze definitive ed i provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione sono inoltre soggetti alle tasse di che ai nni 5 e 6 di questo stesso articolo. Per gli atti da compiersi nei procedimenti di stima, di che negli articoli 24 a 28 del testo unico sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, e 18 e 19 della legge 23 aprile 1911, n. 509, vedi art. 101 della presente tariffa. Nella disposizione dell'art. 93, n. 2, sono comprese le note ipotecarie firmate dai cancellieri dei tribunali e delle Corti d'appello.	Art. 19, n. 41, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 16 della legge 13 luglio 1911, n. 720. Art. 1 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
Carta bollata.		
Marche. Le marche applicate sull'originale devono annullarsi dal cancelliere col bollo d'ufficio nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	Le copie delle comparse conclusionali, che i procuratori si scambiano all'udienza nelle cause civili a rito sommario, per le quali copie la tassa di bollo è compenetrata nell'originale, sono scritte in carta libera, ma i procuratori devono scrivere in margine al primo foglio dell'originale il numero dei procuratori coi quali la comparsa è da scambiarsi. Il cancelliere che assiste all'udienza, prima di ricevere dai procuratori le comparse, deve accertarsi che il numero delle marche apposte su ciascun foglio dell'originale corrisponda al numero dei procuratori, coi quali la comparsa fu scambiata. Le comparse originali senza le marche da bollo o con marche insufficienti, o con marche che non siano state debitamente annullate dal cancelliere, sono considerate scritte su carta con bollo insufficiente.	

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
			Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Segue **Atti avanti i tribunali e le Corti di appello in materia civile.**	*Segue* 93	4) Memorie e note aggiunte a svolgimento delle comparse conclusionali e della discussione:			
		per il primo foglio di un solo esemplare	4 —		
		5) Sentenze definitive in materia civile e commerciale:			
		per ogni sentenza senza riguardo al numero dei fogli:			
		a) quando il valore della causa è indeterminato, o non supera L. 5000.	5 —		
		b) quando il valore supera L. 5000 ma non L. 50.000 . .	10 —		
		c) quando il valore supera L. 50.000	20 —		
		6) Provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione:			
		per ogni provvedimento senza riguardo al numero dei fogli:			
		a) quando il valore del provvedimento è indeterminato o non supera L. 5000.	2 —		
		b) quando il valore supera L. 5000 ma non L. 50.000 . .	5 —		
		c) quando il valore supera L. 50.000	10 —		
		7) Domande per l'ammissione agli incanti, nei procedimenti ordinari di esecuzione immobiliare di cui all'art. 662 e seguenti del Codice di procedura civile.	4 —		
Atti avanti le Corti di cassazione in materia civile.	94	Atti avanti le Corti di cassazione:			
		1) Atti di procedura civile, in materia di giurisdizione volontaria e contenziosa, procure pure e semplici alle liti, ricorsi, controricorsi ed in genere tutte le domande od istanze, che, sotto qualsiasi denominazione, si presentano alle Corti di cassazione o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli ufficiali giudiziari innanzi alle Corti medesime o per delegazione di esse:			
		per ogni foglio.	5 —		
		2) Memorie e note aggiunte a svolgimento dei ricorsi e controricorsi:			
		per il primo foglio di un solo esemplare	5 —		
		3) Sentenze definitive in materia civile e commerciale:			
		per ogni sentenza:			
		a) quando il valore della causa è indeterminato, o non supera L. 5000.		5 —	
		b) quando il valore supera L. 5000 ma non L. 50,000 . .		10 —	
		c) quando il valore supera L. 50,000		20 —	
Atti prodotti in giudizio . . .	95	Documenti di ogni specie, già soggetti a registrazione solo in caso d'uso, con la tassa fissa di cui all'art. 104, della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217, quando debbano essere prodotti in giudizio innanzi i pretori, i tribunali e le Corti di appello o di cassazione, o quando si vogliano inserire in atti delle rispettive cancellerie giudiziarie:			
		se il documento non sia stato volontariamente registrato, per il solo primo foglio.	2 —		

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate dal cancelliere col bollo d'ufficio nei modi indicati nell'art. 22 della legge.	Gli altri fogli del primo esemplare non sono soggetti alla tassa di bollo. Gli altri esemplari delle memorie o note aggiunte sono esenti dalla tassa, ma devono essere distribuiti ai magistrati giudicanti ed al pubblico ministero per mezzo del cancelliere, cui spetta di accertare che nei fascicoli degli atti di causa esista l'esemplare bollato.	
Virtuale. Le tassé sono riscosse dagli Uffici del registro insieme alla tassa di registro, ed ove questa non sia dovuta, sono riscosse dal medesimo Ufficio con rilascio di bolletta da annotarsi a cura dell'Ufficio medesimo a margine della sentenza. Nei procedimenti interessanti lo Stato e gli altri enti e persone ammesse al gratuito patrocinio le tasse sulle sentenze sono prenotate a debito.	Il valore si determina secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile (articoli 72 a 81). La tassa è dovuta per ciascuna sentenza, indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione. Nessuna esenzione dalla tassa è ammessa sulle sentenze ancorchè queste siano da scriversi su carta libera e vadano esenti da tassa di registro.	Articoli 1 e 3 del R. decreto legislativo 15 novembre 1914, n. 1259.
Virtuale. Le tasse sono riscosse dagli Uffici del registro insieme alla tassa di registro, ed ove questa non sia dovuta, sono riscosse dal medesimo Ufficio con rilascio di bolletta da annotarsi a cura dell'Ufficio medesimo a margine del provvedimento.	La tassa è dovuta per ciascun provvedimento indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione. I provvedimenti di volontaria giurisdizione sono esenti quando interessano persone povere, ovvero minori, interdetti o inabilitati con patrimonio non superiore a L. 3000 (art. 51 della tabella alleg. C).	Articoli 2 e 3 del R. decreto legislativo 15 novembre 1914, n. 1259.
Carta bollata.	Le sentenze definitive sono inoltre soggette alla tassa di cho al n. 3 di questo stesso articolo.	Art. 20 della legge 13 luglio 1911, n. 720. Art. 1 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
Carta bollata.		
Carta bollata o marche. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate dal cancelliere col bollo d'Ufficio nel modo indicato nell'art. 22 della legge.	Gli altri fogli del primo esemplare non sono soggetti a tassa di bollo. Gli altri esemplari delle memorie o note aggiunte sono esenti dalla tassa, ma devono essere distribuiti ai magistrati giudicanti ed al pubblico ministero per mezzo del cancelliere, cui spetta di accertare che nei fascicoli degli atti di causa esista l'esemplare bollato sul primo foglio (articolo 58 della tabella alleg. *C*.	Art. 19, n. 41, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 16 della legge 13 luglio 1911, n. 720. Articoli 6 e 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Virtuale. Le tasse sono riscosse dagli Uffici del registro insieme alla tassa di registro, ed ove questa non sia dovuta, sono riscosse dal medesimo Ufficio con rilascio di bolletta da annotarsi a cura dell'Ufficio medesimo a margine della sentenza. Nei procedimenti interessanti lo Stato e gli altri enti e persone ammesse al gratuito patrocinio le tasse sulle sentenze sono prenotate a debito.	Il valore si determina secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile (articoli 72 a 81). La tassa è dovuta per ciascuna sentenza indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione. Nessuna esenzione dalla tassa è ammessa sulle sentenze, ancorchè queste siano da scriversi su carta libera e vadano esenti da tassa di registro.	Articoli 1 e 3 del R. decreto legislativo 15 novembre 1914, numero 1259.
Marche. Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	Questa tassa sta in luogo di quella fissa di registro portata dagli articoli 47 e 148, ultimo comma, della legge 20 maggio 1897, n. 217, combinati con l'art. 104 dell'annessavi tariffa, ed è perciò dovuta indipendentemente dall'ordinaria tassa di bollo cui i documenti siano soggetti fin dall'origine. Per gli atti di cui all'art. 148 della legge 20 maggio 1897, n. 217, la tassa di	Art. 13 della legge 23 aprile 1911, n. 509. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
			Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Atti della giustizia amministrativa	96	**Atti della giustizia amministrativa:**			
		1) Istanze, petizioni, ricorsi principali ed incidentali, memorie, decisioni, provvedimenti di qualsivoglia natura, anche non definitivi ed atti in genere dei procedimenti in sede giurisdizionale, comprese le relazioni delle notificazioni, da chiunque eseguite avanti:			
		a) **il Consiglio di Stato e la Corte dei conti:**			
		Originali e copie, per ogni foglio	5 —		
		b) **la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di prefettura:**			
		Originali e copie, per ogni foglio	3 —		
		2) Atti dei procedimenti riflettenti le tasse locali:			
		Originali e copie, per ogni foglio	1 —		
Atti avanti le altre giurisdizioni speciali	97	**Sentenze, decreti, atti, dichiarazioni e provvedimenti di giurisdizione contenziosa e volontaria davanti a qualsiasi altro tribunale collegiale, Consiglio o Corte o Comitato, firmati da qualsivoglia giudice, avvocato, procuratore, notaio delegato, perito, cancelliere, ufficiale giudiziario o dalle parti, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento della causa ed all'esecuzione dei provvedimenti anzidetti:**			
		Originali e copie, per ogni foglio	2 —		
Atti dei giudizi dinanzi al Collegio dei probi-viri.	98	**Copie dei verbali di conciliazione formati avanti il Collegio dei probi-viri, di che nella legge 15 giugno 1893, n. 295, quando il verbale ponga in essere una convenzione per un valore superiore a L. 200, o per un valore indeterminato, e quando l'obbligazione relativa non rimanga estinta col verbale medesimo:**			
		per ogni foglio	2 —		
Atti dei giudizi arbitrali . .	99	**Atti dei giudizi arbitrali:**			
		1) Compromessi, istanze, comparse che si presentano dalle parti agli arbitri; provvedimenti e decisioni emessi dai medesimi:			
		originali e copie, per ogni foglio:			
		a) **se il valore della causa è di competenza del conciliatore.**	1 —		
		b) **se di competenza del pretore**	3 —		
		c) **se di competenza del tribunale**	4 —		
		2) Memorie presentate agli arbitri a svolgimento delle comparse:			
		per il primo foglio di un solo esemplare:			
		a) **se il valore della causa è di competenza del pretore** . .	3 —		
		b) **se di competenza del tribunale**	4 —		
Atti **stragiudiziali**	100	Atti degli ufficiali giudiziari formati fuori della materia di giurisdizione contenziosa, volontaria e di esecuzione:			
		per ogni foglio	3 —		

Modo di pagamento 7	Note 8	Fondi 9
	cui al presente articolo è dovuta solo in quanto l'uso si faccia dai terzi od anche dagli stessi interessati, se intendano valersi dell'atto come di documento in giudizio separato e per effetti diversi da quelli ai quali l'atto stesso era destinato; ma se degli stessi documenti debba farsi allegazione, oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola tassa, qualunque sia il numero dei documenti. Per gli atti soggetti a bollo solo in caso d'uso, la tassa di cui al presente articolo è regolata dalla parte III di questa tariffa.	
Carta bollata.		Art. 17 della legge 13 luglio 1911, n. 720. Art. 10 del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata.		
Carta bollata.	Per gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza del tribunale delle acque pubbliche vedi la prima nota contrapposta all'art. 93 della presente tariffa.	Art. 19, n. 20, della legge 13 settembre 1874, n. 2077. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata.		Art 19, n. 30, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata.	Gli atti ed i verbali di remissione di querela devono redigersi separatamente per ogni desistente.	Art. 11 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
Carta bollata.	Per le copie di compromessi da presentarsi all'Ufficio del registro per gli effetti della registrazione si applicano le tasse di cui agli articoli 21 e 22 della presente tariffa.	Articoli 16 e 18 della legge 13 luglio 1911, n. 720. Art. 10, ultimo comma, del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Marche. Le marche, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati dall'art. 22 della legge.	Gli altri fogli del primo esemplare non sono soggetti a tassa di bollo. Gli altri esemplari sono pure esenti da tassa di bollo (art. 59 della tabella allegato *C*).	
Carta bollata.	Per gli originali degli atti di protesto cambiario vedi l'art. 34 della presente tariffa.	Art. 19, n. 34, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tariffa 2	Indicazione degli atti soggetti a tassa 3	Tasse dovute Fisse 4	Graduali 5	Proporzionali 6
Atti nei procedimenti di stima per tasse di registro.	101	**Atti nei procedimenti di stima, di che negli articoli 24 a 28 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato col R. decreto 20 maggio 1897, n. 217, e negli articoli 18 e 19 della legge 23 aprile 1911, n. 509:**			
		per ogni foglio	3 —		
Procedimenti per la riscossione delle entrate dello Stato e di altri enti pubblici.	102	**Atti del procedimento coattivo ed esecutivo per la riscossione:** delle entrate patrimoniali dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di religione e beneficenza di Roma, degli Economati generali e dei Subeconomati dei benefici vacanti, delle Provincie e dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza;			
		dei proventi di demanio pubblico e dei pubblici servizi dello Stato e degli altri enti sopra indicati;			
		delle tasse sugli affari:			
		a) quando la somma, oggetto del procedimento, supera L. 30 e non L. 100, per ogni foglio	0 30		
		b) quando supera L. 100:			
		nel procedimento mobiliare, per ogni foglio	3 —		
		nel procedimento immobiliare, per ogni foglio	4 —		
Credito fondiario	103	**Atti per il procedimento di esecuzione, a cominciare dal precetto, ai termini del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646:**			
		per ogni foglio	1 —		
Atti in materia penale	104	**Atti formati o richiesti da chi si costituisce parte civile in un giudizio penale, escluse le citazioni dei testimoni e dei periti:**			
		nelle cause avanti:			
		le preture . . . per ogni foglio	3 —		
		i tribunali e le Corti d'appello . . . id.	4 —		
		le Corti di cassazione . . . id.	5 —		
	105	**Atti e verbali di remissione di querela, contenenti o no l'accettazione del querelato:**			
		per ogni foglio	4 —		
		per ogni desistente	10 —		
	106	Sentenze di condanna in materia penale:			
		per ogni sentenza, senza riguardo al numero dei fogli:			
		1) Quando il condannato è uno solo:			
		a) in caso di condanna alla pena degli arresti o dell'ammenda:			
		sulla sentenza del pretore	10 50		
		id. del tribunale in appello	21 —		
		id. del tribunale in prima istanza	26 25		
		id. della Corte di appello	31 50		
		id. della Corte d'assise	52 50		
		b) in caso di condanna ad altre pene:			
		sulla sentenza del pretore	31 50		
		id. del tribunale in appello	52 50		
		id. del tribunale in prima istanza	63 —		
		id. della Corte di appello	78 75		
		id. della Corte d'assise	105 —		

Modo di pagamento 7	Note 8	Fondi 9
Carta bollata.	Per gli atti formati nell'interesse dello Stato vedi art. 39 della legge.	Art. 19, n. 32, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
	Quando la somma per cui si procede non superi lire trenta gli atti del procedimento sono esenti da tassa di bollo giusta l'articolo 10 della tabella allegato *C*.	Articoli 29 e 31 del testo unico 14 aprile 1910, n. 639. Art. 19, nn. 31 e 41, ed art. 84 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 1 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata.	Per gli atti formati nell'interesse dello Stato e delle altre Amministrazioni di cui all'art. 39 della legge è ammessa la prenotazione della tassa giusta l'articolo medesimo.	
Carta bollata.	La facoltà di scrivere su carta bollata da una lira gli atti per il procedimento di esecuzione è estesa a tutti gli atti di procedura posti in essere dai crediti fondiari, o che seguano anche ad istanza delle parti in occasione di trasformazione di mutui o costituzione di mutui nuovi, compresi gli atti dei giudizi incidentali; ancorchè riguardino questioni di merito, in tutti i gradi di giurisdizione e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti, come pure agli atti d'immissione in possesso di stabili aggiudicati ai crediti fondiari, in seguito a subaste promosse sia dai medesimi, sia da terzi.	Art. 19, n. 9, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 59, testo unico del 16 luglio 1905, n. 646. Art. 28, del testo unico 29 aprile 1910, n. 204. Art. 11 della legge 22 dicembre 1905, n. 502. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Carta bollata.		Art. 19, n. 33, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*. Art. 19, n. 43, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 1 del Regio decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, alleg. *C*, ed articolo 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, numero 1525, allegato *C*.
Carta bollata.	Gli atti ed i verbali di remissione di querela devono redigersi separatamente per ciascun desistente.	Art. 11 del Regio decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
Virtuale. La tassa viene corrisposta insieme alle spese del procedimento, con le norme stabilite dall'art. 161 del Codice di procedura penale.	La tassa è dovuta indipendentemente dalla tassa di bollo da corrispondersi per gli atti e verbali di remissione della querela e da quella dovuta in virtù dell'art. 108 della presente tariffa.	Art. 11, secondo comma del Regio decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
Virtuale. Le tasse vengono iscritte nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado, e sono riscosse insieme alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, se ve ne siano, nei modi stabiliti dalla legge 29 giugno 1882, n. 835, per le tasse sugli atti giudiziari	Le tasse contro indicate sono dovute solidalmente da tutti i condannati per uno stesso reato. Sono esenti dalla tassa le sentenze per contravvenzioni a regolamenti di polizia locale, urbana e rurale, menzionate nell'art. 131, n. 6, della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico).	Art. 6 della legge 10 aprile 1892, n. 191. Art. 3 del R. decreto 14 gennaio 1909, n. 22. Art. 1 della legge 28 luglio 1911, n. 842. Articoli 1 e 2 del R. decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1155.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Segue: Atti in materia penale	*Segue* 106	2) Quando i condannati con una sola sentenza sono due.	le tasse di cui al n. 1) aumentate della metà		
		3) Quando i condannati con una sola sentenza sono tre o più.	le tasse di cui al n. 1) raddoppiate		
	107	Sentenze della Corte di Cassazione che rigettano o dichiarano inammissibile il ricorso della parte:			
		per ogni sentenza, senza riguardo al numero dei fogli:			
		quando il condannato è uno solo.	26 25		
		quando i condannati sono due	39 37		
		quando i condannati sono tre o più	52 50		
	108	Sentenze ed altri provvedimenti di proscioglimento nei reati perseguibili a querela di parte a termini degli articoli 161 e 429 del Codice di procedura penale.	sono dovute le stesse tasse di cui all'articolo precedente		
	109	Decreti penali, emessi a norma dell'art. 298 del Codice di procedura penale, nei procedimenti per le contravvenzioni di competenza del pretore:			
		per ogni decreto, senza riguardo al numero dei fogli:			
		per ciascuna persona condannata	10 50		
Certificati del casellario giudiziale	110	Certificati del casellario giudiziale:			
		per ogni foglio	4 —		
Atti per il componimento delle contravvenzioni	111	Atti per il componimento delle contravvenzioni:			
		1) Atti di offerta per componimento delle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale:			
		Originali e copie, per ogni foglio	1 —		
		2) Obbligazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti:			
		Originali, per ogni foglio	2 —		
		Copie { per il primo foglio	3 —		
		Copie { per ogni altro foglio	2 —		

Modo di pagamento 7	Note 8	Fondi 9
	Le tasse controindicate sono a carico del querelante. La tassa non è dovuta quando l'assoluzione del querelato sia pronunciata per prescrizione verificatasi dopo la presentazione della querela.	
Virtuale. Le tasse vengono iscritte nei registri di cancelleria della pretura, e sono riscosse insieme alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, se ve ne siano, nei modi stabiliti dalla legge 29 giugno 1882, n. 835, per le tasse sugli atti giudiziari.	Al pagamento della tassa sono tenuti in solido tutti i condannati per uno stesso reato, ed il giudice può disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna, a norma e con gli effetti degli articoli 423 e 424 del Codice di procedura penale, soltanto a condizione che i condannati versino l'importo delle tasse dovute sul decreto di condanna. Sono esenti da tassa i decreti per contravvenzioni a regolamenti di polizia locale, urbana e rurale, menzionati nell'articolo 131, n. 6, della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico).	Art. 9 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C.* Art. 10 del testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261. Articoli 1 e 2 del R. decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1155
Carta bollata	La tassa si applica anche ai certificati civili concernenti le dichiarazioni d'interdizione, d'inabilitazione e di fallimento, e le condanne penali che importino, per declaratoria del giudice o per ministero di legge, l'interdizione legale. Per i certificati penali non ricavati dal casellario giudiziale si applica la tassa stabilita dall'art. 86 della presente tariffa.	Art. 1 della legge 30 gennaio 1902, n. 87. Art. 28 del regolamento 15 ottobre 1905, n. 548. Art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 720. Art. 1 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C.*
Carta bollata.		Art. 19, n. 8, della legge 4 luglio 1907, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*
Carta bollata		Art. 19, nn. 25 e 38, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C.*

TARIFFA GENERALE. — PARTE II. — Atti e scritti pei quali

CATEGORIA degli atti 1	Articolo della tariffa 2	Indicazione degli atti 3	Tassa dovuta 4
Atti relativi alla riscossione delle imposte dirette	112	Atti giudiziari promossi ad istanza degli esattori e dei ricevitori provinciali in occasione od in conseguenza di procedimenti esecutivi per la riscossione delle imposte erariali, provinciali e comunali.	Le tasse sono ridotte alla metà di quelle ordinarie
Atti relativi al credito agrario	113	Atti di qualunque natura derivanti dal titolo II della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, esclusi quelli di cui all'art. 67 della presente tariffa ed all'art. 18 della tabella (allegato *C*).	Le tasse sono ridotte alla metà di quelle ordinarie stabilite nella parte I della presente tariffa
	114	Atti di qualunque natura previsti dalle leggi sul credito agrario 7 luglio 1901, n. 334, nelle provincie meridionali del continente, 28 luglio 1902, n. 342, e 10 novembre 1907, n. 844, nell'isola di Sardegna; 21 dicembre 1902, n. 542, nel Lazio, 2 gennaio 1910, n. 7, nelle Marche e nell'Umbria, e 6 luglio 1912, n. 802, nella Liguria.	Id.
	115	Atti di qualunque natura, di cui all'art. 22, secondo comma, della legge 29 marzo 1906, n. 100, che istituisce presso il Banco di Sicilia una sezione per l'esercizio del credito agrario, posti in essere per le operazioni di credito agrario compiute così dagli Istituti intermediari, come direttamente dal Banco di Sicilia, o derivanti dalle stesse operazioni.	Id.
	116	Cartelle agrarie emesse da Società e da Istituti esercenti il credito agrario, a sensi della legge 23 gennaio 1887, n. 4276: per ogni cartella da L. 100 . . . . id. da L. 200	 L. 0,10 » 0,20
Atti per anticipazioni o sovvenzioni contro pegno.	117	Atti che si fanno dalle Casse di risparmio, Società ed Istituti e dalle Case private di pegno, per le operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori	Le tasse di bollo sono compenetrate nella tassa speciale sulle operazioni controindicate, stabilita in surrogazione delle tasse di bollo e di registro
Atti relativi ad operazioni di assicurazione.	118	Polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamenti ed altri atti qualsiansi staccati da registri a madre e figlia, o rilasciati sopra ogni altra sorta di carta anche stampata, di cui si servono le Società o Compagnie di assicurazione ed altri assicuratori per le operazioni di assicurazioni non marittime indicate nell'art. 13 della legge 26 gennaio 1896, n. 44.	Le tasse di bollo sono compenetrate nelle tasse di assicurazione.
Atti relativi al Credito fondiario.	119	Contratti relativi ai prestiti con ammortizzazioni concessi dagli Istituti di credito fondiario. Inoltre: *a)* le accettazioni di delegazione di pagamento di mutui fatte dall'Istituto creditore; *b)* gli atti di consenso a riduzione, cancellazione, surrogazione, cessione di grado, cancellazione e reiscrizione d'ipoteche, fatti dopo il contratto condizionale di mutuo, allo scopo che l'Istituto consegua la prima ipoteca; *c)* gli atti di dismissioni di crediti ipotecari e di cancellazione delle relative ipoteche, fatti col provento del mutuo e collo scopo indicato alla lettera *b*; *d)* gli atti di proroga della minor mora, convenuta nell'atto di mutuo e gli atti di riduzione della mora a termine minore del convenuto; *e)* gli atti relativi all'iscrizione delle ipoteche giudiziali e suppletive; *f)* gli atti di quietanza e di cancellazione parziale o totale dell'ipoteca a garanzia del mutuo; e in generale tutti gli atti che siano connessi col contratto o da esso necessariamente dipendenti.	Le tasse sono compenetrate nel compenso annuo che gli Istituti di credito fondiario pagano a titolo di abbonamento delle tasse di bollo, registro, ipotecarie ed altre di qualunque specie.
	120	Cartelle fondiarie emesse dagli Istituti di credito fondiario.	La tassa di bollo è compenetrata nel compenso suddetto che comprende, a titolo di abbonamento, anche le tasse dovute per l'emissione delle cartelle fondiarie.

la normale tassa di bollo è ridotta, od ha una speciale struttura. Allegato **A** *Parte II.*

Modo di pagamento	Note	Fonti
5	6	7
Virtuale mediante prenotazione a debito.	Le tasse prenotate a debito si ricuperano in confronto della parte soccombente quando questa non sia l'esattore. Quanto agli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare, vedi art. 11 della tabella allegato *C.*	Articoli 70 e 99 legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico).
Carta bollata e marche. Deve farsi uso di fogli di carta bollata supplendo, ove occorra, alla differenza mediante marche da apporsi e da annullarsi esclusivamente dagli Uffici del registro.	Questa disposizione è applicablie anche al caso in cui i proprietari concedano un'ipoteca a favore degli Istituti che fanno loro un imprestito agrario a conto corrente, in conformità del titolo I della legge 23 gennaio 1887 contro indicata.	Art. 21 legge 4 luglio 1897, n. 414.
Id.	—	Art. 5 legge 21 dicembre 1902, n. 542. Articoli 22 e 28 legge 29 marzo 1906, n. 100. Art. 24 legge 10 novembre 1907, n. 844. Articoli 22 e 25 legge 2 gennaio 1910, n. 7. Articoli 5 e 6 legge 6 luglio 1912, n. 802.
Id.	—	Art. 22 legge 29 marzo 1906, n. 100.
Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga corrisposta mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	In questa tassa è compenetrata quella annuale di negoziazione.	Art. 80 legge 4 luglio 1897, n. 414.
—	La tassa speciale non esclude l'obbligo del bollo nè per le cambiali che si emettessero a maggiore garanzia delle anticipazioni o sovvenzioni, nè per gli assegni bancari e gli altri titoli che fossero emessi per lo svolgimento di tali operazioni.	Art. 82 legge 4 luglio 1897, n. 414. Legge 7 aprile 1898, n. 116. Art. 1, allegato *C*, alla legge 31 dicembre 1907, n. 804.
—	Rispetto alle assicurazioni di trasporti promiscui per mare e per terra, laghi o fiumi, quando in ragione del tratto di mare e di terra da percorrersi, prevalga in esse il rischio marittimo, sono dovute le normali tasse di bollo, oltre le tasse di assicurazione stabilite per le assicurazioni marittime.	Art. 15 legge 26 gennaio 1896, n. 44.
	I conti correnti con garanzia ipotecaria sono soggetti alle tasse ordinarie.	Art. 27 legge 16 luglio 1905, n. 646.
		Art. 27 legge 16 luglio 1905, n. 646.

TARIFFA GENERALE. PARTE III. — **Atti e ma debbono assoggettarsi a bollo, prima di farne uso,**

Categoria degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti	Casi d'uso nei quali è obbligatoria la bollazione
1	2	3	4
Atti riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli enti pubblici.	121	Registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Stato e del pubblico servizio, che non siano specificatamente contemplati fra quelli soggetti al bollo sin dal momento della loro formazione; e trattandosi di contratti, quelli pei quali la tassa di bollo sia ad intero carico dello Stato, giusta l'art. 9 della legge. Atti d'asta, contratti di esattoria e cauzioni di che nella legge 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette.	Quando se ne voglia fare uso: davanti: i conciliatori . . . . i pretori . . . . i tribunali, le Corti d'appello e le Corti di cassazione . . . nei procedimenti in sede giurisdizionale, davanti: il Consiglio di Stato e la Corte dei conti . . . . le Giunte provinciali amministrative ed i Consigli di prefettura in ogni altro caso, a senso dell'art. 2 della legge . . . . Rispetto agli atti, scritti, carte e registri di cui nella prima parte del presente articolo, se il documento debba venire prodotto in giudizio innanzi i pretori, i tribunali e le Corti d'appello o di cassazione, od essere inserito negli atti delle rispettive cancellerie, qualora tale uso voglia farsi dai terzi, od anche dagli stessi interessati, ma per valersi dell'atto come di documento in giudizio separato e per effetti diversi da quelli ai quali l'atto stesso era destinato, è inoltre dovuta: se l'atto non sia già stato volontariamente registrato, la tassa di
	122	Ricorsi o gravami, nell'interesse della legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni di ufficio; quelli sulla condotta illegale degli agenti pubblici e scritti o deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta.	Quando se ne voglia fare uso: davanti: i conciliatori . . . . i pretori . . . . i tribunali, le Corti d'appello e le Corti di cassazione . . nei procedimenti in sede giurisdizionale, davanti: il Consiglio di Stato e la Corte dei conti . . . . le Giunte provinciali amministrative ed i Consigli di prefettura in ogni altro caso, a senso dell'art. 2 della legge . . . . Se il documento debba da chiunque e per qualunque scopo venire prodotto in giudizio innanzi i pretori, i tribunali e le Corti d'appello o di cassazione, od essere inserito negli atti delle rispettive cancellerie, è inoltre dovuta: se l'atto non sia stato già volontariamente registrato, la tassa di
	123	Atti e scritti prodotti contro la formazione delle liste, elenchi e ruoli concernenti l'ufficio di giurato, ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, e quelli prodotti per le scuse relative.	Quando se ne voglia fare uso: nei procedimenti in sede giurisdizionale davanti: il Consiglio di Stato e la Corte dei conti . . . . le Giunte provinciali amministrative ed i Consigli di prefettura. in ogni altro caso, a senso dell'art. 2 della legge . . . .

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
Marche. Le marche, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dal girante mediante la scritturazione della firma apposta per la girata od altra firma ripetuta dallo stesso girante.	Sono esenti da tassa le girate apposte sugli assegni bancari emessi in conformità del Codice di commercio (art. 34 della tabella alleg. *C*).	Art. 4 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*. Art. 3, n. 2, del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere annullate con la firma della persona che vi appone la girata, il visto di presentazione o la quietanza o che ne fa altrimenti uso per la prima volta nel Regno, nel modo indicato all'art. 167 della presente tariffa.	Nella tassa è compresa quella della relativa quietanza.	Art. 2, n. 4, ed articoli 18 e 24 § 2 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Articoli 3, lett. *c*) e 7 del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
Marche a tassa graduale e *visto* per bollo. Quando la tassa venga corrisposta mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio del registro. Si fa eccezione per gli assegni d'importo non superiore a lire diecimila o a lire cinquemila, secondo che la scadenza non ecceda od ecceda i sei mesi, per i quali l'apposizione e l'annullamento delle marche oltrechè dagli Uffici del registro possono essere fatti nel modo indicato all'art. 167 della presente tariffa dalla persona che per la prima volta fa uso dell'assegno nel Regno.	La tassa fissa di centesimi 10 rappresenta la tassa di quietanza.	Articoli 2, n. 4, e 24 § 1°, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 3, lett. *c*) del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*. Art. 3 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *F*.
Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate da chi ne fa uso con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 22 e 24 della legge.	Nella tassa graduale è compresa quella della relativa quietanza.	Art. 7 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute: Fisse	Graduali	Proporzionali
1	2	3	4	5	6
Protesti cambiari	171	Atti di protesto cambiario provenienti dall'estero:			
		originali e copie, per ogni foglio:			
		quando la somma della cambiale non supera L. 50	0 30		
		quando supera L. 50 e non L. 100	1 —		
		id. » 100 e non » 500	2 —		
		id. » 500 e non » 2000	3 —		
		id. » 2000	5 —		
Polizze di carico e lettere di vettura	...	Polizze di carico e lettere di vettura provenienti dall'estero.	...	...	...
Note, conti e fatture	172	Note, conti e fatture, anche se sprovviste di sottoscrizione, provenienti dall'estero:			
		per ogni nota, conto o fattura, quando la somma supera lire:			
		5 e non L. 10		0 05	
		10 e non » 100		0 10	
		100 e non » 1,000		0 20	
		1,000 e non » 5,000		0 30	
		5,000 e non » 10,000		0 40	
		10,000 o la somma sia indeterminata		0 50	
	173	Quietanze sui vaglia postali esteri ordinari e telegrafici:			
		per qualsiasi somma	0 05		
	174	Estratti o copie di conti, lettere di accreditamento od addebitamento di somme per qualsiasi titolo, ed i relativi benestare, provenienti dall'estero:			
		per ogni esemplare e per qualsiasi somma	0 10		
Atti della marina mercantile.	175	Atti di nazionalità, ruoli d'equipaggio, giornali nautici tenuti dai capitani di marina mercantile, certificati di stazza, delle navi mercantili; documenti per la iscrizione fra la gente di mare di qualsiasi categoria, titoli e certificati per l'esercizio dei mestieri marittimi, quando provengano dall'estero:			
		originali e copie, per ogni foglio:			
		quando la dimensione non supera decimetri quadrati 14	1 —		
		id. supera decimetri quadrati 14 e non 20	2 —		
		id. supera decimetri quadrati 20 e non 30	3 —		
		id. supera decimetri quadrati 30	5 40		
Altri atti e scritti	176	Altri atti e scritti provenienti dall'estero, qualora gli atti e scritti corrispondenti siano soggetti nello Stato a tassa di bollo sino dall'origine:			
		originali e copie, per ogni foglio:			
		quando la dimensione non supera decimetri quadrati 14	1 —		
		id. supera decimetri quadrati 14 e non 20	2 —		
		id. supera decimetri quadrati 20 e non 20	3 —		
		id. supera decimetri quadrati 30	5 40		

Modo di pagamento 7	Note 8	Fonti 9
Marche. Le marche, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti che dell'atto fanno uso nel Regno, con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 22 e 24 della legge.		Art. 2, n. 4, articoli 18 e 24, § 4, ed art. 84 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 3 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato C. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Marche. Le marche, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte mediante scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 22 e 24 della legge.	Vedi articoli 199 e 201 della presente tariffa.	Art. 3, n. 2, del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
Marche. Le marche devono essere annullate col bollo dell'ufficio postale che provvede al pagamento.		Articoli 3 e 4 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
Marche. Le marche, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente da chi ne fa uso mediante scritturazione od impressione della data, nei modi indicati negli articoli 22 e 24 della legge.		Art. 3, lett. *a)* del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.
Marche. Le marche, oltrechè dagli uffici del registro possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 22 e 24 della legge.		Art. 2, n. 4, ed articoli 18 e 24, § 4, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 9 della legge 13 giugno 1910, n. 306. Art. 1 del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.
Marche. Le marche, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 22 e 24 della legge.	Per gli atti e scritti provenienti dall'estero i cui corrispondenti non siano soggetti nello Stato a tassa di bollo sino dall'origine, sono, nei casi d'uso, di che ai primi tre numeri dell'art. 2 della legge, da applicarsi le tasse di cui alla parte III della tariffa generale.	Art. 2, n. 4, articoli 18 e 24, § 4, della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 1 del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*. Art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.

TARIFFA GENERALE. — PARTE V — **Tasse**

RETI, LINEE o mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti				
		Oggetto del trasporto e documenti relativi		Esercizio	Modi di pagamento
1	2	3		4	5
Ferrovie dello Stato a scartamento ordinario ed a scartamento ridotto.	177	**Persone** . . . . *a)*	Biglietti per viaggiatori	**Esercizio ordinario ed esercizio economico.**	**Virtuale**
		b)	Biglietti per viaggiatori di ultima classe, compresa in ogni caso la III classe, per il percorso di 10 chilometri (chilometri 20 se per andata e ritorno) il cui importo sia superiore a 50 centesimi	Id.	Id.
		c)	Biglietti di abbonamento a tempo determinato.	Id.	Id.
Ferrovie dello Stato a scartamento ordinario.	178	Bagagli, cani e velocipedi.	Scontrini di spedizione, contromarche e riscontri per bagagli, cani e velocipedi	Id	Id.
	179	Merci	Note o richieste di spedizione, lettere di porto, riscontri, lettere di vettura, fogli di via per merci, qualunque sia l'importo del trasporto:	Id.	Id.
			a grande velocità:		
			a) di pacchi ferroviari: per ogni pacco.	Id.	Id.
			b) di merci (esclusi i giornali) tassate con tariffa senza vincolo di peso, di valori e di bestiame a capo: per ogni spedizione.	Id.	Id.
			c) di merci di cui alla lettera *b)* del presente articolo, quando siano applicate le tasse minime per spedizione: per ogni spedizione	Id.	Id.

(1) Sovratasse sui trasporti stabilite a titolo di « addizionali » a favore dei danneggiati dal terremoto 28-XII-1908, giusta le leggi: sono applicabili fino a tutto l'anno 1923. Esse sono interamente devolute allo Stato in forza del R. decreto 22-X-1914, n. 1155.
(2) Sovratassa di guerra sulle polizze di carico nei trasporti marittimi, esclusi quelli effettuati dalle ferrovie dello Stato, decreto
(3) Tassa straordinaria di bollo sui trasporti di cose effettuati con le ferrovie e con le tramvie intercomunali, esclusi i trasporti esearticolo unico.

di bollo sui documenti per i trasporti. Allegato **A** (*Parte V*).

Tasse, addizionali, sopratasse di guerra e tasse straordinarie dovute sia sui prezzi di trasporto soggetti alla tassa erariale di cui alle leggi 6-IV 1862, n. 542, 14-VI 1874, n. 1915, e 29-III 1900, n. 101, sia sugli importi della medesima natura relativi a trasporti esenti o non soggetti a tassa erariale, sia sui singoli documenti										Note	Fonti
Tasse ordinarie			Addizionali (1)		Sopratasse di guerra (2)	Tassa straordinaria (3)	Importo complessivo del bollo per ciascuna delle misure proporzionale, graduale e fissa				
Proporzionale per ogni cento lire	Graduali	Fisse	Proporzionale per ogni cento lire	Fisse			Proporzionale per ogni cento lire	Graduale	Fisse		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 50	—	—	1 50	—	—	—	3 —	—	—	Sono esenti da tassa di bollo e da addizionale i biglietti per viaggiatori di ultima classe (compresa in ogni caso la III classe), il cui importo non ecceda 50 centesimi (art. 44 della tabella allegato *C*).	Legge 14-VII-1912, numero 835, articoli 14 e 15 Legge 29-XII-1912, numero 1385, articoli 1 e 2 Legge 8-VI-1913, n. 631, art. 5
1 50	—	—	—	—	—	—	1 50	—	—		Legge 14-VII-1912, numero 835, articoli 14 e 15 Legge 29-XII-1912, numero 1365, articoli 1 e 2
1 50	—	—	—	0 05	—	—	1 50	—	0 05		Legge 30-VI-1906, n. 272, art. 16 Legge 14-VII-1912, numero 835, art. 14, lettera *b*) e 15 Legge 29-XII-1912, numero 1365, articoli 1 e 2 Legge 8-VI-1913, n. 631, art. 5
1 50	—	—	1 50	—	—	0 20	3 —	—	0 20		Legge 14-VII-1912, numero 835, articoli 14 e 15. Legge 29-XII-1912, numero 1365, articoli 1 e 2. Legge 8-VI-1913, n. 631, art. 5. D. L. 19-X-1916, n. 1365, articolo unico.
1 50	—	—	1 50	—	—	0 10	3 —	—	0 10		Legge 14-VII-1912, numero 835, articoli 14 e 15. Legge 29-XII-1912, numero 1365, articoli 1 e 2. Legge 8-VI-1913, n. 631, art. 5. D. L. 28-X-1915, n. 1602, art. 2. D. L. 9-XII-1915, n. 1806. D. L. 20-II-1916, n. 222, art. 4. D. L. 19-X-1916, n. 1365, articolo unico.
1 50	—	—	1 50	—	—	0 30	3 —	—	0 30		
1 50	—	—	1 50	—	—	0 10	3 —	—	0 10		

12-I-1909, n. 12; 27-VI-1909, n. 411; 14-VII-1912, n. 835, e 8-VI-1913, n. 631. In virtù della legge 28-VII-1911, n. 812, le « addizionali »

Luogotenenziale 9-XI-1916, n. 1525, allegato *C*, art. 10.
guiti direttamente dalle Amministrazioni dello Stato senza intervento di imprese, giusta il decreto Luogotenenziale 19-X-1916, n. 1365

RETI, LINEE o mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti — Oggetto del trasporto e documenti relativi		Esercizio	Modi di pagamento
1	2	3		4	5
	Segue 179		*d*) di merci tassate con tariffe a vincolo di peso e con prezzi minimi per carro, di feretri, e di veicoli montati: per ogni spedizione.	Esercizio ordinario ed esercizio economico	Virtuale
			a piccola velocità:		
			e) di merci tassate con tariffa senza vincolo di peso e di bestiame a capo: per ogni spedizione	Id.	Id.
			f) di merci di cui alla lettera *e*) del presente articolo, quando siano applicate le tasse minime per spedizione: per ogni spedizione	Id.	Id.
			g) di merci tassate con tariffa con vincolo di peso e con prezzi minimi per carro, di bestiame a carro completo e di veicoli montati. per ogni spedizione.	Id.	Id.
Ferrovie dello Stato a scartamento ridotto.	180	Bagagli, cani e velocipedi.	Scontrini di spedizione, contromarche e riscontri per bagagli, cani e velocipedi.	Id.	Id.
	181	Merci	Note o richieste di spedizione, lettere di porto, riscontri, lettere di vettura, fogli di via per merci, qualunque sia l'importo del trasporto:	Id.	Id.
			grande velocità:		
			a) di pacchi ferroviari: per ogni co	Id.	Id.
			b) di merci (esclusi i giornali) tassate con tariffa senza vincolo di peso, di valori e di bestiame a capo: per ogni spedizione	Id.	Id.
			c) di merci di cui alla lettera *b*) del presente articolo, quando siano applicate le tasse minime per spedizione: per ogni spedizione	Id.	Id.
			d) di merci tassate con tariffa a vincolo di peso e con prezzi minimi per carro, di feretri, e di veicoli montati per ogni spedizione	Id.	Id.
			a piccola velocità:		
			e) di merci tassate con tariffa senza vincolo di peso, e di bestiame a capo: per ogni spedizione	Id.	Id.
			f) di merci di cui alla lettera *e*) del presente articolo, quando siano applicate le tasse minime per spedizione: per ogni spedizione	Id.	Id.
			g) di merci tassate con tariffa con vincolo di peso e con prezzi minimi per carro, di bestiame a carro completo e di veicoli montati: per ogni spedizione	Id.	Id.

Tasse, addizionali, sopratasse di guerra e tasse straordinarie dovute sia sui prezzi di trasporto soggetti alla tassa erariale di cui alle leggi 6-IV 1862, n. 542, 14-VI 1874, n. 1945, e 29-III 1900, n. 101, sia sugli importi della medesima natura relativi a trasporti esenti o non soggetti a tassa erariale, sia sui singoli documenti										Note	Fonti
Tasse ordinarie			Addizionali		Sopratasse di guerra	Tassa straordinaria	Importo complessivo del bollo per ciascuna delle misure proporzionale, graduale e fissa				
Proporzionale per ogni cento lire	Graduali	Fisse	Proporzionale per ogni cento lire	Fisse			Proporzionale per ogni cento lire	Graduale	Fisse		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 50	—	—	1 50	—	—	1 —	3 —	—	1 —		
0 40	—	—	0 40	—	—	0 30	0 80	—	0 30		
0 40	—	—	0 40	—	—	0 10	0 80	—	0 10		
0 40	—	—	0 40	—	—	1 —	0 80	—	1 —		
1 50	—	—	1 50	—	—	0 15	3 —	—	0 15		Legge 14-VII-1912, numero 835, articoli 14 e 15. Legge 29-XII-1912, numero 1365, articoli 1 e 2. Legge 8-VI-1913, n. 631, art. 5. D. L. 19-X-1916, n. 1365, articolo unico.
1 50	—	—	1 50	—	—	0 10	3 —	—	0 10		Legge 14-VII-1912, numero 835, articoli 14 e 15. Legge 29-XII-1912, numero 1365, articoli 1 e 2. Legge 8-VI-1913, n. 631, art. 5. D. L. 28-X-1915, n. 1602, art. 2. D. L. 9-XII-1915, n. 1806. D. L. 20-II-1916, n. 222, art. 4. D. L. 19-X-1916, n. 1365, articolo unico.
1 50	—	—	1 50	—	—	0 15	3 —	—	0 15		
1 50	—	—	1 50	—	—	0 10	3 —	—	0 10		
1 50	—	—	1 50	—	—	0 50	3 —	—	0 50		
0 40	—	—	0 40	—	—	0 15	0 80	—	0 15		
40	—	—	0 40	—	—	0 10	0 80	—	0 10		
		—	0 40	—	—	0 50	0 80	—	0 50		

RETI, LINEE o mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti			
		Oggetto del trasporto e documenti relativi		Esercizio	Modi di pagamento
1	2	3		4	5
		Finchè non intervengano accordi fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le Amministrazioni ferroviarie estere per i trasporti di merci in servizio cumulativo internazionale si applicano le tasse sottoindicate (LL. DD. 28-X-1915, n. 1602; 9-XII-1915, n. 1806; 20-II-1916, n. 222). (*)			
Ferrovie dello Stato (Servizio cumulativo internazionale).	182	Merci	Lettere di vettura o fogli di via per merci, qualunque sia l'importo del trasporto a grande ed a piccola velocità . . .	—	Virtuale
Ferrovie esercitate dalla industria privata a scartamento ordinario ed a scartamento ridotto.	183	Persone . . . . a)	Biglietti per viaggiatori	Esercizio ordinario ed esercizio economico.	Id.
		b)	Biglietti per viaggiatori di ultima classe, compresa in ogni caso la III classe, per il percorso di 10 chilometri (chilometri 20 se per andata e ritorno) il cui importo sia superiore a 50 centesimi	Id.	Id.
		c)	Biglietti di abbonamento a tempo determinato	Id.	Id.
Ferrovie esercitate dall'industria privata a scartamento ordinario.	184	Bagagli, cani e velocipedi.	Scontrini di spedizione, contromarche e riscontri per bagagli, cani e velocipedi.	Id.	Id.
	185	Merci	Note o richieste di spedizione, lettere di porto, riscontri, lettere di vettura, fogli di via		

(*) Quando tali accordi intervengano si applicano le tasse di cui all'art. 179.

Tasse, addizionali, sopratasse di guerra e tasse straordinarie dovute sia sui prezzi di trasporto soggetti alla tassa erariale di cui alle leggi 6-IV 1862, n. 542, 14-VI 1874, n. 1945, e 29-III 1900, n. 101, sia sugli importi della medesima natura relativi a trasporti esenti o non soggetti a tassa erariale, sia sui singoli documenti										Note	Fonti
Tasse ordina ie			Addizionali		Soprattasse di guerra	Tassa straordinaria	Importo complessivo del bollo per ciascuna delle misure proporzionale, graduale e fissa				
Proporzionale per ogni cento lire	Graduali	Fisse	Proporzionale per ogni cento lire	Fisse			Proporzionale per ogni cento lire	Graduale	Fisse		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
—	—	0 05	—	0 05	—	—	—	—	0 10	Le lettere di vettura o fogli di via provenienti dall'estero sono soggette alle tasse di cui all'articolo 201, lett. *a*) e *b*) della presente tariffa.	Legge 4-VII-1897, numero 414, art. 20, numero 5.
1 50	—	—	1 50	—	—	—	3 —	—	—	Sono esenti da tassa di bollo e da addizionale i biglietti per viaggiatori di ultima classe (compresa in ogni caso la III classe), il cui importo non ecceda 50 centesimi (art. 44 della tabella alleg. *C*.	Legge 14-VII-1912, numero 835, articoli 14 e 15. Legge 29-XII-1912 numero 1365, articoli 1 e 2. Legge 8-VI-1913, n. 631, art. 5.
1 50	—	—	—	—	—	—	1 50	—	—		Legge 14-VII-1912, numero 835, articoli 14 e 15. Legge 29-XII-1912, numero 1365, articoli 1 e 2.
1 50	—	—	—	0 05	—	—	1 50	—	0 05		Legge 30-VI-1906, n. 272, art. 16. Legge 14-VII-1912, numero 835, art. 14, lettera *b*). Legge 29-XII-1912, numero 1365, articoli 1 e 2. Legge 8-VI-1913, n. 631, art. 5.
1 50	—	—	1 50	—	—	0 20	3 —	—	0 20		Legge 14-VII-1912, numero 835, art. 14 e 15. Legge 29-XII-1912, numero 1365, art. 1 e 2. Legge 8-VI-1913, n. 631, art. 5. D. L. 31-X-1916, n. 1365, articolo unico.

RETI, LINEE mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti			
		Oggetto del trasporto e documenti relativi		Esercizio	Modi di pagamento
	2	3		4	5
	Segue 185		per merci, qualunque sia l'importo del trasporto. a grande velocità: *a*) di pacchi ferroviari: per ogni pacco.	Esercizio ordinario ed esercizio economico.	Virtuale
			b) di merci (esclusi i giornali) tassate con tariffa senza vincolo di peso, di valori e di bestiame a capo: per ogni spedizione.	Id.	Id.
			c) di merci di cui alla lettera *b*) del presente articolo, quando siano applicate le tasse minime per spedizione: per ogni spedizione.	Id.	Id.
			d) di merci tassate con tariffa a vincolo di peso e con prezzi minimi per carro, di feretri e di veicoli montati: per ogni spedizione.	Id.	Id.
			a piccola velocità: *e*) di merci tassate con tariffa senza vincolo di peso, e di bestiame a capo: per ogni spedizione.	Id.	Id.
			f) di merci di cui alla lettera *e*) del presente articolo, quando siano applicate le tasse minime per spedizione: per ogni spedizione.	Id	Id.
			g) di merci tassate con tariffa con vincolo di peso e con prezzi minimi per carro, di bestiame a carro completo e di veicoli montati: per ogni spedizione.	Id.	Id.
Ferrovie esercitate dall'industria privata a scartamento ridotto.	186	Bagagli, cani e velocipedi.	Scontrini di spedizione, contromarche e riscontri per bagagli, cani e velocipedi.	Id.	Id.
	187	Merci	Note o richieste di spedizione, lettere di porto riscontri, lettere di vettura, fogli di via per merci, qualunque sia l'importo del trasporto: a grande velocità:	Id.	Id.
			a) di pacchi ferroviari: per ogni pacco	Id.	Id
			b) di merci (esclusi i giornali) tassate con tariffa senza vincolo di peso, di valori e di bestiame a capo: per ogni spedizione	Id.	Id
			c) di merci di cui alla lettera *b*) del presente articolo, quando siano applicate le tasse minime per spedizione: per ogni spedizione	Id.	Id.
			d) di merci tassate con tariffa a vincolo di peso o con prezzi minimi per carro, di feretri e di veicoli montati: per ogni spedizione	Id.	Id

Tasse, addizionali, sopratasse di guerra e tasse straordinarie dovute sia sui prezzi di trasporto soggetti alla tassa erariale di cui alle leggi 6-IV 1862, n. 542, 14-VI 1874, n. 1945, e 29-III 1900, n. 101, sia sugli importi della medesima natura relativi a trasporti esenti o non soggetti a tassa erariale, sia sui singoli documenti											
Tasse ordinarie			Addizionali		Sopratasse di guerra	Tassa straordinaria	Importo complessivo del bollo per ciascuna delle misure proporzionale, graduale e fissa			Note	Fonti
Proporzionale per ogni cento lire	Graduali	Fisse	Proporzionale per ogni cento lire	Fisse			Proporzionale per ogni cento lire	Graduale	Fisso		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 50	—	—	1 50	—	—	0 10	3 —	—	0 10		Legge 14-VII-1912, n. 835 art. 14 e 15. Legge 29-XII-1912, numero 1365, art. 1 e 2. Legge 8-VI-1913, n. 631, art. 5. D. L. 28-X-1915, n. 1602, art. 2. D. L. 9-XII-1915, numero 1806. D. L. 20-II-1916, n. 222, art. 4. D. L. 19-X-1916, n. 1365, articolo unico.
1 50	—	—	1 50	—	—	0 30	3 —	—	0 30		
1 50	—	—	1 50	—	—	0 10	3 —	—	0 10		
1 50	—	—	1 50	—	—	1 —	3 —	—	1 —		
0 40	—	—	0 40	—	—	0 30	0 80	—	0 30		
0 40	—	—	0 40	—	—	0 10	0 80	—	0 10		
0 40	—	—	0 40	—	—	1 —	0 80	—	1 —		
1 50	—	—	1 50	—	—	0 15	3 —	—	0 15		Legge 14-VII-1912, n. 835, articoli 14 e 15 Legge 29-XII-1912, numero 1365, articoli 1 e 2. Legge 8-VI-1913, n. 631, art. 5. D. L. 31-X-1916, n. 1365, articolo unico
											Legge 14-VII-1912, n. 835 articoli 14 e 15. Legge 30-XII-1912, numero 1365, articoli 1 e 2. Legge 8-VI-1913, n. 631, art. 5. D. L. 28-X-1915, n. 1602, art. 2. D.L. 9-X-1915. n. 1806. D.L. 20-II-1916, n. 222, art. 4. D. L. 19-X-1916, n. 1365 articolo unico.
1 50	—	—	1 50	—	—	0 10	3 —	—	0 10		
1 50	—	—	1 50	—	—	0 15	3 —	—	0 15		
1 50	—	—	1 50	—	—	0 10	3 —	—	0 10		
1 50	—	—	1 50	—	—	0 50	3 —	—	0 50		

RETI, LINEE o mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti			
		Oggetto del trasporto e documenti relativi		Esercizio	Modi di pagamento
1	2	3		4	5
	Segue 187		a piccola velocità:		
			e) di merci tassate con tariffa senza vincolo di peso, e di bestiame a capo: per ogni spedizione	Esercizio ordinario ed esercizio economico.	Virtuale
			f) di merci di cui alla lettera *e*) del presente articolo quando siano applicate le tasse minime per spedizione: per ogni spedizione	Id.	Id.
			g) di merci tassate con tariffa con vincolo di peso e con prezzi minimi per carro, di bestiame a carro completo e di veicoli montati: per ogni spedizione.	Id.	Id.
Tramvie intercomunali	188	Persone	Biglietti d'importo superiore a 50 centesimi, compresi i biglietti di abbonamento	—	Id.
	189	Merci	Note o richieste di spedizione, lettere di porto, scontrini, contromarche e riscontri:		
			d'importo superiore a 50 centesimi:		
			a) per trasporti di bagagli e di piccoli colli da spedirsi isolatamente, di cani e velocipedi: per ogni spedizione	—	Id.
			b) per trasporti di merci, valori, bestiame e altre cose in genere senza vincolo di peso o di numero: per ogni spedizione	—	Id.
			c) per trasporti di cui alla lettera *b*) del presente articolo con vincolo di peso o di numero, e trasporti di feretri e veicoli montati: per ogni spedizione	—	Id.
			d'importo non superiore a 50 centesimi:		
			d) per qualsiasi trasporto	—	Id.
Tramvie urbane esercitate da Società per azioni	190	Persone	Biglietti o riscontri per abbonamento alle tramvie urbane esercitate da Società per azioni	—	Marche o bollo a punzone.
Navigazione marittima.	191	Persone	Biglietti per il trasporto non gratuito di passeggieri	—	Bollo a punzone
	192	Bagagli, cani e velocipedi.	Riscontri per il trasporto e per la consegna di bagagli, cani e velocipedi	—	Id.

Tasse, addizionali, sopratasse di guerra e tasse straordinarie dovute sia sui prezzi di trasporti soggetti alla tassa erariale di cui alle leggi 6-IV 1862, n. 542, 14-VI 1874, n. 1945, e 29-III 1900, n. 101, sia sugli importi della medesima natura relativi a trasporti esenti o non soggetti a tassa erariale, sia sui singoli documenti										Note	Fonti
Tasse ordinarie			Addizionali		Sopratasse di guerra	Tassa straordinaria	Importo complessivo del bollo per ciascuna delle misure proporzionale, graduale e fissa				
Proporzionale per ogni cento lire	Graduali	Fisse	Proporzionale per ogni cento lire	Fisse			Proporzionale per ogni cento lire	Graduale	Fisso		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0 40	—	—	0 40	—	—	0 15	0 80	—	0 15		
0 40	—	—	0 40	—	—	0 10	0 80	—	0 10		
0 40	—	—	0 40	—	—	0 50	0 80	—	0 50		
1 —	—	—	—	—	—	—	1 —	—	—	I biglietti d' importo non superiore a 50 centesimi sono esenti da tassa di bollo (art. 45 della tabella alleg. *C*).	Legge 23-IV-1911, n. 509 art. 27. Legge 14-VII-1912, numero 835, art. 14, lettera *c* e 15).
1 —	—	—	—	—	—	0 10	1 —	—	0 10		Legge 23-IV-1911, n. 509, art. 27. Legge 14-VII-1912, numero 835, articolo 14, lett. *c* e 15). D. L. 19-X-1916, n. 1365, articolo unico.
1 —	—	—	—	—	—	0 10	1 —	—	0 10		
1 —	—	—	—	—	—	0 30	1 —	—	0 30		
—	—	—	—	—	—	0 05	—	—	0 05		
—	—	1 35	—	La tassa comprende anche l'addizionale	—	—	—	—	1 35	I biglietti ordinari delle tramvie urbane sono esenti da tassa di bollo (art 46 della tabella alleg. *C*). I biglietti per abbonamento alle tramvie urbane non esercitate da Società per azioni sono esenti da tassa di bollo. Le marche devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	Legge 4-VII-1897, n. 414, art. 20, n. 27. R. D. 31-V-1916, n. 695, allegato *B*, art. 3.
—	—	0 05	—	0 05	—	—	—	—	0 10		Legge 29-XII-1912, numero 1365, art. 2.
—	—	0 05	—	0 05	—	—	—	—	0 10	Le polizze di carico sono soggette alle tasse di cui all'articolo 198 della presente tariffa.	

RETI, LINEE o mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti			
		Oggetto del trasporto e documenti relativi		Esercizio	Modi di pagamento
1	2	3		4	5
Navigazione interna intercomunale con battelli a motore meccanico.	193	Persone e merci . .	Biglietti, note o richieste di spedizione, lettere di porto, scontrini, contromarche e riscontri d'importo superiore a 50 centesimi	—	Virtuale
	194	Persone	Biglietti di abbonamento a tempo determinato	—	Id.
Navigazione urbana. .	195	Persone	Biglietti o riscontri per l'abbonamento nei servizi di navigazione urbana esercitati da Società per azioni	—	Marche o bollo a punzone
Linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato.	196	Persone e merci ..	Biglietti e riscontri di qualsiasi importo e specie	—	Virtuale
Vetture pubbliche. .	197	Persone e bagagli .	Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori, e riscontri (escluse le lettere di vettura o i fogli di via di cui all'art. 389 del Codice di commercio) per il trasporto e la consegna dei bagagli	—	Bollo a punzone
Trasporti marittimi (art. 555 del Codice di commercio).	198	Merci	Polizze di carico redatte nel Regno: per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:		
			a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli.	—	Marche o bollo a punzone.
			b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 chilogrammi.	—	Id.
			c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi.	—	Id.
			d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 chilogrammi.	—	Id.
			e) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli.	—	Id.

Tasse, addizionali, sopratasse di guerra e tasse straordinarie dovute sia sui prezzi di trasporti soggetti alla tassa erariale di cui alle leggi 6-IV 1862, n. 542, 14-VI 1874, n. 1945, e 29-III 1900, n. 101, sia sugli importi della medesima natura relativi a trasporti esenti o non soggetti a tassa erariale, sia sui singoli documenti										Note	Fonti
Tasse ordinarie			Addizionali		Sopratasse di guerra	Tassa straordinaria	Importo complessivo del bollo per ciascuna delle misure proporzionale, graduale e fissa				
Proporzionale per ogni cento lire	Graduali	Fisse	Proporzionale per ogni cento lire	Fisse			Proporzionale per ogni cento lire	Graduale	Fisso		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 —	—	—	1 —	—	—	—	2 —	—	—		Legge 14-VII-1912, numero 835, art. 14, ultimo capoverso.
1 —	—	—	—	0 05	—	—	1 —	—	0 05		
—	—	1 35	—	La tassa comprende anche l'addizionale	—	—	—	—	1 35	I biglietti ordinari per i battelli addetti ai servizi urbani sono esenti da tassa di bollo (art. 46 della tabella allegato *C*). Le marche devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	Legge 4-VII-1897, numero 414, art. 20, n. 27. R. D. 31-V-1916, n. 695, allegato *B*, art. 3.
1 50	—	—	—	—	—	—	1 50	—	—		Legge 14-VII-1912, numero 835, articoli 14 e 15.
—	—	0 05	—	—	—	—	—	—	0 05	Per le lettere di vettura o fogli di via vedi art. 200 della presente tariffa.	Legge 29-XII-1912, numero 1365, art. 2.
—	0 10	—	—	0 05	—	—	—	0 10	0 05	Le marche devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	Legge 4-VII-1897, n. 414, art. 20, n. 14 e 15. Legge 27-VI-1909, n. 411, articolo unico.
—	0 10	—	—	0 05	—	—	—	0 10	0 05	Id.	Legge 5-IV-1908, n. 111, art. 34. Legge 27-VI-1909, n. 411, articolo unico.
—	0 20	—	—	0 05	0 20	—	—	0 40	0 05	Id.	Legge 5-IV-1908, n. 111, art. 34. Legge 27-VI-1909, n. 411, articolo unico. D. L. 9-XI-1916, n. 1525, allegato *C*, art. 5.
—	0 70	—	—	La tassa comprende anche l'addizionale	0 20	—	—	0 70	0 20	Id.	Id.
					da scalo a scalo nel Regno: 0,20.		—	0 70	0 20		
—	0 70	—	—	Id.	destinate a scali delle Colonie italiane (Libia, Eritrea, Somalia italiana), delle isole del Dodecaneso e di Vallona: 0,50.	—	—	0 70	0 50	Id.	Legge 4-VII-1897, n. 414, art. 20, n. 31. R. D. 12-X-1915, n. 1510, allegato *C*, art. 1.
					destinate ad altri porti esteri del Mediterraneo: 1,00.		—	0 70	1 —		
					destinate a scali oltre il Canale di Suez e lo stretto di Gibilterra: 2,00.		—	0 70	2 —		

RETI, LINEE o mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti			
		Oggetto del trasporto e documenti relativi		Esercizio	Modi di pagamento
1	2	3		4	5
Segue Trasporti marittimi.	199	Merci	Polizze di carico provenienti dall'estero (1): per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:		Marche, punzone o modo virtuale.
			a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli.	—	Id.
			b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 chilogrammi.	—	Id.
			c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi.	—	Id.
			d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 chilogrammi.	—	Id.
			e) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli.	—	Id.
Trasporti terrestri (art. 389 e seguenti del Codice di commercio).	200	Merci	Lettere di vettura o fogli di via redatti nel Regno: per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:		Marche o bollo a punzone
			a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli	—	Id.
			b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 chilogrammi	—	I .
			c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi	—	Id.
			d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 chilogrammi e per spedizioni di peso superiore a 120 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli	—	Id.

(1) Le polizze provenienti dalla Libia devono, a termini dell'art. 20 del R. D. 22-VI-1913, n. 948, scontare una tassa di bollo non inferiore

Tasse, addizionali, sopratasse di guerra e tasse straordinarie dovute sia sui prezzi di trasporto soggetti alla tassa erariale di cui alle leggi 6-IV 1862, n. 542, 14-VI 1874, n. 1945, e 29-III 1900, n. 101, sia sugli importi della medesima natura relativi a trasporti esenti o non soggetti a tassa erariale, sia sui singoli documenti										Note	Fonti
Tasse ordinarie			Addizionali		Sopratasse di guerra	Tassa straordinaria	Importo complessivo del bollo per ciascuna delle misure proporzionale, graduale e fissa				
Proporzionale per ogni cento lire	Graduali	Fisse	Proporzionale per ogni cento lire	Fisse			Proporzionale per ogni cento lire	Graduale	Fisse		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
—	0 10	—	—	0 05	—	—	—	0 10	0 05	Per gli esemplari di cui si faccia uso nel Regno per la prima volta, col presentarli alla dogana, la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli uffici doganali. Per gli esemplari di cui in ogni altro caso si faccia uso nel Regno, la tassa si riscuote mediante punzone oppure mediante marche le quali, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scrittura od impressione della data nei modi indicati negli articoli 22 e 24 della legge.	**Legge 4-VII-1897, n. 414, art. 24, §§ 2° e 3°. R. D. 12-X-1915, n. 1510, allegato *C*, art. 1. D. L. 9-XI-1916, n. 1525, allegato *C*, art. 5.**
—	0 70	—	—	La tassa comprende anche l'addizionale	—	—	—	0 70	—		
—	0 70	—	—	Id.	0 20	—	—	0 70	0 20		
—	0 70	—	—	Id.	0 20	—	—	0 70	0 20		
—	0 70	—	—	Id.	Provenienti da scali delle colon e italiane (Libia, Eritrea, Somalia italiana), delle isole del Dodecanneso e di Vallona: 0,50. .	—	—	0 70	0 50		
					Provenienti da altri porti esteri del Mediterraneo: 1,00	—	—	0 70	1 —		
					Provenienti da scali oltre il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra: 2,00. .	—	—	0 70	2 —		
—	0 10	—	—	0 05	—	—	—	0 10	0 05	Per le lettere di vettura o fogli di via riguardanti i trasporti ferroviari veggansi gli articoli 179, 181, 182, 185 e 187 della presente tariffa. Le marche devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	**Legge 4-VII-1897, n. 414, art. 20, n. 14. Legge 27-VI-1909, n. 411, articolo unico.**
—	0 10	—	—	0 05	—	—	—	0 10	0 05		**Legge 5-IV-1908, n. 111, art. 34.**
—	0 20	—	—	0 05	—	—	—	0 20	0 05		**Legge 27-VI-1909, n. 411, articolo unico.**
—	0 70	—	—	La tassa comprende anche l'addizionale	—	—	—	0 70	—		**Legge 4-VII-1897, n. 414, art. 20, n. 31. R. D. 12-X-1915, n. 1510, allegato *C*, art. 1.**

a quella dovuta per le polizze fatte nel Regno, pagando quindi la differenza quando quest'ultima sia maggiore.

RETI, LINEE o mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti			
		Oggetto del trasdorto e documenti relativi		Esercizio	Modi di pagamento
1	2	3		4	5
	201	Merci	Lettere di vettura o fogli di via provenienti dall'estero:		
			per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:		
			a) se il peso complessivo della merce non supera i 20 chilogrammi	—	Marche, punzone o modo virtuale
			b) se il peso complessivo della merce supera i 20 chilogrammi	—	Id.

TARIFFA SPECIALE. — *Le tasse indicate nella tariffa*

CATEGORIA	Articoli della tariffa	OGGETTO DELLA TASSA	TASSA dovuta
1	2	3	4
Note o conti di trattoria, osteria, caffè e di altri esercizi pubblici.	1	Note o conti sia di trattorie, osterie, caffè o di altri esercizi pubblici, sia dei circoli (Clubs)	0 05
Biglietti di scommesse.	2	Biglietti venduti ai giuocatori dai totalizzatori, dagli allibratori (*bookmakers*) e da altri autorizzati tenitori di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla e pallone ed in altre simili gare:	
		per ogni cento lire dell'importo versato dal giuocatore. . .	2 —
Biglietti d'ingresso per spettacoli.	3	Biglietto d'ingresso e biglietti o fogli per abbonamento o per locazione di sedie, loggie, palchi e simili:	
		nei teatri classificati quando vi si danno rappresentazioni drammatiche o musicali;	
		in baracche, tende od altre costruzioni trasportabili di esercenti girovaghi per spettacoli od altri trattenimenti diversi dalle rappresentazioni cinematografiche:	
		per ogni cento lire del prodotto lordo quotidiano, compresi gli abbonamenti, ancorchè non vi sia rilascio di biglietti o fogli	12 50

Tasse, addizionali, sopratasse di guerra e tasse straordinarie dovute sia sui prezzi dei trasporti soggetti alla tassa erariale di cui alle leggi 6-IV 1862, n. 542, 14-VI 1874, n. 1945, e 29-III 1900, n. 101, sia sugli importi della medesima natura relativi a trasporti esenti o non soggetti a tassa erariale, sia sui singoli documenti										Note	Fonti
Tasse ordinarie			Addizionali		Sopratasse di guerra	Tassa straordinarie	Importo complessivo del bollo per ciascuna delle misure proporzionale, graduale e fissa				
Proporzionali per ogni cento lire	Graduali	Fisse	Proporzionali per ogni cento lire	Fisse			Proporzionale per ogni cento lire	Graduale	Fisse		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
—	0 10	—	—	0 05	—	—	—	0 10	0 05	Per gli esemplari di cui si faccia uso nel Regno per la prima volta, col presentarli alla dogana, la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli uffici doganali. Per gli esemplari di cui in ogni altro caso si faccia uso nel Regno, la tassa si riscuote mediante punzone oppure mediante marche, le quali, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scrittura od impressione della data nei modi indicati negli articoli 22 e 24 della legge.	Legge 4-VII-1897, n. 414, art. 24, §§ 2° e 3°. R. D. 12-X-1915, n. 1510, allegato *C*, art. 1.
—	0 70	—	—	La tassa comprende anche l'addizionale	—	—	—	0 70	—		

speciale non sono soggette ad aumento di decimi ed addizionali.

Allegato B.

Modo di pagamento	Note	Fonti
5	6	7
Marche o bollo a punzone. Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro col bollo a calendario. In caso di mancanza momentanea di moduli bollati con marche o con punzone gli esercenti possono fare uso di fogli di carta filigranata bollata a tassa fissa da centesimi 5.	Per i modelli sottoposti al bollo mediante marche o punzone, riguardanti la stessa ditta, gli esercenti i quali provvedano alla bollazione preventiva prescritta dall'art. 83 della legge hanno diritto alla riduzione del 20 %. Quando la bollazione viene richiesta per un importo di tassa di lire mille o più in una volta è concessa la riduzione del 30 %.	Articoli 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1460.
Marche, bollo a punzone e modo virtuale. Le marche possono annullarsi direttamente dai venditori dei biglietti con perforatore, oppure con bollo a inchiostro grasso, indicanti la data del giorno di vendita. La riscossione della tassa in modo virtuale avviene mediante abbonamento.	Per i biglietti sottoposti al bollo mediante punzone, aventi identica forma e dimensione e riguardanti la stessa persona o ditta, quando l'importo complessivo della tassa supera lire dieci e non lire mille, è concessa la riduzione del 5 per cento. Quando l'importo complessivo supera lire mille è concessa la riduzione del 10 %.	Articoli 4, 5 e 8 del Regio decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1152. Articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 22 marzo 1917, n. 592.
	A termini degli articoli 7 e 8 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, alleg. *A*, i Comuni che abolirono il dazio sui farinacei, eccettuati i comuni di Roma e Napoli, riscuotono per proprio conto questa tassa.	Articoli 68 e 84 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Art. 10 del testo unico 5 novembre 1916, n. 1526. Articoli 1 e 3 del Regio decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1155. Art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, alleg. *D*.
Virtuale. La tassa si accerta in modo diretto, o mediante convenzioni di abbonamento colle norme stabilite dal regolamento.		

CATEGORIA	Articoli della tariffa	OGGETTO DELLA TASSA	TASSA dovuta
1	2	3	4
Segue Biglietti per spettacoli	4	Biglietti d'ingresso nei teatri classificati o no ed altri luoghi chiusi comprese le baracche, tende od altre costruzioni trasportabili di esercenti girovaghi in cui si danno spettacoli cinematografici e biglietti d'ingresso nei teatri classificati o no, e negli altri luoghi chiusi indicati nel secondo comma dell'art. 94 della legge.	
		Biglietti ordinari:	
		Per ogni rappresentazione e per ogni persona:	
		quando il prezzo, compresa la tassa, non supera centesimi 15	0 03
		quando il prezzo, non compresa la tassa, supera:	
		centesimi 15 e non centesimi 50	0 05
		centesimi 50 e non una lira	0 10
		una lira e non due lire	0 20
		due lire e non tre lire	0 40
		tre lire e non quattro lire	0 60
		quattro lire e non cinque lire	0 80
		cinque lire e non sette lire	1 20
		sette lire e non dieci lire	2 40
		dieci lire e non venti lire	3 60
		venti lire	5 —
		Biglietti speciali per accesso ai palchi, barcaccie e simili reparti a più posti:	
		Per ogni rappresentazione, indipendentemente dal numero dei posti occupati:	
		quando il prezzo del palco, barcaccia e simili reparti, non compresa la tassa, non supera tre lire	0 60
		supera tre lire e non cinque lire.	1 20
		supera cinque lire e non dieci lire	2 40
		supera dieci lire e non venti lire	3 60
		supera venti lire	5 —
Profumerie e specialità medicinali	5	Scatole, pacchetti, bottiglie, vasi, fiale od altri involucri o recipienti contenenti:	
		a) essenze, estratti, acqua per toeletta, cosmetici, vasellina, petroli ed olii da capelli, pomate e tinture per capelli, dentifrici, paste da denti, saponi anche non profumati ed antisettici ed ogni altra simile sostanza o articolo usato o applicato come profumo o cosmetico, fabbricato od importato nel Regno per esservi venduto;	
		b) medicinali preventivamente confezionati, come pastiglie, pillole, granelli, capsule, fialette per iniezioni, vini, sciroppi, elisiri, sali di acque minerali, olii emulsionati od ogni altra simile specialità usata od applicata come medicamento, che sia fabbricata od importata nel Regno per esservi venduta anche a mezzo di persone non autorizzate all'esercizio di farmacia:	
		per ogni oggetto:	
		quando il prezzo (tassa non computata) supera centesimi 20 e non 50	0 05
		quando il prezzo (tassa non computata) supera centesimi 50:	
		per ogni lira o frazione di lira	0 10
Gemme, gioielli e cose preziose.	6	Vendita al pubblico di gemme, gioielli, perle, vasellami e posaterie d'oro o d'argento, orologi d'oro e in genere di oggetti confezionati con metalli preziosi.	
		Per ogni cento lire del prezzo di vendita di ciascun oggetto:	
		quando il prezzo, non compresa la tassa non supera L. 100	3 —
		quando il prezzo, non compresa la tassa, supera:	
		L. 100 e non L. 1000	6 —
		L. 1000 e non L. 5000	9 —
		L. 5000	12 —

Modo di pagamento 5	Note 6	Fonti 7
Biglietti bollati venduti dallo Stato. Nel concorso di speciali circostanze il ministro delle finanze può consentire che la tassa venga pagata in modo virtuale mediante accertamento diretto del numero dei biglietti venduti.	La vendita dei biglietti è fatta dagli uffici del registro, salvo il disposto dell'art. 105 della legge.	Articoli 3 e 5 del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5, art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, allegato *D*, ed art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 31.
Applicazione sugli involucri o recipienti di fascette bollate d'identificazione, vendute dall'Amministrazione. All'atto della vendita dei prodotti al pubblico le fascette bollate devono essere annullate direttamente dal venditore con la scritturazione od impressione della data di vendita da apporsi sull'impronta del distintivo della fascetta. Abbonamento per i fabbricanti nazionali ed esteri quando la tassa da corrispondersi in un anno non sia inferiore a lire diecimila.	Per le fascette bollate vendute per un importo non inferiore a lire dieci è concessa la riduzione del cinque per cento. Per i fabbricanti abbonati è concessa la riduzione del dieci per cento.	Articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato C. Articoli 1, 6 e 10 del decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 247. Articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1654.
Virtuale.	Nel calcolo della tassa le frazioni di lira si debbono arrotondare di cinque in cinque centesimi.	Art. 1 del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 734. Art. 3 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 735.

Allegato **C**.

TABELLA degli atti e scritti esenti in modo assoluto (quindi anche quando se ne faccia uso) dalle tasse di bollo indicate nella tariffa generale

Categoria degli atti 1	Articolo della tabella 2	Indicazione degli atti 3	Fonti 4
Atti riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli enti pubblici.	1	Atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato e petizioni ai medesimi.	Art. 22, n. 1, legge 4 luglio 1897, n. 414.
	2	Atti e scritti concernenti l'esercizio dei diritti elettorali, politici ed amministrativi, come pure l'esercizio del diritto elettorale di che nella legge sui probiviri 15 giugno 1893, n. 295; e le relative opposizioni e contestazioni.	Art. 27, n. 1, legge 4 luglio 1897, n. 414. Articoli 24 e 48, legge 26 giugno 1913, n. 821. Art. 55 legge 4 febbraio 1915, n. 148.
	3	Atti e scritti riguardanti il servizio della milizia comunale.	Art. 27, n. 2, legge 4 luglio 1897, n. 414.
	4	Copie ed estratti delle sentenze ed altri atti giudiziari e degli istrumenti, atti e scritti qualunque, richiesti dalle autorità e dagli ufficiali pubblici nell'interesse dello Stato o della giustizia penale, purchè in esse copie ed estratti si faccia menzione della loro destinazione.	Art. 27, n. 4, legge 4 luglio 1897, 414.
	5	Inventari relativi alle collezioni artistiche, letterarie e scientifiche, di che nella legge 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3ª).	Art. 27, n. 13, legge 4 luglio 1897, n. 414.
	6	Stampati o manoscritti affissi al pubblico da parte delle autorità provinciali o comunali e delle Camere di commercio quando non riguardano la rispettiva amministrazione economica o patrimoniale. *Nota*: Per gli avvisi riguardanti l'Amministrazione economica o patrimoniale vedi art. 68 della tariffa generale (allegato *A*).	Art. 20, n. 4, legge 4 luglio 1897, n. 414.
	7	Avvisi affissi al pubblico per inaugurazione di monumenti pubblici, per esposizioni nazionali o provinciali, per aperture di scuole private gratuite ed avvisi pubblicati dai Comitati costituiti per commemorazioni patriottiche nazionali.	Art. 24 legge 23 aprile 1911, n. 509.
	8	Buoni del tesoro e relative girate. *Nota*: Per le quietanze è dovuta la tassa stabilita dall'art. 43 della tariffa generale (allegato *A*).	Art. 27, n. 8, legge 4 luglio 1897, n. 414.
	9	Vaglia postali e relative girate. *Nota*: Per le quietanze è dovuta la tassa stabilita dall'art. 48 della tariffa generale (allegato *A*).	Art. 27, n. 8, legge 4 luglio 1897, n. 414.
	10	Atti del procedimento coattivo ed esecutivo contemplati nell'articolo 102 della tariffa generale (allegato *A*), quando la somma per cui si procede non supera L. 30.	Art. 27, n. 5, legge 4 luglio 1897, n. 414. Articoli 29 e 31 legge 14 aprile 1910, n. 639.
	11	Atti di esecuzione mobiliare od immobiliare compiuti dagli esattori e dai ricevitori provinciali delle imposte dirette.	Art. 99, legge 29 giugno 1902, numero 281 (T. U.).
	12	Note di trascrizione degli avvisi d'asta nei procedimenti speciali per la riscossione delle imposte dirette e certificati relativi; elenchi che si rilasciano, su domanda dell'esattore, dagli ufficiali incaricati della custodia dei registri censuari o dai conservatori delle ipoteche, giusta l'art. 47 della legge 29 giugno 1902, n. 281; e atti da stipularsi in conformità della legge 8 agosto 1895, n. 505, per la retrocessione, la vendita e la cessione ai Comuni dei beni devoluti allo Stato per debito di imposte.	Art. 27, n. 6, legge 4 luglio 1897, n. 414.
	13	Repertori tenuti, a norma della legge sulle tasse di registro, dagli ufficiali dell'ordine giudiziario e dai segretari, delegati o capi delle pubbliche Amministrazioni.	Art. 20, n. 21, legge 4 luglio 1897 n. 414.

Categoria degli atti 1	Articolo della tabella 2	Indicazione degli atti 3	Fonti 4
Segue: **Atti riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli enti pubblici.**	14	Repertori e registri tenuti a norma della legge (testo unico) 26 gennaio 1896, n. 44, dalle Compagnie di assicurazione, da altri assicuratori e da mediatori per la tassa sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.	**Articoli 7, 8, 9, 17 e 25 legge 25 gennaio 1896, n. 44, ed art. 27, n. 19, legge 4 luglio 1897, n. 414.**
Atti riguardanti il Debito pubblico.	15	Domande che si presentano all'Amministrazione del Debito pubblico dello Stato per le seguenti operazioni riflettenti i consolidati 3 e 3,50 per cento: *a*) per il tramutamento delle rendite al portatore in nominative o miste; *b*) per la traslazione delle rendite nominative o miste; *c*) per il trasporto del pagamento delle rendite nominative da una Cassa ad un'altra; *d*) per la rinnovazione dei certificati di proprietà o di usufrutto, quando su questi siano esaurite la caselle destinate a segnarvi il pagamento delle rate semestrali, e per la rinnovazione dei certificati di rendita mista, quando ne siano esaurite le cedole; *e*) per la semplice riunione delle rendite nominative. Le stesse agevolezze sono estese per le operazioni sopra specificate, in quanto queste siano consentite dalle leggi d'origine e da quella 17 luglio 1910, n. 536, sul Debito pubblico: ai titoli di rendita dei debiti redimibili 3 e 3,50 per cento, di cui alle leggi 24 dicembre 1908, n. 731 e 15 maggio 1910, n. 228; ai titoli dei prestiti nazionali (4,50) art. 4 R. decreto 19 dicembre 1914, n. 1371, art. 11 R. decreto 17 giugno 1915, numero 858; ai titoli del prestito nazionale (5 per cento) redimibile, art. 14 R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800; ai titoli dei prestiti nazionali (5 per cento) consolidati, art. 11 del R. decreto 2 gennaio 1917, n. 3 e art. 1 R. decreto 1° dicembre 1917, n. 1860; alle obbligazioni ferroviarie 3 per cento create dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048; alle obbligazioni della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria; della ferrovia Cuneo (emissione 1857); della ferrovia Vittorio Emanuele; della ferrovia Torino-Savona-Acqui; delle ferrovie Livornesi (Serie *A*, *B*, *C*, *D* 1 e *D* 2); della ferrovia Lucca-Pistoia (emissioni 1856-1858-1860); delle ferrovie Romane (obbligazioni comuni).	**Art. 27, n. 12, legge 4 luglio 1897, n. 414.** **Articoli 63, 66 e 67 legge 17 luglio 1910, n. 536.** **Art. 4 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1371; art. 11 R. decreto 17 giugno 1915, n. 859; art. 4 R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800; art. 11 R. decreto 2 gennaio 1917, n. 3, ed art. 1 R. decreto 6 dicembre 1917, n. 1860.**
	16	Domande all'Amministrazione del debito pubblico dirette ad ottenere esclusivamente la rinnovazione decennale delle cartelle al portatore, o la rinnovazione di obbligazioni di debiti redimibili rimaste prive di cedole o l'unione di un nuovo foglio di cedole.	**Art. 215 regolamento 19 febbraio, 1911, n. 298, sul Debito pubblico.**
	17	Assegni provvisori per frazioni inferiori al minimo stabilito per le iscrizioni dei vari consolidati.	**Art. 16 regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, sul Debito pubblico.**
Atti riguardanti il Credito agrario.	18	Note e registri ipotecari per le iscrizioni e le rinnovazioni dei privilegi di che nel titolo I della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), sul credito agrario, e certificati relativi.	**Art. 27, n. 20, legge 4 luglio 1897, n. 414.**
	19	Atti e scritti relativi alle operazioni di qualunque natura che compiono i Monti frumentari, le Casse e Società agrarie ed i Consorzi agrari nelle provincie meridionali del continente, nelle isole di Sicilia e di Sardegna e nel Lazio.	**Articoli 26 e 28 legge 29 marzo 1916, n. 100.**
	20	Atti e scritti relativi alle operazioni di credito agrario compiute dalla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata.	**Art. 36 legge 9 luglio 1908, n. 445.**
Atti riguardanti la previdenza.	21	Atti costitutivi delle casse di risparmio, modificazioni degli atti medesimi e procure speciali che possono occorrere per il ritiro delle somme inscritte nei libretti nominativi.	**Art. 27, n. 15, legge 4 luglio 1897, n. 414.**

Cate oria degli atti 1	Articolo della tabella 2	Indicazione degli atti 3	Fonti 4
Segue: Atti riguardanti la previdenza.	22	Atti delle cause per revisione delle indennità spettanti agli operai per infortuni sul lavoro e controversie relative alla determinazione delle stesse indennità.	Art. 13 legge 31 gennaio 1904, n. 51.
	23	Contratti di assicurazione stipulati a norma della legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, e tutti gli atti riferentisi, sia a questi contratti che al pagamento d'indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà e quanti altri documenti occorrono per l'esecuzione della legge stessa.	Art. 35 legge 31 gennaio 1904, n. 51.
	24	Atti e documenti relativi alla liquidazione o pagamento d'indennità o rendite dovute a cittadini in base a leggi straniere per cause d'infortunio sul lavoro, invalidità e vecchiaia.	Art. 5-*bis* legge 17 luglio 1910, n. 538.
	25	Atti costitutivi della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, di che nella legge 8 luglio 1883, n. 1473, modificazioni successive ai suoi statuti, polizze, registri, certificati, atti di notorietà e altri documenti che possono occorrere tanto alla Cassa per sè stessa quanto agli assicurati, relativamente alla esecuzione di detta legge; atti di donazione ed elargizione fatte a favore della Cassa e tramutamenti dei titoli di Debito pubblico in cui siano investiti i capitali della Cassa medesima.	Art. 27, n. 14, legge 4 luglio 1897, n. 414, e art. 1 legge 28 marzo 1912, n. 304.
	26	Atti costitutivi delle Società di mutuo soccorso registrate in conformità della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (serie 3ª), ed atti di recesso e di ammissione dei soci.	Art. 27, n. 11, legge 4 luglio 1897, n. 414.
	27	Avvisi pubblicati a fine di convocazione dalle Società di mutuo soccorso registrate o no.	Art. 26, n. 10, legge 13 settembre 1874, n. 2077. Art. 27, n. 11, legge 4 luglio 1897, n. 414.
Atti riguardanti le pensioni.	28	Domande di pensioni a favore delle famiglie dei morti in guerra, ricorsi, documenti, produzioni e decisioni in sede contenziosa relativi a tali pensioni. *Nota*: I certificati ed i documenti che si devono produrre per la liquidazione delle pensioni sono pure esenti da bollo, (vedi art. 145 della tariffa generale, allegato A.	Art. 2 legge 26 luglio 1917, n. 1190, e articolo unico del decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1532.
Atti riguardanti l'emigrazione.	29	Biglietti d'imbarco per gli emigranti, considerati tali dall'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.	Art. 19 legge 31 gennaio 1901, n. 23.
	30	Domande degli emigranti per intentare azioni contro il vettore od il suo rappresentante, giusta l'art. 26 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.	Art. 26 legge 31 gennaio 1901, n. 23.
	31	Reclami per promuovere i giudizi arbitrali di cui all'art. 9 della legge 2 agosto 1913, n. 1075.	Art. 9 legge 2 agosto 1913, n. 1075.
	32	Carte ed atti relativi ai giudizi arbitrali di cui all'art. 23 della legge 2 agosto 1913, num. 1075, comprese le decisioni, quando siano richieste nell'interesse esclusivo degli emigranti.	Art. 23 legge 2 agosto 1913, n. 1075.
Atti riguardanti i passaporti.	33	Passaporti per l'estero.	Art. 27, n. 7, legge 4 luglio 1897, n. 414.
		Atti necessari per il rilascio dei passaporti agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro ed alle loro famiglie. *Nota*: I passaporti debbono essere muniti della marca di concessioni governative, ai sensi del n. [illegible] della tabella A, annessa al testo unico per le tasse sulle concessioni governative.	Art. 5 legge 31 gennaio 1901, n. 23.
Atti in materia commerciale.	34	Prima girata apposta sulle cambiali ed altri effetti di commercio e girate apposte sugli assegni bancari emessi in conformità del Codice di commercio, sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito degli Istituti di emissione.	Art. 4 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*.

Categoria degli atti	Articolo della tabella	Indicazione degli atti	Fonti
1	2	3	4
Segue: Atti in materia commerciale	35	Atti da inviarsi al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Società indicato nell'art. 95 del Codice di commercio.	Art. 27, n. 18, legge 4 luglio 1897, n. 414.
	36	Atti costitutivi delle Società cooperative ed atti di recesso e di ammissione dei soci.	Art. 27, n. 9, legge 4 luglio 1897, n. 414.
	37	Atti costitutivi di Associazioni agricole di mutua assicurazione, le quali, in tali loro atti o nel loro statuto, s'impegnino a non assumere rischi per una somma complessiva superiore a L. 30 mila; atti di recesso ed ammissione degli associati (*a*).	Art. 4 legge 7 luglio 1907, n. 526.
	38	Atti e scritti relativi alle operazioni delle Società cooperative agricole, delle Casse rurali e delle Casse agrarie costituite in forma cooperativa con capitale effettivo non superiore a L. 30 mila, e rette coi principî e con le discipline della mutualità, quando tali atti e scritti siano fatti nel decennio dall'atto di fondazione e finchè il capitale sociale effettivo non superi detta somma (*a*).	Art. 3 legge 7 luglio 1907, n. 526.
	39	Atti e scritti relativi alle operazioni delle Associazioni agricole di mutua assicurazione, le quali, nel loro atto costitutivo, o nel loro statuto, s'impegnino a non assumere, ed effettivamente non assumano, rischi per una somma complessiva superiore a L. 300 mila, purchè tali atti e scritti siano fatti nel decennio dall'atto di fondazione (*a*). *Nota*: (*a*) Tra gli atti e scritti esenti non sono compresi gli assegni bancari, i buoni fruttiferi, i libretti di conto corrente e di risparmio, i libri copia-lettere e gli avvisi su materia diversa dalla carta. Le Società cooperative il cui capitale venga a superare L. 30.000 e le Associazioni agricole di mutua assicurazione le quali estendono i propri impegni per rischi superiori a L. 300.000, non godono più dell'esenzione e sono assimilate agli altri enti della stessa specie regolati dal Codice di commercio. La cessazione dell'esenzione decorrerà dal giorno in cui sarà pubblicato nel modo indicato dall'art. 1 della legge 7 luglio 1907, numero 526, il bilancio dal quale risulti che gli accennati limiti sono stati oltrepassati; ovvero dal giorno in cui tale constatazione sarà fatta dalla autorità giudiziaria od amministrativa e per le operazioni eseguite avrà effetto dal giorno in cui sono stati sorpassati i limiti sopra indicati.	Art. 4 legge 7 luglio 1907, n. 526.
	40	Atti di compra-vendita e di pegno dei battelli pescherecci delle Società cooperative di lavoro e produzione fra gli inscritti marittimi esercitanti la pesca (*b*).	Art. 1 legge 11 luglio 1904, n. 378.
	41	Atti delle Società cooperative per case popolari o economiche compiuti entro i primi dieci anni dalla costituzione della Società e fino a quando il capitale effettivamente versato non abbia raggiunto L. 200 mila (*b*).	Art. 7 legge 27 febbraio 1908, n. 89.
	42	Atti e scritti relativi alle operazioni delle Banche popolari e delle Società cooperative diverse da quelle indicate negli articoli 37, 38 e 39 della presente tabella, quali sono quelle di consumo e di produzione, purchè siano rette coi principî e le discipline della mutualità, fatti nel quinquennio dall'atto di fondazione, e finchè il capitale sociale effettivo non superi le L. 30.000 (*b*).	Art. 27, n. 9, legge 4 luglio 1897, n. 414.
	43	Atti e scritti relativi alle operazioni dei Consorzi di cooperative di produzione e lavoro di che nella legge 25 giugno 1909, n. 422, purchè il capitale complessivo del Consorzio non superi L. 200.000 ed ogni singola Società non vi contribuisca con un concorso maggiore di L. 20.000. La esenzione ha effetto per un quinquennio dalla data di costituzione del Consorzio, anche quando le cooperative che compongono il Consorzio abbiano singolarmente perduto il diritto all'esenzione concesso dall'art. 42 della presente tabella, per la decorrenza del quinquennio (*b*). *Nota*: (*b*) Tra gli atti e scritti esenti non sono compresi gli assegni bancari, i buoni fruttiferi, i libretti di conto corrente e di risparmio, il libro copia lettere e gli avvisi su materia diversa dalla carta.	Art. 6 legge 25 giugno 1909, n. 422.

Categoria degli atti	Articolo della tabella	Indicazione degli atti	Fonti
1	2	3	4
Segue: **Atti in materia commerciale.**	44	Biglietti per trasporti in ferrovia di viaggiatori dell'ultima classe (compresa in ogni caso la 3ª classe) se di importo non superiore a mezza lira.	Art. 14 legge 14 luglio 1912, n. 835.
	45	Biglietti, contromarche e riscontri relativi al trasporto di persone e di merci sulle tramvie intercomunali d'importo non eccedente i cinquanta centesimi.	Art. 27, 2° comma, legge 23 aprile 1911, n. 509.
	46	Biglietti ordinari delle tramvie urbane o dei battelli addetti a servizi urbani.	Art. 14 legge 14 luglio 1912, n. 835.
	47	Biglietti delle piccole lotterie autorizzate ai sensi dell'art. 61, n. 1, della legge (testo unico) 19 marzo 1908, n. 152, purchè il prezzo di ciascun biglietto non superi cinquanta centesimi ed il complessivo ammontare dei biglietti non ecceda lire mille.	Art. 4 legge 2 luglio 1908, n. 464.
	48	Inscrizioni destinate ad indicare un genere di commercio, di professione, arte o industria quando sono affisse nei luoghi esterni di ciascun esercizio.	Art. 37 legge 4 luglio 1897, n. 414 ed art. 2 R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. *C*.
Atti in materia giudiziaria.	49	Atti di riconoscimento di figli naturali, redatti da notai nell'interesse di poveri, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà delle parti interessate, mediante citazione dell'attestato, a tale effetto, rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di domicilio delle parti stesse.	Art. 5 del D. L. 27 agosto 1916, numero 1058.
	50	Testamenti olografi e schede dei testamenti segreti.	Art. 27, n. 3, legge 4 luglio 1897, n. 414.
	51	Provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione emessi dai pretori, dai tribunali e dalle Corti di appello, che interessano persone povere ancorchè non ammesse al gratuito patrocinio, minori sotto tutela, interdetti ed inabilitati con patrimonio non superiore a L. 3000. *Nota*: Questa esenzione riguarda la tassa di bollo speciale che è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione, giusta gli articoli 92, n. 7 e 93, n. 6 della tariffa generale (allegato *A*).	Art. 3 D. L. 15 novembre 1914, numero 1259.
	52	Processi verbali, deliberazioni ed altri atti strettamente necessari alla costituzione di Consigli di famiglia e di tutela dei minori e degli interdetti ed alle nomine, dispense, remozioni e surrogazioni dei tutori, protutori, consulenti e curatori anche speciali. *Nota*: Questa esenzione si estende, anche in sede di volontaria giurisdizione, alle omologazioni di quelli fra gli atti controindicati che, per legge, devono essere omologati. Però la esenzione di cui al presente articolo non esclude l'applicazione della tassa di cui agli articoli 92, n. 7, e 93, n. 6, della tariffa generale (allegato *A*) sui provvedimenti di volontaria giurisdizione quando interessino minori, interdetti o inabilitati con patrimonio superiore a L. 3000.	Art. 14 legge 23 aprile 1911, n. 509.
	53	Atti inerenti all'esercizio della tutela di minori o interdetti, in quanto concernono l'integrazione della persona, quando il patrimonio del minore o dell'interdetto non sia superiore a lire 3000 giusta le risultanze dell'inventario. *Nota*: Questi atti sono anche esenti dalla tassa stabilita dagli articoli 92, n. 7 e 93, n. 6, della tariffa generale (alleg. *A*) sui provvedimenti di volontaria giurisdizione. Qualora, durante l'esercizio della tutela, il valore del patrimonio del minore o dell'interdetto, divenga superiore a L. 3000, cessa l'esenzione per tutti gli atti tutelari successivi. All'incontro, quando, durante l'esercizio della tutela, il patrimonio, sin dall'origine o per conseguito incremento di valore superiore a L. 3000, si riduca o torni a discendere a somma non eccedente quel limite, cessa per gli atti successivi l'obbligo del bollo.	Art. 16 legge 23 aprile 1911, n. 509.

Categoria degli atti	Articolo della tabella	Indicazione degli atti	Fonti
1	2	3	4
Segue: Atti in materia giudiziaria.	54	Inventari dei beni dei minori (art. 282 Codice civile) ed inventari dei beni degli interdetti e relativi atti di deposito e di asseverazione quando il patrimonio risulti di valore non eccedente L. 3000.	Art. 15 legge 23 aprile 1911, n. 509.
	55	Mandato speciale per comparire innanzi al conciliatore con facoltà di transigere o conciliare la vertenza giusta l'art. 1 della legge 28 luglio 1895, n. 455, quando sia scritto sull'originale o sulla copia dell'atto di citazione.	Art. 19, nn. 1 e 27, della legge 4 luglio 1897, n. 414.
	56	Citazione a comparire dinanzi il conciliatore per la convalidazione della licenza per finita locazione di immobili a forma degli articoli 1 e 5 della legge 24 dicembre 1896, n. 547.	Art. 19, n. 1, ultimo comma legge 4 luglio 1897, n. 414.
	57	Esemplari, oltre quello sottoposto a bollo (art. 92, n. 4, della tariffa generale alleg. *A*) delle domande o difese proposte per iscritto da comunicarsi all'altra parte, nelle cause avanti le preture ai termini dell'art. 416 del Codice di procedura civile.	Art. 19, n. 31, legge 4 luglio 1897 n. 414.
	58	Esemplari, oltre quello sottoposto a bollo nel primo foglio, giusta gli articoli 92, n. 5, 93, n. 4 e 94, n. 2, della tariffa generale (alleg. *A*) delle memorie e note aggiunte compilate a svolgimento delle comparse conclusionali o della discussione innanzi le preture, i tribunali e le Corti, purchè tali esemplari siano distribuiti ai magistrati giudicanti e del pubblico ministero, per mezzo del cancelliere, cui spetta di accertare la esibizione delle memorie o note aggiunte ai fascicoli degli atti di causa.	Art. 16, 3° comma, legge 13 luglio 1911, n. 270.
	59	Esemplari, oltre quello sottoposto al bollo sul solo primo foglio (art. 99 della tariffa generale, alleg. *A*) delle memorie presentate agli arbitri a svolgimento delle comparse.	Art. 16, legge 13 luglio 1911, n. 720.
	60	Atti del procedimento avanti il Collegio dei probiviri, istituito con legge 15 giugno 1893, n. 295, tanto in sede conciliativa quanto in via contenziosa, e i provvedimenti di qualunque natura dal Collegio stesso emanati; relative copie da rilasciarsi alle parti, salvo il disposto dell'art. 98 della tariffa generale (alleg. *A*); come pure atti, scritti e documenti che venissero prodotti dalle parti al Collegio dei probiviri, compreso il mandato speciale, di cui all'art. 32 della legge citata, a meno che non siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione in termine fisso. *Nota*: La disposizione si estende a tutti gli atti del procedimento ed ai provvedimenti di qualunque natura nelle cause di cui nell'art. 13 della legge 31 gennaio 1904, n. 51.	Art. 27, n. 17, legge 4 luglio 1897, n. 414.
	61	Domande e certificati di nascita occorrenti per ottenere i certificati del casellario giudiziale. Certificati di questo casellario quando siano rilasciati nell'interesse delle persone povere. Gli stessi certificati rilasciati ad uso elettorale, ovvero ad operai per la loro ammissione alle Società di mutuo soccorso, o ad operai o giornalieri per ricerca di lavoro od ammissione al lavoro, e purchè sia fatta menzione dell'uso speciale a cui sono destinati. *Nota*: Per godere della gratuità dei certificati rilasciati nell'interesse delle persone povere è necessario che la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re per il tramite del sindaco del luogo ove la persona risiede e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.	Art. 27, n. 10, legge 4 luglio 1897, n. 414, e art. 22 legge 13 luglio 1911, n. 720. Art. 52, Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.
Atti per esoneri militari.	62	Foglietti di esonerazione mod. *E-bis* rilasciati ai militari esonerati in servizio presso aziende agricole a conduzione famigliare.	Art. 3 del decreto Luogotenenziale 25 agosto 1917, n. 1455.
Iscrizioni monumentali e funerarie.	63	Iscrizioni apposte sui monumenti e sulle lapidi funerarie	Art. 37, legge 4 luglio 1897, n. 414, e art. 2 Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. *C*.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle finanze: MEDA.

Tabella A.

Tariffa delle tasse ipotecarie

(Articoli 1, 2, 3, 8, 9 e 10, legge 13 settembre 1874, n. 2079, e tabella annessa alla legge 8 agosto 1895, n. 486)

Avvertenza. — La cifra indicante l'ammontare della tassa è comprensiva di decimi ed addizionale.

Articolo	INDICAZIONE delle formalità	Tasse dovute fis	Tasse dovute graduali	Tasse dovute proporzionali per ogni 100 lire	Norme speciali per la liquidazione delle tasse
1	Iscrizioni	—	—	1 08	La tassa si commisura sulla somma iscritta per capitale ed accessori a norma degli articoli 2 o 3 della legge.
2	Rinnovazioni	—	—	0 54	La tassa si commisura sulla somma per cui l'iscrizione è rinnovata, con le norme degli articoli 2 e 3 della legge.
3	Iscrizioni e rinnovazioni di conferma, di esecuzione o di ratificazione, di cui all'articolo 5 della legge.	2 70	—	—	
4	Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo per la quale sia stata pagata la tassa proporzionale.	2 70	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite nell'articolo 6 della legge.
5	Trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimento di proprietà d'immobili o di diritti capaci di ipoteca:				La tassa si applica con riguardo al valore su cui si commisura la tassa di registro e con le norme stabilite nell'articolo 4, primo comma, della legge.
	se il valore non supera lire 1200.	2 70	—	—	
	se il valore supera lire 1200: sulle prime lire 1200. . . .	2 70	—	—	
	per ogni maggior somma .	—	—	0 41	
7	Trascrizioni, di cui all'articolo precedente, in ripetizione di altra trascrizione dello stesso atto o sentenza eseguita col pagamento di tassa proporzionale	2 70	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite nell'articolo 6 della legge.

Articolo	INDICAZIONE delle formalità	Tasse dovute fisse	Tasse dovute graduali	Tasse dovute proporzionali per ogni 100 lire	Norme speciali per la liquidazione delle tasse
7	Trascrizioni di atti e sentenze che non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti capaci di ipoteca.	2 70	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite nell'articolo 4, primo comma, della legge.
8	Annotamenti per cessioni di credito, subingressi o surrogazioni:				La tassa si applica con le norme stabilite nell'articolo 2 della legge.
	se il credito o la somma per la quale si opera la cessione, il subingresso o la surrogazione non supera in capitale ed accessori le lire 5000	—	2 70	—	
	se supera lire 5000, ma non lire 10,000.	—	4 05	—	
	se supera lire 10,000, ma non lire 20,000.	—	5 40	—	
	se supera lire 20,000, ma non lire 50,000.	—	6 75	—	
	se supera lire 50,000: sulle prime 50,000.	—	6 75	—	
	per ogni 50,000 lire in più o frazione non inferiore a lire 10,000	—	1 35	—	
9	Annotamenti, di cui all'articolo precedente, in ripetizione di altro per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo, pel quale annotamento sia stata pagata la tassa graduale	2 70	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite nell'articolo 6 della legge.
10	Annotamenti per cancellazioni, riduzioni o restrizioni di ipoteche; annotamenti per cambiamento di domicilio; annotamenti od iscrizioni per postergazioni o cessioni di priorità o d'ordine ipotecario e qualunque altro annotamento non altrimenti contemplato	2 70	—	—	

Avvertenze generali.

Allorchè il totale delle tasse presenta una frazione minore d'una lira, questa frazione è computata per una lira intera se raggiunga o superi i centesimi 50, ed è abbandonata se inferiore a centesimi 50.

La tassa per ogni formalità non può mai essere inferiore a L. 2,70.

Tabella B.

Formalità per le quali la tassa è ridotta, o è corrisposta in modo speciale

Avvertenza. — La cifra indicante l'ammontare della tassa è comprensiva di decimi ed addizionale.

Articolo	INDICAZIONE delle formalità	Tasse dovute	Avvertenze speciali
	(Legge 29 giugno 1879, n. 4946, serie seconda).		
1	Iscrizioni della rendita, a sensi della legge 29 giugno 1879, n. 4946 (serie seconda) sull'ordinamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane, da prendersi nei sei mesi dalla data del giudicato che omologa la commutazione o del decreto che dichiara esecutiva la decisione degli arbitri o della convenzione, sopra gli immobili soggetti alla prestazione delle decime suddette:		
	quando non si prendano su di un solo immobile più di cinquanta iscrizioni	La tassa è ridotta alla metà	
	quando se ne prendano più di cinquanta:		
	sulle prime cinquanta	Id.	Metà della somma totale delle tasse è sopportata dal creditore e metà dai debitori in proporzione della rispettiva quota.
	sulle ulteriori fino a cento . .	La tassa è ridotta al quarto	
	per tutte le successive	La tassa è ridotta al dodicesimo	
	Iscrizioni relative alle commutazioni di rendita, dipendenti dalla suddetta legge, stipulate per accordo delle parti.	Si applicano le stesse riduzioni di cui sopra	
	(Legge 23 gennaio 1887, n. 4276, serie terza).		
2	Formalità relative agli atti di qualunque natura derivanti dal titolo II della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, sul credito agrario.	La tassa è ridotta alla metà	
3	Formalità per ipoteche concesse dai proprietari a favore degli istituti per imprestiti agrari a conto corrente loro fatti in conformità del titolo I di detta legge sul credito agrario	Id.	In caso che le somme mutuate siano distolte dalla destinazione agraria, ovvero per dolo o per colpa del proprietario del fondo mutuato il valore dei miglioramenti risulti diminuito di un decimo, potrà dall'Istituto mutuante chiedersi la rescissione del contratto, e la sentenza che pronuncierà tale risoluzione dichiarerà d'ufficio la decadenza dei mutuatari dal beneficio della riduzione della tassa ipotecaria (articolo 24 della legge 23 gennaio 1887, numero 4276, serie terza).
	(Art. 5, legge 21 dicembre 1902, n. 542; art 22 e 25, legge 2 gennaio 1910, n. 7; art. 5 e 6, legge 6 luglio 1912, n. 802).		
	Formalità relative agli atti di qualsiasi natura previsti dalle leggi:		
	21 dicembre 1902, n. 542, sul credito agrario per il Lazio;		
	2 gennaio 1910, n. 7, sul credito agrario nelle Marche e nell'Umbria;		
	6 luglio 1912, n. 802, sul credito agrario nella Liguria	La tassa è ridotta alla metà	
	(Art. 22, legge 29 marzo 1906, n. 100)		
	Formalità relative agli atti di qualsiasi natura, di cui all'art. 22, secondo comma, della legge 29 marzo 1906, n. 100, che istituisce presso il Banco di Sicilia una sezione per l'esercizio del credito agrario, posti in essere per le operazioni di credito agrario, compiute così dagli Istituti intermediari, come direttamente dal Banco di Sicilia, o derivanti dalle stesse operazioni .	Id.	

Articolo	INDICAZIONE delle formalità	Tasse dovute	Avvertenze speciali
	(Articoli 26 e 28, legge 29 marzo 1906, n. 100, e art. 24, legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844).		
6	Formalità dipendenti dalle operazioni di credito agrario, regolate con le leggi: 7 luglio 1901, n. 334, nelle provincie del mezzogiorno e nell'isola di Sardegna; 23 luglio 1902, n. 342, nell'isola di Sardegna; 21 dicembre 1902, n. 542, nel Lazio; e dalle operazioni della Cassa ademprivile, dei Monti frumentari e nummari e delle Casse agrarie, di che alla legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, sui provvedimenti per la Sardegna.	La tassa è ridotta alla metà	
	(Legge 24 maggio 1896, n. 147).		
7	Iscrizione dell'ipoteca speciale imposta a garanzia del canone annuo sui fondi liberati dall'onere dell'erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, a sensi della legge 2 aprile 1882, n. 698 (serie terza), che abolisce tale onere.	Id.	
	(Legge 2 luglio 1896, n. 302).		
8	Formalità nell'interesse dei Consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave e torbiere, costituiti a sensi della legge 2 luglio 1896, n. 302, contenente le norme per la dichiarazione di pubblica utilità di opere necessarie alla coltivazione di miniere, cave e torbiere.	Tassa fissa L. 1.35 per ciascuna formalità.	
	(Art. 1, legge 21 gennaio 1897, n. 23).		
9	Trascrizioni di contratti di permuta e di vendita di immobili stipulati in occasione della deli-	La tassa è ridotta alla metà	Sono pure ridotti a metà gli emolumenti dovuti al conserva-

Articolo	INDICAZIONE delle formalità	Tasse dovute	Avvertenze speciali
	mitazione prescritta dall'art. 6, della legge 1° marzo 1886, n. 3682, per la formazione del nuovo catasto e pel riordinamento dell'imposta fondiaria, allo scopo riconosciuto ed attestato dalle Commissioni censuarie comunali di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato, o rispettivamente il prezzo di vendita, non superi le lire cinquecento.		tore, nel caso di operazioni e spedizioni contemplate dalla tabella *D*. Le disposizioni di questo articolo resteranno in vigore durante il periodo della formazione del nuovo catasto.
	(Art. 56, legge (testo unico) 22 marzo 1900, n. 195).		
10	Formalità nell'interesse dei Consorzi di bonificamento delle paludi e dei terreni paludosi a sensi della legge (testo unico) 22 marzo 1900, n. 195.	Tassa fissa lire 1,35 per ciascuna formalità.	
	(Art. 13, legge 26 giugno 1902, n. 245).		
11	Formalità relative agli atti e contratti intervenuti fra il « Consorzio per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto pugliese e per la tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele » e la ditta concessionaria, o fra la stessa ditta ed i terzi, in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto.	Id.	
	(Art. 74, legge 31 marzo 1904, n. 140).		
12	Trascrizione dei verbali di assegnazione d'immobili, di cui all'articolo 74 della legge 31 marzo 1904, n. 140, per la Basilicata	Id.	
	(Art. 24, legge 10 novembre 1905, n. 647, e 8, legge 17 luglio 1910, n. 491).		
13	Formalità relative a tutti gli atti che si compiono al fine del bonificamento nella zona di bonifi-	Id.	

Articolo	INDICAZIONE delle formalità	Tasse dovute	Avvertenze speciali
	ca, di che alla legge (testo unico) 10 novembre 1905, n. 647, per l'agro romano	Tassa fissa lire 1,35 per ciascuna formalità	
14	Formalità relative agli atti di enfiteusi concessa a scopo di bonifica nella predetta zona, ai contratti di fitto a miglioria, ed alle permute di terreni limitrofi, qualora il valore di ciascun immobile permutato non superi le lire 5000 (sempre che sia riconosciuto dalla Commissione di vigilanza che sono fatti allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori di bonifica); agli atti di alienazione immobiliare (esclusa la compravendita) in cui gli acquirenti assumano l'obbligo di compiere il bonificamento agrario	Id.	Se le opere di bonificamento non siano eseguite entro cinque anni dalla stipulazione degli atti ad esse relativi, le formalità vanno soggette alla intera tassa la quale, quando trattisi di alienazioni (compresa la compravendita), è a carico degli acquirenti.
	Quando l'alienazione risulti da compravendita	La tassa è ridotta alla metà	
	(Articoli 19 e 20, legge (testo unico) 10 novembre 1905, n. 647).		
15	Formalità richieste dai proprietari od acquirenti che, ai sensi dell'art. 19 della legge 10 novembre 1905, n. 647, sul bonificamento dell'agro romano, eseguiscono per conto proprio i miglioramenti agrari prescritti, durante il termine assegnato dalla Commissione di vigilanza alla esecuzione dei lavori	Tassa fissa lire 1,35 per ciascuna formalità	
16	Formalità richieste da coloro che nell'agro romano, anche oltre la zona indicata negli articoli 1 e 2 della detta legge, costruiscano fuori la cinta daziaria della città di Roma fabbricati di qualunque specie	Id.	
	(Art. 39 e 44, legge 15 luglio 1906, n. 383).		
17	Trascrizioni degli atti di concessioni enfiteutiche, di cessione, di assegnazione o di vendita giudiziale nell'interesse delle Società ed Istituti, di cui agli articoli 31 e 38 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per i provvedimenti a favore delle Provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna	Id.	
18	Trascrizioni degli altri contratti enfiteutici e degli altri atti conseguenziali stipulati nelle Provincie sopraindicate a termini degli articoli 38 e 39 della legge 15 luglio 1906, n. 383)	Tassa fissa lire 1,35 per ciascuna formalità	
	(Art. 4, legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844).		
19	Trascrizioni dei verbali di assegno agli enfiteuti delle quote di beni della 3ª categoria, nell'isola di Sardegna, di cui all'art. 4 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, sui provvedimenti per quell'isola	Id.	
	Articoli 7, 13, 23 e 34, legge (T. U.) 27 febbraio 1908, n. 89, 2, legge 14 luglio 1907, n. 553, e 14, legge 11 luglio 1907, n. 502.		
20	Iscrizioni e trascrizioni di atti eseguiti nell'interesse delle Società indicate nell'art. 1 della legge 27 febbraio 1908, n. 89, sulle case popolari od economiche	La tassa è ridotta al quarto	Qualora per trasformazione od ingrandimento la casa perda il carattere di popolare od economica cessano di pieno diritto le concessioni nei riguardi tributari, dal giorno in cui siano accertate le trasformazioni ed ingrandimenti, e la differenza non pagata sarà senz'altro ripetibile con privilegio tanto sul patrimonio della Società, quanto sulle case assegnate ai compratori, salvi i diritti dell'Istituto mutuante che avranno la precedenza anche sul privilegio erariale.
21	Trascrizioni degli atti di acquisto, di locazione e di trasferimento delle case popolari od economiche da parte delle Società di cui sopra (legge 27 febbraio 1908, n. 89).	Id.	
22	Formalità dipendenti dagli atti occorrenti per la rivendita delle case popolari od economiche da parte delle Società predette (legge 27 febbraio 1908, n. 89)	Id.	
23	Formalità dipendenti dagli atti compiuti dai corpi morali legalmente riconosciuti e che abbiano per fine esclusivo di compiere operazioni per le case popolari, dalle Società di beneficenza che, senza alcuna mira di lucro, provvedono agli alloggi per ricoverare	Id.	

Articolo	INDICAZIONE delle formalità	Tasse dovute	Avvertenze speciali
	i poveri con fitti minimi con le garanzie da determinarsi col regolamento, dagli enti morali e dalle Società cooperative costituite legalmente prima dell'8 luglio 1903, purchè si conformino alle norme stabilite dalla legge sulle case popolari 27 febbraio 1908, n. 89		
24	Formalità relative agli atti compiuti in dipendenza della legge 14 luglio 1907, n. 553, per la costruzione di case popolari pei ferrovieri	La tassa è ridotta al quarto.	
25	Formalità relative agli atti compiuti dall'Istituto delle case per gli impiegati in Roma, a sensi della legge 11 luglio 1907, n. 502, pei provvedimenti per la città di Roma. (Art. 41, legge (T. U.) 10 novembre 1907, n. 844, e art. 15 R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, alleg. C).		
26	Formalità dipendenti dagli atti di che all'art. 41 della legge (T. U.) 10 novembre 1907, n. 844, contenente provvedimenti per la Sardegna. (Art. 27, legge (T. U.) 16 luglio 1905, n. 646).	Nella tassa fissa di L. 2,70, da pagarsi all'atto della registrazione, sono comprese, oltre le tasse di bollo e registro, anche le tasse ipotecarie.	
27	Formalità di che all'art. 27 della legge (T. U.) 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario. (Art. 28, legge 30 giugno 1910, numero 361).	La tassa è scontata mediante l'abbonamento, di che al secondo comma dello stesso art. 27 della legge (T. U.) 16 luglio 1905, numero 646, sul credito fondiario.	I conti correnti con garanzia ipotecaria sono soggetti alle tasse ordinarie.
28	Formalità dipendenti dalla legge 30 giugno 1910, n. 361, sui provvedimenti per l'industria zolfifera siciliana	Nella tassa speciale di abbonamento, di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1897, num. 317, sono comprese anche le tasse ipotecarie.	

Tabella C.

Stipendi dei conservatori delle ipoteche ed assegni fissi dei ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario.

(Tabella annessa alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Conservatori delle ipoteche.

	Numero	Stipendio
Classe prima	97	L. 7000
» seconda		» 6000
» terza		» 5000
» quarta		» 4000

Ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario.

	Numero	Assegno fisso
Classe prima	32	L. 3000
» seconda		» 2000
» terza		» 1500
» quarta		» 1000

Tabella D.

Tariffa degli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

(Tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2079, e art. 1, legge 8 agosto 1895, n. 486).

1. Formazione della nota per l'iscrizione d'ufficio prescritta dall'art. 1985 del Codice civile, sempre che il venditore non abbia già provveduto da sè alla iscrizione dell'ipoteca o non vi abbia espressamente rinunziato . . . . . L. 1 —

   Duplicato della nota, quando sia richiesto: per ciascuna facciata scritta . . . . . » 0 25

2. Semplice ispezione delle partite del repertorio riflettenti una sola persona . . . . . » 0 50

   Se venga, inoltre, richiesta l'ispezione delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni o delle relative annotazioni: per ciascuna iscrizione, rinnovazione o trascrizione ispezionate, non tenuto conto delle relative annotazioni . . . . . » 0 25

3. Ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica: per ciascuna persona o nome di cui fu richiesta la ricerca infruttuosa . . . . . » 0 50

4. Ispezione isolata di una iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione: per ciascuna di esse . . . . . » 0 50

5. Duplicato di quietanza di tasse ipotecarie pagate: per ciascun duplicato . . . . . » 0 25

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle finanze: MEDA.

Tabella A.

Concessioni governative, autorizzazioni, atti, dichiarazioni e provvedimenti amministrativi soggetti a tassa.

Avvertenze. — 1. La cifra indicata nella colonna 3 della presente tabella è comprensiva di decimi ed addizionale.

2. Allorchè la somma totale delle tasse, per qualsiasi titolo liquidate, presenti una frazione minore di una lira, questa frazione viene computata per una lira intera.

3. La indicazione « ordinario » nella colonna 4 sta a significare il pagamento della tassa fatto direttamente all'Ufficio del registro, giusta l'art. 2, primo comma, della legge.

N. d'ord.	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
1	2	3	4	5
	I. — Cittadinanza e stato civile			
1	Concessione di cittadinanza .	300 —	ordinario	Sono esenti da questa tassa gli italiani non appartenenti al Regno d'Italia, e coloro che sono indicati nell'art. 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana.
2	Permesso preventivo da parte del Governo di riacquistare la cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva per trasferirla in altro Stato estero, di cui non assuma la cittadinanza.	75 —	id.	
3	Dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana:			
	a) se il denunziante non trovasi inscritto nei ruoli delle imposte dirette.	100 —	id.	
	b) se trovasi inscritto nei suddetti ruoli.	—	—	La tassa è uguale alla metà dell'ammontare complessivo dell'imposta erariale fondiaria e di quella di ricchezza mobile, dovute nell'anno precedente e non può essere mai minore di L. 300.
4	Dispensa dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero per la perdita della cittadinanza, di cui ai nn. 1 e 2 dello art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555.	500 —	id.	
5	Dichiarazione di aver fissato o di voler fissare la residenza nel Regno	50 —	ordinario	Sono esenti da questa tassa gli italiani non appartenenti al Regno d'Italia e coloro che fanno le dichiarazioni per l'acquisto ed il riacquisto della cittadinanza a termini degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555.
6	Decreto di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio, o da impedimenti al matrimonio	50 —	id.	I decreti sono rilasciati gratuitamente a coloro che nei modi previsti dal regolamento per la esecuzione della presente legge, provino il loro stato di povertà all'autorità che deve rilasciarli.
7	Vidimazione dei registri dello stato civile prescritta dall'art. 357 del Codice civile, eseguita dal pretore, dal presidente del tribunale, o da un giudice del tribunale delegato dal presidente	4 —	con marche	La tassa è dovuta per ciascun volume vidimato. La marca è annullabile col bollo del Comune o della cancelleria del tribunale a cura del magistrato che eseguisce la vidimazione.
8	Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognomi:			
	a) in esecuzione di disposizioni testamentarie	300 —	ordinario	
	b) in ogni altro caso .	60 —	id.	Sono esenti dalla tassa i trovatelli. Pei figli legittimi dei trovatelli la tassa è ridotta ad un terzo.
9	Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di nomi	50 —	id.	
	II. — Enti morali.			
10	Decreto di costituzione o creazione in ente morale o di autorizzazione di corpo morale già costituito ad accettare eredità, legati o donazioni:			
	per ogni mille lire o frazione di mille lire	2 —	id.	La tassa è pagata in ragione del valore dei beni con i quali è fondato l'ente morale o che formano oggetto dell'eredità, legato o donazione.

INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	Tassa — Lire 3	Modo di pagamento 4	Note 5
Decreto di autorizzazione a corpi morali ad acquistare beni a titolo oneroso	6 —	ord nario	
II. — *Titoli nobiliari, stemmi e onorificenze.*			
Decreto Reale per concessione di titoli e predicati nobiliari nazionali, o per autorizzazione a riceverli da potenza estera, o per conferma di quelli ricevuti:			
a) pel titolo di principe	00	ord nario	
b) pel titolo di duca . .	50,000	id.	
c) pel titolo di marchese	30,000	id.	
d) pel titolo di conte .	25,000	id.	
e) pel titolo di barone o visconte	15,000	id.	Qualora i titoli o predicati non siano trasmissibili agli eredi la tassa è di tre quinti.
f) per qualunque altro titolo o per l'aggiunta anche contemporanea di predicato	8,000	id.	
g) per simili concessioni con decreto Reale *motu proprio*	—	id.	La tassa è dovuta nella misura di un terzo di quella rispettivamente di sopra stabilita per ciascun corrispondente provvedimento.
Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento dei titoli o predicati suddetti	—	id.	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma.
Decreto Reale per concessione od approvazione di stemmi a privati, società ed altri enti, o per conferma di stemmi conceduti da potenze estere:			
per gli stemmi civici .	100	id.	
per gli altri stemmi:			
se siano trasmissibili agli eredi	1,200	id.	
se non siano trasmissibili agli eredi	900	id.	
Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti	—	id.	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione o approvazione.
Decreti per ampliazione di stemmi, esclusi quelli civici	00	—	

N. d'ord. 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	Tassa — Lire 3	Modo di pagamento 4	Note 5
14	Autorizzazione a far uso di decorazioni od onorificenze che facciano parte di ordini stranieri, ritenuti cavallereschi, secondo i concetti tradizionali:			La tassa è dovuta indipendentemente da quella portata dal numero 12 della presente tabella per il titolo ereditario. Le due tasse devono essere pagate contemporaneamente. La tassa è ridotta a metà per i pubblici funzionari e per i militari. Non sono comprese fra le onorificenze cavalleresche le onorificenze al merito o al valore conferite in segno di riconoscimento di speciali atti individuali di benemerenza; nè le medaglie ed altre decorazioni commemorative distribuite a chi ha preso parte ad un dato avvenimento indipendentemente dall'azione personale svoltavi.
	se sono ereditarie od importano un titolo ereditario	90 —	ordinari	
	in ogni altro caso, importino, o no, titolo ereditario	30 —	id.	
	IV. — *Armi e caccia.*			
15	Permesso annuale di portare armi non proibite, anche per uso di caccia:			
	a) per spingarde, archibugi od altra arma da getto, a cavalletto o con appoggio fisso, e per una sola arma	80 —	ordinari	Il permesso, di che alla lettera *a*), indica il numero delle armi per cui è rilasciato. La pena della contravvenzione per porto d'armi senza permesso è il sestuplo della tassa fissata per la corrispondente licenza, oltre la confisca delle armi e della cacciagione. Rimangono ferme le penalità sanzionate da speciali disposizioni legislative per le trasgressioni al divieto di caccia con alcuno dei mezzi relativi.
	per ogni ar n a d	50 —	id.	
	b) per fucile	20 —	arta bollata speciale	
	c) per rivoltella o pistola	30 —	id.	
	d) per bastone animato	20 —	id.	
	Permesso di che alle lettere *b*) e *c*) per le guardie giurate forestali e campestri, private o comunali	10 —	ordinari	
16	Licenza annuale, nelle Provincie ove i sottoindicati modi di caccia sono permessi:			
	a) per bressanelle e roccoli con passate comuni (non a fischio al volo)	60 —	id.	La licenza è personale; essa dinota la categoria di caccia per la quale viene rilasciata, e trattandosi di reti stabili, il luogo di esercizio. Chi domanda la licenza
	per bressanelle e roccoli senza passate	45 —	id.	

INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	Tassa — Lire 3	Modo di pagamento 4	Note 5
b) per paretai, copertoni e prodine con contrappesi	60 —	o[illegible]	per diverse categorie di caccia, o per la stessa categoria da esercitarsi in diverse località deve pagare la tassa intera per quella categoria di caccia che importa una tassa maggiore, e rispettivamente pel luogo di esercizio primo indicato, e la metà della tassa dovuta per le altre categorie e per gli altri luoghi di esercizio. In questi casi la licenza è rilasciata in tanti esemplari quanti sono le categorie e i luoghi di caccia compresi nella licenza.
per paretai, copertoni e prodine senza contrappesi	45 —	id.	
c) per reti aperte o verticali fisse, non designate a parte	45 —	id	
d) per caccia vagante con reti	30 —	id.	
e) per lanciatore, reti in riva al mare e diluvio	300 —	id.	
f) per passate con fischio o spauracchio al volo nelle gole e sulle cime dei monti	90 —	id.	
g) per lacci, trappole, archetti, trabocchetti, cestole:			
per ogni ettaro di terreno occupato	200 —	id.	
h) per boschetti comunque preparati pei tordi e uccellini con richiami, tesi con la pania, come coi lacci	50 —	id.	
i) per caccia fissa con panie (uccelliere o boschetti)	50 —	id.	
l) per caccia vagante con panie e panioni, e per qualunque altra specie di caccia non contemplata in questo o nel precedente n. 15	25 —	id.	
Licenza, da rilasciarsi dall'autorità di pubblica sicurezza:			
a) per fabbricazione, vendita in apposito locale, o introduzione dall'estero, per farne commercio, di armi insidiose	250 —	id.	
b) per vendita ambulante di coltelli acuminati per uso domestico od industriale	50 —	id.	
Vidimazione annuale della licenza:			
di che lla lettera *a)* .	25 —	id.	
di che alla lettera *b)* .	5 —	con marche	

N. d'ord. 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	Ta — Lire 2	Modo di pagamento 4	Note 5
	V. — *Teatri e spetta c i pubblici.*			
18	Permesso di apertura di teatri:			La classificazione dei teatri è approvata con decreto del ministro delle finanze, su proposta dei prefetti, sentiti gli Intendenti di finanza
	Per un corso di non più di 5 rappresentazioni o altri trattenimenti:			
	per i teatri di prim'ordine	30 —	ordinario	
	per i teatri di second'ordine	20 —	id.	
	per i teatri di terz'ordine	12 —	id.	
	Per un corso da 6 a 19 rappresentazioni o altri trattenimenti:			
	per i teatri di prim'ordine	70 —	id	
	per i teatri di second'ordine	40 —	id.	
	per i teatri di terz'ordine	20 —	id.	
	Per un corso di 20 o più rappresentazioni o altri trattenimenti:			
	per i teatri di prim'ordine	150 —	id.	
	per i teatri di second'ordine	90 —	id.	
	per i teatri di terz'ordine	50 —	id.	
19	Licenze di che agli articoli 37, 38 e 39 della legge sulla pubblica sicurezza per spettacoli e trattenimenti pubblici in luoghi diversi dai teatri, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso:			
	Nei Comuni aventi una popolazione:			Queste disposizioni sono applicabili anche ai cinematografi. Quando trattasi di spettacoli con marionette o burattini, per assistere ai quali non si richiede un prezzo superiore ai centesimi 30 a persona, la tassa è ridotta al quinto e non mai minore di lire sei.
	non superiore a 10,000 abitanti	12 —	id.	
	superiore a 10,000 abitanti e non a 50,000 abitanti	25 —	id.	
	superiore a 50,000 abitanti	40 —	id.	

N. d'ord. 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	Tassa — Lire 3	Modo di pagamento 4	Note 5
20	Domanda di nulla osta per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche agli effetti della legge 25 giugno 1913, n. 785:			
	per ogni metro lineare.	0 20	i a ario	Il provento si imputa per centesimi dieci all'apposito capitolo amministrato dal Ministero dell'interno e per centesimi dieci al capitolo tasse di concessioni governative.
	VI. — *Sanità e pubblica sicurezza.*			
21	Autorizzazione del prefetto ad aprire vendite di bevande alcooliche, di cui all'art. 1° della legge 19 giugno 1913, n. 632: Per gli esercizi pubblici:			
	a) in Comuni con popolazione superiore a 50,000 abitanti	20 —	con marche	
	b) negli altri Comuni ed in tutte le frazioni di Comune	10 —	id.	
	Per i venditori ambulanti.	5 —	id.	
	Rinnovazione annuale delle licenze: di che alla lettera *a*). .	20 —	id.	
	di che alla lettera *b*). .	10 —	id.	
	di quelle rilasciate ai rivenditori ambulanti	5 —	id.	
22	Dichiarazione di voler affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti somministrare alloggio per mercede e relative vidimazioni annuali:			
	per una sola stanza abitabile	2 —	id.	
	per più stanze abitabili: ognuna	3 —	id.	
	per appartamenti: ognuno	10 —	id.	
23	Licenza per stabilire agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno	100	d nario	
	Vidimazione annuale di esse	10 —	con marche	
24	Dichiarazione di voler aprire od esercitare altre Agenzie pubbliche od Uffici pubblici di affari:			
	Nei Comuni aventi una opolazione:			
	non superiore a 20,000 abitanti	20 —	ordin o	
	superiore a 20,000 e non a 50,000 abitanti	25 —	id.	
	superiore a 50,000 e non a 100,000 abitanti	40 —	id.	
	superiore a 100,000 abitanti	60 —	id.	
	Vidimazione annuale delle dette dichiarazioni	6 —	id.	
25	Decreto di approvazione di guardie particolari per la custodia delle proprietà dei Comuni, enti morali e privati, giusta l'art. 44 della legge 31 agosto 1907, n. 690, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza:			
	pei Comuni ed enti morali	15 —	id.	La tassa è dovuta per ogni guardia approvata.
	pei privati.	25 —	id.	
26	Autorizzazione relativa al trasporto, tumulazione ed esumazione di cadaveri, concessa a richiesta di privati:			
	se rilasciata dal Ministero dell'interno, o dal prefetto per delegazione del Ministero, a sensi dell'art. 197 della legge (T. U.) 1° agosto 1907, n. 636.	450 —	id.	
	se rilasciata dal prefetto nella propria competenza.	150 —	id.	
27	Decreto per tumulazione di cadaveri in località differenti dal cimitero, rilasciati a norma dell'art. 167 della citata legge.	300 —	id.	La tassa è dovuta indipendentemente dall'altra di che al n. 26.

N. d'ord. 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	Tassa — Lire 3	Modo di pagamento 4	Note 5
	VII. — *Passaporti e legalizzazioni.*			
28	Passaporto di 1ª classe . . .	15 —	con marche	Per le esenzioni vedi gli articoli 13 e 14 della legge.
	Id. di 2ª classe . . .	5 —	id.	
	Vidimaz. di passaporti di 1ª classe.	7 50	id.	
	Vidimaz. di passaporti di 2ª classe.	1 50	id.	
29	Legalizzazione delle firme apposte sugli atti e documenti formati nello Stato per prodursi all'estero, oppure formati all'estero per valere nello Stato:			La tassa è dovuta per ogni legalizzazione, senza riguardo al numero delle firme legalizzate.
	se concernenti lo stato civile.	4 —	id.	Per le esenzioni vedi gli articoli 15, 16 e 17 della legge.
	in ogni altro caso . . .	8 —	id.	
30	Legalizzazione delle firme sia di privati, sia di funzionari o di pubblici ufficiali apposte agli atti e documenti non contemplati nel precedente n. 29, richiesta nell'interesse dei privati e di amministrazioni non governative, ai Ministeri, alle autorità civili e giudiziarie e ad ogni altro ufficio governativo, provinciale e comunale.	1 35	id	Per le esenzioni vedi al precedente n. 29.
31	Autenticazione da parte del sindaco delle fotografie attaccate sul passaporto per l'interno, a sensi dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, numero 1147.	1 35	id.	Per le esenzioni vedi art. 15 della legge. Per la legalizzazione della firma del titolare non è dovuta altra tassa.
	VIII. — *Commercio e industria.*			
32	Prima vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, di cui all'art. 23 del Codice di commercio, del registro delle divise sull'estero e dei libri tenuti dagli amministratori delle Società commerciali a norma dell'art. 140 dello stesso Codice.	4 —	id.	La tassa è dovuta per ciascun volume vidimato.
33	Vidimazione annuale del libro-giornale prescritta dall'art. 23 Codice di commercio.	2 70	con marche	La marca si annulla col bollo ad inchiostro grasso della autorità giudiziaria o del notaio che procedono alla vidimazione.
34	Trascrizione nel registro delle Società commerciali di che agli articoli 90 e 91 del Codice di commercio ed agli articoli 2, 7 e 8 del regolamento 27 dicembre 1882, n. 1139:			
	a) di una Società in nome collettivo o in accomandita semplice.	20 —	ordinario	
	b) di una Società in accomandita per azioni o di Società anonima.	50 —	id.	
35	Trascrizione degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi, dei contratti di pegno delle medesime, di quelli di cambio marittimo e di costruzione di navi.	20 —	id.	La tassa è dovuta per ciascun atto trascritto.
36	Decreto Reale di autorizzazione per l'istituzione di borse di commercio.	700 —	id.	
37	Decreto Reale per autorizzazione delle Borse e Camere di commercio a vendere effetti pubblici alle « grida » o merci all'incanto.	700 —	id.	
38	Inscrizione dei mediatori nel ruolo delle Camere di commercio:			
	per ogni cento lire della cauzione da essi prestata, siano, o no, agenti di cambio.	2 —	id.	Col minimo di L. 80 e col massimo di L. 1000.
39	Decreto che accredita gli agenti di cambio e i notai presso l'Amministrazione del debito pubblico a sensi dell'art. 204 del regolamento generale del debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298:			
	se presso la Direzione generale.	150 —	id	
	se presso le Intendenze di finanza.	50 —	id.	

N. d'ord. 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	Tassa — Lire 3	Modo di pagamento 4	Note 5
40	Concessione di *aperiatur* di zolfare, giusta il rescritto sovrano 26 aprile 1852 « per il diritto di regalia sulle zolfare nel Regno delle Due Sicilie ».	150 —	ordinario	La tassa è da pagarsi una sola volta in ragione di ogni nuova miniera di zolfo e non già per ogni foce, prima di fare il saggio e di aprire la zolfara. Non è dovuta tassa per gli scavi diretti alla semplice esplorazione del minerale. Per le zolfare in cui si incominci la fusione delle prime cataste senza aver corrisposta la tassa di *aperiatur* si incorre in una pena eguale al doppio della tassa medesima aumentato di un quinto.
41	Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933:			
	a) per istituzione di fiere e mercati:			La tassa è dovuta per ciascuna nuova fiera o nuovo mercato.
	in Comuni aventi una popolazione:			
	non superiore a 5000 abitanti.	40 —	id.	
	superiore a 5000 e non a 10.000 abitanti.	80 —	id.	
	superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti	160 —	id.	
	superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti	200 —	id.	
	superiore a 60.000 abitanti	300 —	id.	
	b) per il cambiamento in modo permanente di fiere o mercati:			La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.
	in Comuni aventi una popolazione:			
	non superiore a 5000 abitanti	20 —	id.	
	superiore a 5000 e non a 10.000 abitanti	40 —	id.	
	superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti	80 —	id.	
	superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti	100 —	id.	
	superiore a 60.000 abitanti	150 —	id.	

N. d'ord. 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	Tassa — Lire 3	Modo di pagamento 4	Note 5
	IX. — *Proprietà industriale.* Privative industriali:			
42	*a*) Attestato di privativa:			
	Tassa proporzionale da pagarsi per una sola volta al momento della presentazione della domanda della privativa in ragione del numero degli anni per cui questa è chiesta:			
	per ciascun anno . . .	11 50	ordinario	
	Tassa annuale:			
	per ciascuno dei primi tre anni (1°, 2° e 3°)	46 —	id.	La tassa del primo anno è da pagarsi contemporaneamente a quella proporzionale al momento della presentazione della domanda dell'attestato. Le annualità successive sono da pagarsi con anticipazione il primo giorno di ciascun anno di durata della privativa e seguono il triennale aumento, anche se la privativa sia prolungata.
	per ciascuno dei successivi tre anni (4°, 5° e 6°)	74 75	id.	
	per ciascuno dei successivi tre anni (7°, 8° e 9°)	103 50	id.	
	per ciascuno dei successivi tre anni (10°, 11° e 12°)	132 25	id.	
	per ciascuno dei rimanenti tre anni (13°, 14° e 15°)	161 —	id.	
	b) Attestato completivo	23 —	id.	
	c) Attestato di riduzione	46 —	id.	
	d) Attestato di prolungamento	46 —	id.	Oltre alla tassa proporzionale ed a quella annuale di che alla lettera *a*).
	e) Copia di attestato sottoscritta dall'Ufficio incaricato e rilasciata agli interessati:			
	per ogni copia oltre la prima	17 25	id.	La prima copia è gratuita.
	f) Pubblicazione del trasferimento di diritti di privativa	5 75	id.	A titolo di spese di pubblicazione.
	g) Reclamo contro il rifiuto o la sospensione del rilascio dell'attestato di privativa	—	id.	A titolo di deposito deve versarsi la somma di L. 50, da restituirsi in caso di accoglimento del ricorso.
43	Marchi e distintivi:			
	a) Attestato del deposito del marchio od altro segno distintivo dei prodotti di una industria o di un commercio o degli animali di una razza:			
	per ciascun segno o marchio distintivo	46 —	id.	La somma è da pagarsi a titolo di tassa e spese.

N. d'ord. 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	Tassa — Lire 3	Modo di pagamento 4	Note 5
	b) Trascrizione della dichiarazione da parte dell'avente causa o del successore industriale o commerciale di voler conservare il marchio del loro autore	2 30	ordinario	
	c) Registrazione internazionale di marchi di fabbrica o di commercio da operarsi col mezzo dell'Ufficio speciale della proprietà industriale:			
	per ogni marchio . . .	69 —	id.	
	per ogni marchio, oltre il primo, di cui sia richiesta la registrazione contemporaneamente dallo stesso titolare	34 50	id.	
	Disegni e modelli di fabbrica:			
41	*a*) Attestato di privativa per nuovi disegni e modelli:			
	per ogni attestato	11 50	id.	La somma è da pagarsi a titolo di tassa e spese.
	b) Trascrizione della dichiarazione emessa dai successori o aventi causa di voler conservare la privativa del loro autore, di che alla lettera *a*).	1 15	id.	
	c) Copie dell'attestato:			
	per ogni copia oltre la prima.	11 50	id.	La prima copia è gratuita.
	d) Reclamo contro il rifiuto o la sospensione del provvedimento richiesto.	—	id.	A titolo di deposito deve versarsi la somma di L. 50, da restituirsi in caso di accoglimento del ricorso.
	X. — *Diritti di autore.*			
45	*a*) Dichiarazione di riserva di diritti d'autore sopra una determinata opera:			
	per ciascuna opera.	2 30	id.	

N. d'ord. 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	Tassa — Lire 3	Modo di pagamento 4	Note 5
	Se la dichiarazione si riferisce alle opere periodiche ed alle raccolte indicate nella seconda parte dello art. 24 della legge 19 settembre 1882, n. 1012.	—	ordinario	Oltre la tassa di L. 2,30, all'atto in cui viene presentata la dichiarazione, è da pagarsi altra eguale tassa in ciascuno degli anni successivi all'atto del deposito della parte pubblicata nel corso dell'anno, finchè la tassa per ogni opera non abbia raggiunto la somma di L. 11,50.
	b) Dichiarazione - emessa dall'autore di un'opera adatta a pubblico spettacolo, di un'azione coreografica e di qualunque composizione musicale o emessa dai suoi aventi causa - affinchè la rappresentazione o l'esecuzione del lavoro formante oggetto del suo diritto sia proibita a chiunque non rilasci alla prefettura la prova scritta del suo consenso:			
	per ciascuna opera o azione coreografica o composizione musicale.	11 50	id.	Questa tassa è dovuta quand'anche la dichiarazione sia unita a quella di cui alla lettera *a*).
	c) Dichiarazione da parte di chi intende riprodurre o mettere in vendita, senza il consenso di chi abbia il diritto d'autore, un'opera riguardo alla quale sia cominciato il secondo periodo indicato nell'art. 9 della legge suindicata.	2 30	id.	
	d) Istanza alla prefettura per far dare pubblica notizia di mutazioni relative a diritti di autore	—	id.	È dovuta per ogni istanza, a titolo di refusione delle spese di pubblicazione, una tassa eguale a quella di cui alle lettere *a*).
	e) Domanda di copie, estratti o notizie relative ai documenti custoditi dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, od alle registrazioni da esso tenute rispetto ai diritti di autore.	2 30	id.	A titolo di refusione di spese.

N. d'ord 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a ta 2	Toss — L re 3	Modo di pagamento 4	Note
	XI. — *Opere pubbliche.*			
46	Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità:			
	se la spesa complessiva dell'opera fu prevista in somma non maggiore di 10,000.	15 —	ordinario	Non è dovuta tassa alcuna quando l'opera interessa esclusivamente lo Stato. I decreti di espropriazione e di occupazione dei fondi, di cui agli articoli 30, 48 e 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono sottoposti alla registrazione, col pagamento delle tasse stabilite dalla legge di registro, prima che ne venga eseguita la trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari.
	se maggiore di 10,000 e non di 50,000.	45 —	id.	
	se maggiore di 50,000 e non di 250,000.	80 —	id.	
	se maggiore di 250,000 e non di un milione.	150 —	id.	
	se maggiore di un milione fino a qualunque somma.	200 —	id.	
47	Decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di utilità pubblica.	10 —	id.	
48	Decreto Reale che autorizza l'istituzione di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali.	50 —	id.	
49	Decreto di proroga relativo alla concessione di che al numero precedente.	10 —	id.	
50	Decreto di omologazione del progetti per costruzione e modificazione di argini e per altre opere idrauliche, quando la spesa non sia ad esclusivo carico dello Stato. (Art. 37 della legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche).	30 —	id.	
51	Decreto di autorizzazione di rettilineamento e di nuove inalveazioni di fiumi e torrenti, rivi e scolatoi pubblici. (Art. 40 della legge 25 luglio 1904, numero 523, sulle opere idrauliche)	30 —	id.	
52	Autorizzazione per impianti di condutture elettriche (legge 7 giugno 1894, numero 232).	100 —	id.	

N. d'ord. 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	Tassa — Lire 3	Modo di pagamento 4	Note
	XII. — *Acque pubbliche.*			
53	Concessione: di derivare acque pubbliche o stabilire sulle medesime molini od altri opifizi; derivare acque da canali domaniali; di occupare tratti di spiaggia di laghi ed altri simili provvedimenti:			
	se il canone annuo della concessione supera lire 1000	50 —	ordinario	La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo di vendita da corrispondersi all'erario.
	se supera L. 500 e non 1000	30 —	id.	
	se supera L. 200 e non 500	25 —	id.	
	se non supera L. 200 .	20 —	id.	
	Sono soggetti alle stesse tasse i decreti di variazione a preesistenti derivazioni.			
54	Decreto che permette la navigazione sui laghi, fiumi e canali:			
	con piroscafi	140 —	id.	
	con autoscafi	15 —	id.	La tassa è dovuta indipendentemente da quella di circolazione dell'autoscafo.
55	Licenza per eseguire il trasporto di legnami (fluitazione):			
	a) in tronchi sciolti a galla:			
	sulle acque di torrenti e rivi.	30 —	id.	
	su fiumi e laghi	45 —	id.	
	b) annodati in zattere	70 —	id.	
56	Permesso per la formazione di pennelli e chiuse nell'alveo dei fiumi e torrenti, per la formazione di ripari a difesa delle sponde, per dissodamenti di terreno laterale ai fiumi e torrenti, per escavazione di rena e ghiaia ed in genere per la esecuzione delle altre opere e per gli atti di che all'art. 97 della legge 25 luglio 1904, n. 523 sulle opere idrauliche.	20 —	id.	

N. d'ord. 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	Tassa — Lire 3	Modo di pagamento 4	Note 5
57	Autorizzazione per la conversione delle chiuse temporanee o delle chiuse instabili di derivazione dai fiumi e torrenti in chiuse stabili; per le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali, di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni ecc., in genere, per la esecuzione delle altre opere indicate nell'art. 98 della suindicata legge sulle opere idrauliche.	40 —	o dinario	
	XIII. — *Spiagge e lido del mare.*			
	Concessione per occupazione di tratti del lido del mare, dei porti, dei seni e delle spiaggie marittime:			
	per un tempo non maggiore di un anno	6 —	id.	La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo della occupazione dovuto all'erario.
	per un tempo maggiore di un anno e non di anni cinque	15 —	id.	
	per un tempo maggiore di 5 anni e non di 10	30 —	id.	
	per un tempo maggiore di anni 10 e non di 20	50 —	id	
	per un tempo maggiore di anni 20 o per occupazione permanente	100 —	—	
59	Licenza di scavare o estrarre arene, pietre, ghiaie, e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido o le spiaggie del mare o nel recinto dei porti, di che articoli 160 e 162 del ... per la marina mer-	15 —	id.	La tassa non è dovuta per la estrazione di sabbia o di ghiaia fatta nell'interesse diretto di un proprietario di fabbricati o di terreni per lavori murari od agricoli nei medesimi, sempre che la quantità asportata non ecceda i cinquanta metri cb

N. d'ord. 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	Tassa — Li 3	Modo di pagamento 4	Note 5
	XIV. — *Debito pubblico Cassa depositi e prestiti.*			
60	Decreto di autorizzazione di prestiti alle Provincie, ai Comuni, ai loro Consorzi ed a qualunque altro ente o Consorzio sulla Cassa dei depositi e prestiti:			
	per ogni mille lire o frazione di mille lire prestito autorizzato	3 —	ordinario	
61	Decreto per trasformazione ed unificazione di debiti già contratti da Provincie, Comuni ed altri enti	30 —	id.	
62	Ricevute di titoli di rendita presentati all'Amministrazione del debito pubblico per traslazione, tramutamento, annotazioni ed altre operazioni da eseguirsi presso la stessa Amministrazione:			
	per ogni titolo di rendita depositato	2 —	id.	Trattandosi di deposit di titoli per essere annotati di vincolo o di ip t ..a, mediante semplice dichiarazione nei registri del ...bito pubblico, sono riscosse, oltre le tasse per le ricevute indicate nel presente numero, anche quelle stabilite dalla tariffa annessa alla legge di registro.
	XV. — *Exequatur e placet.*			
63	Concessione di *exequatur* o Regio *placet* sulle richieste e nell'interesse dei privati in materia ecclesiastica:			I decreti sono rilasciati gratuitamente a coloro che, nei modi previsti dal regolamento, provino il loro stato di povertà all'autorità che deve rilasciarli.
	Exequatur	60 —	id.	
	Placet	20 —	id.	

N. d'ord.	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
1	2	3	4	5
	XVI. — *Professioni, arti e mestieri.*			
64	Autorizzazione per l'esercizio di professioni liberali nei casi in cui sia richiesta da leggi e regolamenti speciali	75 —	ordinario	**La tassa non è dovuta quando, per effetto della presente legge, sia l'esercizio della professione liberale sottoposto ad altra tassa speciale.** **Da questa tassa sono eccettuati gli insegnanti.**
65	Autorizzazione all'apertura ed esercizio di una farmacia:			
	Nei Comuni con popolazione:			
	non superiore a 5000 abitanti	120	id.	
	superiore a 5,000 e non a 10,000 abitanti	600	id.	
	superiore a 10,000 e non a 15,000 abitanti	1,200	id.	**Il prodotto si imputa ad uno speciale capitolo amministrato dal Ministero dell'interno.**
	superiore a 15,000 e non a 40,000 abitanti	1,800	id.	
	superiore a 40,000 e non a 100,000 abitanti:			
	a) entro la cinta daziaria	5,000	id.	
	b) fuori la cinta daziaria	2,500	id.	
	superiore a 100,000 abitanti:			
	a) entro la cinta daziaria	10,000	id.	
	b) fuori la cinta daziaria	5,000	id.	
66	Licenza pei conducenti di automobili e altri veicoli semoventi anche su rotaie sulle strade comunali e provinciali	10 —	id.	
67	Licenza pei conducenti di caldaie a vapore fisse o semifisse	10 —	id.	

Indice della tabella *A*

con richiamo ai numeri delle tabelle precedenti.

	Numeri della tabella	Corrispondenza ai numeri della tabella 1874	1880	1916	agli articoli della legge
Titolo I. — Cittadinanza . .	1	1	—	1	
	2	2	—	2	
	3	3	—	3	
	4	—	—	4	
	5	5	—	5	
	6	11	—	6	
	7	—	—	7	
	8	—	6	8	
	9	—	—	9	
Titolo II. — Enti morali . .	10	—	48	10	
	11	—	—	11	
Titolo III. — Titoli nobiliari, stemmi, onorificenze.	12	—	8	12	
	13	—	9	13	
	14	—	10	14	
Titolo IV. — Armi e caccia.	15	—	50	15	
	16	—	51	16	
	17	—	49	17	
Titolo V. — Teatri e spettacoli pubblici.	18	36 e 37	—	18	
	19	—	38	19	
	20	—	—	20	
Titolo VI. — Sanità e pubblica sicurezza.	21	—	—	21	
	22	34	—	22	
	23	34	35	23	
	24	—	—	24	
	25	39	—	25	
	26	40	—	26	
	27	—	—	27	
Titolo VII. — Passaporti e legalizzazioni.	28	41 e 42	—	28	
	29	43	—	29	
	30	—	44	30	
	31	—	—	31	
Titolo VIII. — Commercio ed industria.	32	—	—	32	
	33	—	—	33	
	34	—	—	34	
	35	29	—	35	
	36	13	—	36	
	37	14	—	37	
	38	15	—	38	
	39	16	—	39	
	40	—	—	40	
	41	—	—	41	

	Numeri della tabella	Corrispondenza ai numeri della tabella 1874	1880	1916	agli articoli della legge
Titolo IX. — Proprietà industriale.	42	—	—	—	(Articoli 14, 16, 17, 36 e 44 legge 30 ottobre 1859, numero 3731; articolo 5 regolamento 3 ottobre 1913, n. 2137).
	43	—	—	—	(Articoli 2, 7 legge 30 agosto 1868, n. 4577; art. 2 legge 19 novembre 1894, n. 578).
	44	—	—	—	(Art. 5 legge 30 agosto 1868, numero 4578; articoli 9 e 16 regolamento 4 gennaio 1914, n. 54).
Titolo X. — Diritti d'autore.	45	—	—	—	(Legge 19 settembre 1882, n. 1012, e articoli 2, 3, 8, 9, 11 e 12 del regolamento 19 settembre 1882, numero 1013).
Titolo XI. — Opere pubbliche.	46	17	—	42	
	47	—	—	43	
	48	19	—	44	
	49	—	—	45	
	50	20	—	46	
	51	21	—	48	
	52	—	—	47	
Titolo XII. — Acque pubbliche.	53	22	—	49	
	54	23	—	50	
	55	24	—	51	
	56	—	25	52	
	57	—	26	53	
Titolo XIII. — Spiagge e lido del mare.	58	27	—	54	
	59	28	—	55	
Titolo XIV. — Debito pubblico e Cassa depositi e prestiti.	60	—	18	56	
	61	—	—	57	
	62	45	—	58	
Titolo XV. — Exequatur e placet.	63	47	—	59	
Titolo XVI. — Professioni, arti e mestieri.	64	30	—	60	
	65	—	—	61	
	66	—	—	62	
	67	—	—	63	

Tabella B.

Tasse che si riscuotono a titolo di diritti di segreteria.

Avvertenza. — La cifra indicata nella colonna 3 della presente tabella è comprensiva di decimi ed addizionale.

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti e delle operazioni pei quali i diritti sono dovuti	Diritti Lire	Note
1	2	3	4
1	Stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa nei Ministeri e nelle altre Amministrazioni dello Stato e uffici dipendenti:		
	a) quando l'oggetto della contrattazione consista in valore determinabile:		Per gli atti di permuta i diritti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggiore valore.
	se non eccede L. 500	5 —	I diritti sono dovuti anche se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva; e, per il contratto definitivo stipulato dopo verificatasi la condizione, sono ridotti al quarto.
	se eccede L. 500 ma non L. 1,000.	8 —	I diritti per gli atti di transazione sono dovuti sui valori che ne formano oggetto.
	se eccede lire 1,000 ma non lire 5,000 } oltre i precedenti diritti sono dovuti per ogni 100 lire in più.	0 50	Per i contratti di locazione i diritti sono ridotti alla metà e non possono essere minori di L. 5.
	5,000 — 10,000	0 30	Per i contratti di deposito di somme, valori od oggetti, di proroga al pagamento, di consenso per cessione di grado, riduzione o cancellazione di ipoteca, di affrancamento di rendita, di ricognizione di dominio e di rinnovazione di titoli, a mente degli articoli 1563 e 2136 del Codice civile, i diritti sono ridotti al terzo col minimo di L. 5.
	10,000 — 20,000	0 25	Per gli atti di quietanza i diritti sono ridotti al terzo col minimo di L. 3.
	20,000 — 100,000	0 15	
	100,000 — 500,000	0 10	
	500,000 — 1,000,000	0 03	
	al disopra di un milione, oltre i precedenti diritti, sono dovuti ogni 100 lire in più del milione.	0 01	
	b) quando l'oggetto della contrattazione consista in un valore non determinabile.	5 —	
	c) per gli atti di ratifica.	5 —	
	d) per i processi verbali relativi ad immissioni in possesso, ad inventari, a conti, per gli altri atti della specie di quelli per cui, a' termini dell'art. 13 della tariffa		

N. d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti e delle operazioni pei quali i diritti sono dovuti 2	Diritti Lir 3	Note 4
	notarile, è dovuto l'onorario ad ore:		
	per le prime due ore o meno:		
	quando il valore non superi L. 1.000.	5 —	
	quando le superi . .	10 —	
	per ogni ora successiva, qualunque sia il valore.	5 —	
2	Spedizione di copie degli atti, di che al n. 1, quando non sia fatta per uso di Amministrazioni od uffici governativi:		Il diritto non può essere minore di lire 3 e si applica alla convenzione oggetto della richiesta di copia in forma esecutiva.
	a) in forma esecutiva: quando il diritto per l'originale:		
	non superi lire 200 . . .	1/4 del diritto stabilito per l'originale	
	superi lire 200	1/5 del diritto stabilito per l'originale	Il diritto non può essere minore di lire 3 nè maggiore di lire 20. Per le copie degli atti di valore indeterminabile 1/3 è quello per l'originale fu superiore a lire 5; di lire 2 se non eccedette tale somma. Per gli atti che si compongono di più verbali il diritto è dovuto per ogni verbale.
	b) per ogni altra copia.	1/6 del diritto stabilito per l'originale	
	c) per la copia da consegnarsi all'Ufficio del registro	2 —	

N. d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti e delle operazioni pei quali i diritti sono dovuti 2	Diritti Lir 3	Note 4
3	Spedizione di estratti contenenti soltanto una parte degli atti di che al n. 1	3 —	Per gli estratti ed i certificati relativi ad atti che contengono più convenzioni distinte spetta, oltre il diritto di estratto o di certificato per una convenzione, il diritto di una lira per ciascuna delle altre convenzioni alle quali gli estratti od i certificati si riferiscono. Se l'estratto o il certificato si riferiscono a tutto l'atto è dovuto lo stesso diritto che spetterebbe per la copia dell'atto.
	Spedizione di certificati relativi agli atti di che al n. 1:		
	se il certificato riguarda un solo atto	3 —	
	se riguarda più atti:		
	per il primo.	3 —	
	per ciascuno degli altri	1 —	
4	Ricerche negli archivi degli atti di che al n. 1:		
	se l'atto è stato indicato con data precisa	0 50	
	se non è indicata la data precisa, ma soltanto l'anno	1 —	
	se sono indicati più anni:		
	per il primo.	1 —	
	per ciascun anno successivo, cui la ricerca si è estesa.	1 —	
5	Per la ispezione e la lettura di un atto.	1 —	Se il tempo impiegato eccede mezz'ora, il diritto di una lira è dovuto anche per ogni mezz'ora successiva. Non è dovuto alcun diritto per la ispezione dell'atto quando se ne commetta pure la copia.
	Collazione della copia dell'atto coll'originale quando sia domandata dopo il rilascio della copia	1 —	
6	Scritturazione di originali, di copie, di estratti e di certificati relativi agli atti di che al n. 1:		Non si tiene conto della frazione quando non siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.
	per due pagine o frazione di due pagine	0 60	
7	Annotazioni al margine di un originale domandate ed ordinate a norma di legge nell'interesse dei privati:		
	per ogni annotazione .	1 —	

Avvertenze generali.

Se l'atto contiene più convenzioni distinte sono dovuti, così per la stipulazione dell'atto come per la spedizione di copie od estratti, tanti diritti quante sono le convenzioni.

Quando l'atto comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, è considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo al diritto maggiore, quand'anche essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Non è dovuto alcun diritto, sia per la stipulazione dell'atto, sia per la spedizione di copie od estratti riguardo ai documenti ed alle altre carte che a qualunque titolo siano inserite negli atti od allegate ai medesimi.

Nei casi non indicati nella presente tabella si debbono liquidare i diritti stabiliti per casi analoghi in essa contemplati.

Fonti della tabella **B.**

Numero degli articoli	Disposizioni da cui traggono origine
1	Articoli 4, 6 e 13 della tariffa annessa alla legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89.
Avvertenze	Art. 7 stessa tariffa.
2	Articoli 14 e 15 stessa tariffa.
Avvertenze	Id. id.
3	Articoli 16, 17 e 18 stessa tariffa.
Avvertenze	Id. id.
4	Art. 19 stessa tariffa.
5	Art. 20 stessa tariffa.
Avvertenze	Id. id.
6	Art. 23 stessa tariffa.
Avvertenze	Id. id.
7	Art. 25 stessa tariffa.
Avvertenze generali	*a)* Art. 75 legge 16 febbraio 1913, n. 89. *b)* Art. 1 tariffa notarile. *c)* Art. 26 stessa tariffa.

Tabella **C.**

Tasse sulle concessioni governative assegnate ai Comuni con la legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. *O.*

Avvertenza. — La cifra indicata nella colonna n. 3 della presente tabella non è soggetta ad aumenti.

Num. d'ord. 1	Indicazione degli oggetti soggetti a tassa 2	Totale — Lire 3	Note 4
1	Licenze di aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè o altri stabilimenti ed esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino, birra, liquori od altre bevande; sale pubbliche di biliardo o altri giuochi leciti; stabilimenti sanitari e bagni pubblici: per ogni cento lire del prezzo annuo di affitto.	6 —	Ove l'esercente non tenga i locali in affitto, la tassa sarà pagata nella proporzione stessa sopra un'annata di canone presunto da determinarsi a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 6 della legge 26 gennaio 1865, numero 2126, per l'imposta sui fabbricati. Ove il locale addetto alla vendita del vino al minuto faccia parte d'un gran deposito di vino, la tassa è proporzionata alla parte del fitto che può attribuirsi al locale nel quale si esercita la vendita al minuto. La tassa in nessun caso può essere minore di L. 6, e le frazioni di lira sono computate per una lira.
2	Vidimazione annuale delle licenze suddette.		La tassa è dovuta in ragione del decimo di quella stabilita per la licenza di esercizio, e la frazione di lira è computata per una lira.
3	Licenze temporanee per gli esercizi indicati nel precedente numero 1, concesse a norma dell'art. 59 della legge sulla sicurezza pubblica.	1 20	

Fonti della tabella **C.**

Numero delle tabelle	Corrispondono ai numeri delle tabelle 1874
1	21
2	32
3	33

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
***Il ministro delle finanze*: MEDA.**

Allegato A.

Tariffa delle tasse sui velocipedi e macchine od apparecchi ad essi assimilabili.

Avvertenza. — Le tasse stabilite dalla presente tariffa sono comprensive di decimi ed addizionale.

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEI VEICOLI	Tasse annuali	
		in misura fissa	in misura proporzionale
1	2	3	4
	Velocipedi e macchine od apparecchi ad essi assimilabili:	Lire	Lire
1	ad un posto	8 —	—
2	a più di un posto: per ogni posto	—	8 —

Allegato B.

Tariffa delle tasse sui motocicli, automobili ed autoscafi.

Avvertenze per l'applicazione della presente tariffa.

I. — Le tasse stabilite dalla presente tariffa sono comprensive di decimi ed addizionale.
II. — Allorchè la somma totale delle tasse per qualsiasi titolo liquidate presenti una frazione minore di una lira, questa frazione dev'essere computata per una lira intera.
III. — Per la determinazione della tassa si tiene conto della forza motrice a norma del regolamento.

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEI VEICOLI SOGGETTI A TASSA			Tasse annuali (col. 5,6,7) (*a*)			Norme speciali per la liquidazione
	Specie	Uso	Forza	in misura fissa	in misura proporzionale: sopra ogni cavallo dinamico in più dei 24	in misura proporzionale: sopra ogni cavallo dinamico dell'intera forza	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Motocicli.			Lire	Lire	Lire	
1	Motocicli e motociclette a sè stanti	Qualunque uso.	Se il motore sviluppi: non più di 3 cavalli dinamici	50 —	—	—	
			più di 3 ma non più di 6 cavalli dinamici	75 —	—	—	
			più di 6 cavalli dinamici	100 —	—	—	
2	Motocicli e motociclette con carrozzetta laterale o a rimorchio	Qualunque uso	Se il motore sviluppi: non più di 3 cavalli dinamici	75 —	—	—	
			più di 3 ma non più di 6 cavalli dinamici	115 —	—	—	
			più di 6 cavalli dinamici	150 —	—	—	
	Automobili.						
3	Vetture automobili	Ad uso privato.	Se il motore sviluppi: non più di 9 cavalli dinamici	150 —	—	5 —	Nell'applicazione della tassa ai veicoli di che all'art. 3 della presente tariffa si tiene conto del massimo di forza che il motore può sviluppare. Le tasse corrispondenti sono dovute altresì per le vetture ed i carri automobili di che agli articoli 4 e 5 della presente tariffa ogni qualvolta risulti che l'uso rispettivamente ivi indicato non sia esclusivo e permanente.
			più di 9 ma non più di 12 cavalli dinamici	200 —	—	5 —	
			più di 12 ma non più di 16 cavalli dinamici	250 —	—	10 —	
			più di 16 ma non più di 24 cavalli dinamici	300 —	—	10 —	
			più di 24 ma non più di 50 cavalli dinamici	300 —	5 —	15 —	
			più di 50 ma non più di 60 cavalli dinamici	300 —	5 —	20 —	
			più di 60 cavalli dinamici	600 —	—	20 —	

(a) L'importo complessivo della tassa si ottiene sommando, ove occorra, la tassa fissa di che alla colonna 5 con le tasse proporzio-

INDICAZIONE DEI VEICOLI SOGGETTI A TASSA				Tasse annuali (col. 5, 6, 7) (*a*)			
					in misura proporzionale		
Articoli della tariffa	Specie	Uso	Forza	in misura fissa	sopra ogni cavallo dinamico in più del 24	sopra ogni cavallo dinamico dell'intera forza	Norme speciali per la liquidazione
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lire	Lire	Lire	
4	**Vetture automobili**	Ad uso pubblico esclusivo e permanente di linea regolare non postale e da piazza	Se il motore sviluppi:				
			non più di 9 cavalli dinamici	50 —	—	2 —	Nell'applicazione della tassa di che agli articoli 4 e 5 della presente tariffa, si tiene conto del massimo di forza che il motore può sviluppare. Il riconoscimento delle condizioni richieste per l'applicazione delle tasse di che agli articoli stessi, compete al ricevitore del registro il quale ha diritto di esigere le prove occorrenti per la dimostrazione dell'uso pubblico, esclusivo e permanente, di linea regolare (non postale) e da piazza e dell'uso di trasporto di merci esclusivo e permanente. Ove il ricevitore del registro rifiuti l'applicazione delle tasse suddette e ritenga invece applicabili quelle di che all'art. 3, il possessore può ricorrere all'intendente di finanza che decide inappellabilmente.
			più di 9 ma non più di 12 cavalli dinamici	65 —	—	2 —	
			più di 12 ma non più di 16 cavalli dinamici	85 —	—	4 —	
			più di 16 ma non più di 24 cavalli dinamici	100 —	—	4 —	
			più di 24 ma non più di 50 cavalli dinamici	100 —	2 —	6 —	
5	**Carri automobili da trasporto, furgoni ed altri veicoli automobili**	Ad uso esclusivo e permanente di trasporto di merci	più di 50 ma non più di 60 cavalli dinamici	100 —	2 —	8 —	
			più di 60 cavalli dinamici	200 —	—	8 —	
	Autoscafi.						
6	**Autoscafi**	Ad uso privato .	Se il motore sviluppi:				
			non più di 3 cavalli dinamici	50 —	—	—	Nel calcolare la forza dei motori degli autoscafi con le formole in uso per gli automobili si tiene conto della loro velocità normale differente da quella degli automobili.
			più di 3 ma non più di 6 cavalli dinamici	75 —	—	—	
			più di 6 cavalli dinamici.	—	—	—	È dovuta una tassa annuale ragguagliata alla metà di quella fissata per le vetture automobili ad uso privato (art. 3).
7	**Autoscafi**	Destinati con l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici o del Ministero della marina a linee regolari di trasporto di passeggieri sui fiumi, laghi, canali, lagune e coste marittime nazionali.	Se il motore sviluppi:				
			non più di 3 cavalli dinamici.	25 —	—	—	
			più di 3 ma non più di 6 cavalli dinamici	40 —	—	—	
			più di 6 cavalli dinamici.	—	—	—	È dovuta una tassa annuale ragguagliata al quarto di quella fissata per le vetture automobili ad uso privato (art. 3).

Allegato C.

TABELLA delle quote competenti ai Comuni e alle Provincie sulle tasse riscosse per velocipedi, motocicli, automobili e autoscafi.

N. d'ordine della presente tabella	INDICAZIONE DEI VEICOLI	Quote di compartecipazione competenti	
		alle Provincie	ai Comuni
		Lire	Lire
	Velocipedi.		
1	Velocipedi e macchine ed apparecchi ad essi assimilabili:		
	ad un posto	—	3 —
	a più di un posto, per ogni posto	—	3 —
	Motocicli.		
2	Motocicli e motociclette:		
	Se il motore sviluppi:		
	non più di 3 cavalli dinamici	—	12 50
	più 3 di ma non più di 6 cavalli dinamici	—	17 50
	più di 6 cavalli dinamici	—	25 —
3	Motocicli e motociclette con carrozzetta laterale o a rimorchio:		
	Se il motore sviluppi:		
	non più di 3 cavalli dinamici	—	18 75
	più di 3 ma non più di 6 cavalli dinamici	—	26 25
	più di 6 cavalli dinamici	—	37 50
	Automobili.		
4	Vetture automobili ad uso privato:		
	Se il motore sviluppi:		
	non più di 9 cavalli dinamici	40 50	45 —
	più di 9 ma non più di 12 cavalli dinamici	63 —	70 —
	più di 12 ma non più di 16 cavalli dinamici	81 —	90 —
	più di 16 ma non più di 24 cavalli dinamici	99 —	110 —
	più di 24 ma non più di 60 cavalli dinamici	99 — più L. 2,25 sopra ogni cavallo dinamico in più dei 24	110 — più L. 2,50 sopra ogni cavallo dinamico in più dei 24
	più di 60 cavalli dinamici	225 —	250 —
5	Vetture-automobili ad uso pubblico esclusivo e permanente di linea non postale e da piazza		
	(Per le quote di compartecipazione sul prodotto delle tasse relative agli automobili ad uso pubblico sarà tenuto a base il numero dei veicoli della specie sottoposti a tassa nel 1914-1915 secondo le categorie in detto esercizio contemplate).		
	Per ogni automobile esistente e ritenuto capace nel 1914-1915 di:		
	non più di 4 posti . . .	16 20	18 —
	più di 4 ma non più di 10 posti	27 —	30 —
	più di 10 posti o destinato a rimorchiare altre vetture	45 —	50 —
	Rimorchi.	22 50	25 —
	Carri-automobili per uso esclusivo e permanente di trasporto di merci:		
	Se il motore sviluppi: non più di 9 cavalli dinamici	13 50	15 —
	più di 9 ma non oltre 12 cavalli dinamici	21 —	23 33
	più di 12 ma non oltre 16 cavalli dinamici	27 —	30 —
	più di 16 ma non oltre 24 cavalli dinamici	33 —	36 67
	più di 24 ma non oltre 60 cavalli dinamici	33 — più L. 0,75 per ogni cavallo dinamico in più dei 24	36 67 più L. 0,83 per ogni cavallo dinamico in più dei 24
	oltre 60 cavalli dinamici	75 —	83 38
	Autoscafi.		
6	Autoscafi ad uso privato:		
	Se il motore sviluppi:		
	non più di 3 cavalli din.	—	12 50
	più di 3 ma non più di 6 cavalli din.	—	20 —
	più di 6 cavalli din. . .	—	La metà della tassa da calcolarsi nella misura già stabilita dal decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1153.

N. d'ordine della presente tabella	INDICAZIONE DEI VEICOLI	Quote di compartecipazione competenti	
		alle Provincie	ai Comuni
		Lire	Lire
8	Autoscafi destinati al trasporto autorizzato di passeggieri :		
	Se il motore sviluppi :		
	non più di 3 cavalli din.	—	6 25
	più di 3 ma non più di 6 cavalli din.	—	10 —
	più di 6 cavalli din. . . .	—	Il quarto della tassa da calcolarsi nella misura già stabilita dal decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1153.

Nota.

Le quote risultanti dalla tabella sono determinate in base alle disposizioni legislative sotto indicate:

Sono assegnati:

1° ai Comuni:

(Art. 20 legge 17 luglio 1910, n. 569).

a) il 50 per cento del prodotto dei contrassegni da essi venduti per velocipedi, calcolandosi la tassa nella misura già fissata con la legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569;

(Art. 7 R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153).

b) il 50 per cento della tassa riscossa sui motocicli e sugli automobili i cui possessori risiedono nel Comune, calcolandosi la tassa nella misura già stabilita per i motocicli con l'art. 5 del R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153, e per gli automobili nella misura già stabilita con la legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569.

c) il 50 per cento della tassa sugli autoscafi inscritti nel Comune, calcolandosi la tassa nella misura già stabilita con l'art. 7 del R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153.

All'atto della vendita dei contrassegni per velocipedi lo Stato riscuote dai Comuni L. 5 per ogni contrassegno. I Comuni incassano la loro quota di L. 3 vendendo il contrassegno per L. 8;

(Art. 6 legge 6 luglio 1912, n. 767).

2° alle Provincie il 45 per cento della tassa riscossa sugli automobili da calcolarsi nella misura già stabilita con la legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569;

3° allo Stato:

a) il 50 per cento del prodotto dei contrassegni venduti ai Comuni per velocipedi, calcolandosi la tassa nella misura già fissata con la legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569;

(Art. 20 legge 17 luglio 1910, n. 569).
(Art. 2 legge 6 luglio 1912, n. 767).
(Articoli 1 e 2 R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153).
(R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato *D*).
(Art. 1 decreto-legge 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *E*).

b) l'intero aumento di tassa sui velocipedi stabilito col Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato *D*;

c) il 50 per cento della tassa riscossa sui motocicli e sugli autoscafi giusta la misura già stabilita col R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153;

d) l'intero aumento di tassa sui motocicli e sugli autoscafi stabilito col decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *E*;

e) il 5 per cento della tassa riscossa per automobili giusta la norma già fissata con la legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569, e ciò per provvedere alle spese di accertamento, riscossione ed amministrazione della tassa stessa;

f) gli interi aumenti di tassa sugli automobili portati del R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153, e dal decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *E*.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle finanze: MEDA.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del mese di settembre 1917:

Vedove.

Svalduz Erminia di Pasqualini Vincenzo, caporale, L. 840 — Di Lascio Luigia di Rinaldi Luigi, soldato, L. 630 — Gentile Rosa di Savastano Donato, id., L. 630 — Zurini Teresa di Fratte Valentino, id., L. 630 — Maninetti Giacomina di Moioli Giovanni Battista, caporale, L. 840 — Mastroianni Maria di Vitella Francesco, id. L. 840 — Notte Michelangela di Paoliello Giuseppe, soldato, L. 630 — Lazzara Angela di Carrabotta Basilio, id., L. 630 — Vecchione Maddalena di Ruocco Gennaro, id., L. 630 — Genoni Maria di Castiglioni Pietro, caporale maggiore, L. 890 — Siega Vegunt di Di Bon Angelo, soldato, L. 780 — Sanna Maria di Camboni Salvatore, id., L. 630 — Bisi Benvenuta di Lanzoni Giovanni, id., L. 680 — Grillandini Livia di Casini Giuseppe, sergente, L. 1120 — Burni Rosa di Donna Luigi, soldato, L. 630 — Lippera Barbara di Carsetti Giovanni, id., L. 630 — Levi Clelia di Raccà Vittorio, caporale, L. 840 — Di Franza Antonina di Butera Francesco, id., L. 840.

Vitolo Carmela di Pizzo Emilio, soldato, L. 630 — Modica Giovanna di Fidone Giorgio, id., L. 630 — Trenta Maria di Candido Cosimo, id., L. 630 — Scibetto Francesca di Bongiovanni Giuseppe, id., L. 630 — Martano Lucia di Pascali Vito, id., L. 630 — Camogiio Angela di Pastè Luigi, id. L. 630 — Salvi Giovanna di Capelli Lorenzo, id., L. 830 — Scaglioni Generosa di Bussandri Andrea, id., L. 830 — Milazzo Lorenza di Scarpa Vito, id., L. 730 — Iannimberto Nicoletta di Petrucciani Teodorico, id., L. 630.

Milani Angela di Bartezzaghi Domenico, soldato, L. 630 — Mastrogiuseppe Elisabetta di Di Prospero Luigi, id., L. 630 — Montecalvo Serafina di Lapolla Vito, id., L. 630 — Fiore Luigia di Gramegna Donato, id., L. 630 — Carioscia Anna di Martullo Giuseppe, id., L. 630 — Emiliani Albina di Corsini Costante id., L. 630 — Del Bigo Angela di Landi Agostino, id., L. 680 — Rocco Elisa di Lamini Luigi, id., L. 630 — Capece Adele di Lucano Gio. Batta, id., L. 630 — Cantini Maria di Castagli Virgilio, id., L. 630.

Pistagno Giovanna di Costantino Antonino, soldato, L. 630 — Angelini Maria di Cucchiarini Germano, id., L. 730 — Porcino Teresa di Laria Giuseppe, caporale, L. 840 — Gallotta Carolina di Panico Antonio, caporal maggiore, L. 840 — Dania Benilde di Cavanenghi Giovanni, soldato, L. 630 — Infanti Margherita di Mancieri Angelo, id., L. 780 — David Maria di Rigutto Paolo, caporal maggiore, L. 840 — Bucchioni Margherita di Eada Enrico, soldato, L. 630 — Savaris Isabella di Prato Luigi, caporale, L. 840 — Piazzese Rosa di Speranza Giuseppe, soldato, L. 630 — Bando Marianna di Pirrotta o Perrotta Vincenzo id., L. 630 — Manfredi Cesira di Tonarelli Giuseppe, id., L. 730

— Bronda Giuseppina di Alossa Pasquale, id., L. 630 — Gallina Angela di Cosola Michele, id., L. 630 — Osti Cisella di Bernardi Giocondo, id., L. 680 — Cedro Valentina di Benedetti Massimo, id., L. 630 — Gherardi Elisa di Bortoli Sante, id., L. 680 — Greco Teresa di Saulle Giovanni, id., L. 630 — Spada Assunta di Pirovani Luigi, id., L. 630.

Perticoroli Maria di Cimarelli Settimio, soldato, L. 630 — Speranza Giuseppina di Perotti Francesco, id., L. 630 — Cinquegrana Rosa di Cristofaro Leone, id., L. 630 — Gazzetti Giuseppa di Gessaga Luigi, id., L. 630 — Stievano Maria di Camporese Tiziano, id., L. 630 — Marota Ersilia di Polini Onorio, id., L. 630 — Serra Antonia di Fiori Giuseppe, id., L. 630 — Popolizio Rosalia di Ugone Giacomo, id., L. 630 — Castoro Caterina di Tragni Vito, id., L. 630 — Bertone Chiarina di Susena Carlo, id., L. 630 — Simoni Maria di Becattini Angiolo, id., L. 630 — Becattini Leda e Noemi di Simoni Maria e Beccattini Angiolo, id., L. 630 — Zogno Maria di Baldo Angelo, id., L. 680.

Simion Vittoria di Mion Primo, soldato, L. 630 — Radda Emilia di Bosso Giovanni, id., L 630 — Culotta Benedetta di Saia Filippo, id., L. 730 — Zandenago Lucia di Pavan Domenico, id., L. 680 — Eusabella Grazia di Pistone Francesco, id., L. 630 — De Franceschi Filomena di Cassano Giovanni, id., L. 780 — Zanoncini Alisabetta di Bressan Augusto, id., L 680 — Battistini Zelmira di Ricciardi Umberto, id., L. 630.

Scuteri Anna di Lipari Cosimo, soldato L. 630 — Carenzi Orsola di Maccagni Ernesto, id., L. 470 — Casa Teresa di Blasi Francesco, id., L. 680 — Rega Maria di Morisco Carmine, id., L. 630 — Bigioli Livia di Cipriani Virginio, id., L. 630 — Pavesi Emma di Belloni Antonio, id., L. 630 — Bonfini Lidia di De Vincentiis Beniamino, sottotenente, L. 1500 — Barbieri Domenica di Tagliati o Tagliatti Vincenzo, soldato, L. 780 — Scotti Carlo di Scotti Oreste, caporale, L. 420 — Buniotto Angela di Valbusa Cesare, id., L. 840 — Di Luca Francesca di Schillaci Orazio, soldato, L. 630 — Vaccari Costantina di Fagioli Francesco, id., L. 630 — Camilotto Regina di Bertolazzi Giovanni, id., L. 630 — Archetti Regina di Archetti Dante, id., L. 880.

Pirelli Maria di Devicchi Pietro, caporale, L. 890 — Derna Amelia di Bissa Massimiliano, soldato, L. 780 — Martignago Rosa di Piacin Giuseppe, id., L. 730 — Binetti Caterina di Rodeghiero David, caporal maggiore, L. 890 — Giovinazzo Seravina di Bovè Donato, soldato, L. 630 — Bisagni Irma di Zaffignani Federico, id., L. 630 — Core Filomena di Masutti Vincenzo, caporale, L. 840 — Martin Giovanna di Talamini Giovanni, caporal maggiore, L. 890 — Bormolini Maria di Gianoli Giacinto, soldato, L. 680 — Digrandis Erminia di Bortolo Nicola, id, L. 630 — Blazarotti Giuseppina di Galeazzi Francesco, id., L. 630.

Arsini Maria di Moretti Ettore, soldato, L. 630 — Manfredini Albertina di Manfredini Paride, id., L. 680 — Manfredini Nardino, Norma, Giuseppe, Paride, orf. di Manfredini Paride, id., L. 630 — Colombraro Domenica di Milito Domenico, id., L. 630 — Giusti Maria di Chies Giacomo, id., L. 630 — Giannoni Maddalena di Toscani Giorgio, id., L. 730 — Dalle Mogare o Dalle Negaro Ampelia di Bonato Giuseppe, id., L. 630 — Malparte Carlotta di Baldon Luigi, id., L. 630 — Lodi Restituta di Siccheri Carlo, id, L. 630 — Paher Santa di Sturiali Santi, id, L. 730 — Giandomenico Maria di Menè Eliseo, id., L. 630.

Monaca Concetta di Monaca Giuseppe, soldato, L. 630 — Nicodemo Vincenza di Lanzillotto Alessandro, id., L. 680 — Bricchese Teodolinda di Rinaldi detto Bisut Pietro, id., L. 680 — Miglietti Caterina di Martena Vincenzo, id., L. 630 — Costa Rosa di Costa Luigi, caporale, L. 840 — Copetti Anna di Londero Pietro, soldato, L. 680 — Dachille Rosa di Iasparro Francesco, id, L. 680 — Fatichelli Cesira di Falini Federico, id., L. 630 — Zanon Carolina di Cristin Pietro, id., L. 630 — Lucantoni Domenica di Porfiri Porfirio, caporal maggiore, L. 840.

Fusco Mariannina di Barnato Vitaliano, soldato, L. 630 — Pini Maria di Ceruti Domenico, id., L. 630 — Piccione Santa di La Motta Nicola, id., L. 680 — Anastasia Rosa di Bini Domenico, id., L. 630 — Proietti Sabatina di Santarelli Carlo, id., L. 630 — Mani Chiara di Tormibelli Angiolo, id., L. 630 — Burbi Anna di Patassini Ferdinando, id., L. 630.

Milano Carolina di Cammella Francesco, soldato, L. 630 — Vidana Dosolina di Sommacal Giuseppe, id., L. 630 — Fratarcangeli Angela di Persichilli Rocco, id., L. 630 — Sferruzzo Luisa di Tarantino Antonio, id., L. 630 — Volontè Teresa di Saibene Antonio, id., L. 630 — Pulcilli Camilla di Vismara Giovanni, id., L. 680 — Ragone Pasqua di Zitoli Giuseppe, id. L. 630 — Di Meo Pasqua di Carmenica Salvatore, id., L. 630 — Degan Rosa di Pegoraro Eugenio, id., L. 630 — Montanino Beatrice di Fico Raffaele, caporale, L. 940 — Boosaver Elisabetta di Pelanda o Pellanda Giovanni, soldato, L. 680 — Monti Maddalena di Gallotti Giacomo, id., L. 680.

Caprini Annunziata di Ceccarelli Silvano, caporale, L. 840 — Santoro Filomena di Colonna Donato, soldato, L. 630 — Branchi Erminia di Capelli Antonio, id., L. 630 — Perna Teresa di Imperato Pasquale, id., L. 680 — Brignolo Anna di Sapone Annibale, id., L. 680 — Lomonaco Maria di Costa Michele, id., L. 630 — Lignore Maria di D'Avanzo Salvatore, id., L. 630 — Pietrucci Anna di Cordeschi Antonio, caporale, L. 840 — Cozzolino Concetta di Ambrosio Ferdinando, soldato, L. 630 — Biandolla Antonia di Fabris Giuseppe, sergente, L. 1120 — Giardini Maria di Ossino Francesco, soldato, L. 630 — Lofosso Achiropita di Parrotta Giuseppe, id., L. 730 — Dinelli Maria di Ori Carlo, id., L. 630.

Orlando Angiola di Di Menna Pasquale, soldato, L. 630 — Marino Nunziata di Fichera Giuseppe, caporale, L. 840 — Marcone Maria di Esposito Francesco, soldato, L. 630 — De Carolis Angela di Fiorini Giovanni, id, L. 730 — Picconi Maria di Sasso Nicola, id., L. 635 — Coggio Teresa di Faioli Angelo, id., L. 630 — Montevecchi Francesca di Tozzi Domenico, id., L. 630 — Plicchi Adele di Mininni Alfredo, id., L. 680 — Pigi Luigia di Bacchetta Francesco, id., L. 630 — Colonna Nicolina di Calogiuri Antonio, id., L. 680 — Murgia Cristina di Usai Francesco, id., L. 680 — Trombetta Vincenza di Capitaneo Luigi, id., L. 630 — Bodini Emilia di Rovesulli Giovanni, id., L. 780 — Brutti Angela di Lanzetta Luigi, id., L. 680.

Molino Lucia di Rolfo Giuseppe, soldato, L. 630 — Pastorino Caterina di Ottonello Michele, id., L. 680 — Grasso Grazia di Urso Giuseppe, id., L. 680 — Rocco Antonietta di Siebessi Arturo, id., L. 680 — Motto Vittorina di Motto Emanuele, id., L. 630 — Puglisi Carmela di Tosaro Giovanni, id, L. 630 — Velardocchia Teresa di Velardocchia Giuseppe, id., L. 630 — Orlandi Carmina di Proietti Ducchi Luigi, id., L. 630 — Biondi Erminia di Montini Lorenzo, id., L. 680 — Monti Enrichetta di Allegri Antonio, id., L. 630 — Prandini Tersilla di Prandini Natale, id., L. 630 — Ciferni Mariassunta di Centorami Sabatino, id., L. 630 — De Candia Carmina di Binetti Nicolò, id., L. 630 — Prizzia Francesca di Boschiglio Pietro, id., L. 630.

Natarelli Bomenica di D'Ortenzio Antonio, sergente, L. 1120 — Varvo Cira di Corvaglio Vincenzo, soldato, L. 680 — Racho Assunta di Di Donfrancesco Salvatore, id., L. 630 — Pacello Serafina di Rosati Vitantonio, id., L. 630 — Filipponi Maria di Cappannari Luigi, id., L. 630 — Rossi Maria di Conti Edoardo, caporale, lire 840 — Cariaggi Emma di Cagnacci Quinto, soldato, L. 630 — Stefani Egilda di Viviani Arnaldo, id, L. 630 — Greco Cesira di Moscagiuri Giovanni, id., L. 630 — Berti Luigia di Vendramin Domenico, id., L. 730 — Bandissone Maria di Costamagna Giuseppe, id., L 630 — Bianchessi Alina di Lauri Enrico, id., L. 630 — Quattromini Giovanna di Bonassera Serafino, id., L. 680 — Tolentino Maria di Fiorini Domenico, id., L. 630 — Pontrandolfo Elisabetta di Di Fonzo Raffaele, id., L. 630 — Sodi Concetta di Bartolini Zelindo, id., L. 630 — Bertani Maria di Bigi Eraldo, id., L. 730.

Mattuzzi Maria di Aquilini Federico, sergente, L. 1120 — La Palombara Maria di Zinni Antonio, soldato, L. 630 — Armiento Angela di Quitadamo Lorenzo, id., L. 630 — Valla Palmira di Baruffini Ernesto, id., L. 630 — Caiazzo Anna di Molaro Sabato, id., L. 630 — Varliero Maria di Toso Luigi, id., L. 780 — Risi Rosa di Benevenga Vito, id., L. 630.

Celoria Artemisia di Bellero Luigi, soldato, L. 630 — Baldin Rosalba di Venturato Mansueto, id., L. 680 — De Vecchi Celestina di Penati Felice, id., L. 630 — Quacquarelli Maria di Leonetti Salvatore, id., L. 630 — Demaldi Cifra di Spotti Francesco, id., L. 680 — Mattia Angela di Rinaldi Giuseppe, id., L. 630 — Cagnoni Virginia di Valsecchi Ettore, id., L. 630 — Pungello Lucia di Valenti Biagio, id., L. 630 — Bran Michela di Pintuas Giovanni, id., L. 680 — Papa Rosa di Testa Tommaso, id., L. 630 — Oddone Maria di Verdi Francesco, id., L. 680 — Venturini Giuseppa di Beccari Adamo, id., L. 630 — Polenta Maria di Baldi Igino, id., L. 630.

Anticaglia Luigia di Mangiaterra Eugenio, soldato, L. 630 — Califano Maria Carmina di Pollotta Carmine, id., L. 680 — Danielli Catterina di Bonomelli Angelo, sergente, L. 1120 — Monaco Domenica di Celano Francesco, soldato, L. 630 — Giorgio Anna di Belletti Giovanni, id., L. 630 — Belvedere Anna di Pititto Michele, id., L. 630 — Pancotti Primina di Donati Eugenio, id., L. 680 — Buonacquisto Giulia di Sacco Pasquale, id., L. 630 — Perrone Vita di Ricciato Fedele, id., L. 630 — Mastroianni Maria di Talarico Luigi, id., L. 630 — Fanzini Anna di Cristalli Ernesto, id., L. 630 — Ceccomori Giselda di Rondolini Vittorio, id., L. 680 — Tedeschi Rosalia di Pullici Ermando, id., L. 630.

Colantonio Lucia di D'Annunzio Nicolo, soldato, L. 630 — Orsetti Palmira di Peruggini Giovanni, id., L. 630 — Meggiorini Albina di Bozzolan Marcellino, id., L. 630 — Pia Antonia Maria di Pompa Antonio, id., L. 630 — Barlocco Candida di Curletti Francesco, id., L. 630 — Negro Margherita di Massola Antonio, id., L. 630 — Cacurio Antonia di Varnier Antonio, caporale, L. 840 — Di Bene Grazia di Giudici Francesco, soldato, L. 630 — Ciampi Maria di Ciampi Paolo, id., L. 680 — Bove Gabriella di Fiorillo Salvatore, caporale, L. 840.

Di Giuseppe Esterina di Iona Annibale, soldato, L. 630 — Fregoni Clelia di Mognani Giovanni, id., L. 630 — Gaviglio Giustina di Robbiano Tomaso, id., L. 680 — Macor Rachele di Temporini Guer. Angelo, id., L. 780 — Chiparo Anna di Salvarino Salvatore, id., L. 680 — Chicopaolo Maria di De Petro Domenico, id. L. 630 — Arati Domenica di Ravarelli Francesco, id., L. 630 — Scatto Maria di Bertoldo Amedeo, id., L. 630 — Caruso Maria di Cogliano Lorenzo, caporale, L. 840 — Scoccia Cesare di Scoccia Umberto, tenente, L. 750 — Alberti Amedea di Vincenzi Egidio, soldato, L. 630 — Airoldi Maria di Colombo Umberto, id., L. 730 — Mencini Vittoria di Cioni Virgilio, id., L. 730 — Lubrino Maria di Jennarella Nicola, id., L. 630 — Fornasier Virginia di Belli Luigi, caporal maggiore, L. 890 — Cossi Adelfa di Ponzoncoli Silvio, soldato, L. 680 — Leoni Giuseppa di Stucchi Luigi, id., L. 680 — Notarianni Carolina di Lucia Raffaele, id., L. 680 — Jnsirillo Girolama di Cosenza Filippo, id., L. 630 — Brochetto Francisca di Vallandi Mario, caporal maggiore, L. 840.

Lecce Angela di Monticone Giuseppe, caporale, L. 940 — Gigante Maria di Vincenzo Nicola, soldato, L. 630 — Caramellino Vittoria di Orta Lorenzo, id., L. 630 — Zanette Lucia di Larice Eugenio, id., L. 680 — Ornamenti Giulia di Tornaboni o Tornabuoni Felice, id., L. 680 — Genovese Vincenza di Vincenzo Vazzano, caporale, L. 840 — Scaccia Adele di Lenci Basilio, soldato, L 630 — Pieropan Bigaille Marcellina di Bevilacqua Giovanni, id., L. 630 — Penco Angela di Montaldi Costantino, id., L. 630 — Li Calzi Angela di La Magra Diego, id., L. 630 — Scavone Maria di Pitronaci Antonino, id., L. 630 — Sabattini Adalcisa di Righi, Primo, id., L. 730 — Bonati o Bonatti Maria di Loda Francesco id., L. 630 — Cipriani Maria di Bertozzi Giovanni, id., L. 880 — Martino Olimpia di Gandiano Domenico, id., L. 630 — Bennati Maria di Casucci Mario, id., L. 730 — Tolomei Isola di Pacini Giovanni, id., L. 630.

Gabrielli Livia di Paolini Alberto, soldato, L. 630 — Rieppi Maddalena di Caporale Martino, caporale, L. 840 — Magnasciutti Santa di Bernabi Luigi, soldato, L. 630 — Filangi Celestina di Frezza Giuseppe, id., L. 630 — Nascone Maria di Calanna Basilio, id., L. 630 — Patanè Meria di Leonardi Filippo, id., L. 630 — Butelli Maria di Valmori Giulio, id., L. 630 — Ciccarelli Consiglia di Grabato Vincenzo, caporale, L. 840 — Simonetti Pacifica di Biancherini Alberto, soldato, L. 630 — Manassa Antonia di Zorzoli Angelo, id., L. 630 — Spaziani Albani di Parisato Albino, caporal maggiore, L. 840 — Mariani Virginia di Marganti Pietro, soldato, L. 630 — Cacchero o Cachero Cordula di De Franceschi Giulio, id., L. 630 — Memme Antonia di Alfino Giovanni, id., L. 730 — Fermo Maria di Lupi Giovanni, id., L. 630.

Barbieri Cesira di Martignoni Pilade, soldato, L. 630 — Barra Maria di Beoletti Giovanni, id., L. 630 — Lancini Maria di Cadei Giovanni, id., L. 680 — Macina Maria di Lenoci Andrea, id., L. 630 — Fabrizi Erminia di Pettorini Davide, caporal maggiore, L. 840 — Pecoraro Genoveffa di Rizzi Giuseppe, soldato, L. 630 — Carmeli Carmela di Alessani Giulio, id., L. 680 — Diserò Rosa di Parison Antonio, id., L. 780 — Salvestrini Quintilia di Serafini Serafino, id., L. 730 — Molinaro Maria di Barongello Vincenzo, id., L 630 — Galofaro Francesca di Guadagnino Antonio, id., L. 630.

Montanari Adalgisa di Bolognini Ettore, caporale, L. 840 — Manca Anna di Caria Giovanni, soldato, L. 630 — Milani Antonia di Milani Ernesto, id., L. 630 — Mimmo Filomena di Di Leo Leonardi, id., L. 630 — Napolitano Fara di Zampelli Ferdinando, id., L. 630 — Palamaro Domenica di De Gaetano Giuseppe, id. L. 630 — Tagliavini Felicia di Regnani Flavio, capitano, L. 1720 — Agostini Lucia di Bedotti Guerrino, soldato, L. 630 — Bianchini Domenica di Gergo Giuseppe, id., L. 630 — Bianchini Giacomina di Danesi Costante, id., L. 630 — Baroella Giuseppa di Locati Federico, caporal maggiore, L. 840 — Capuana Marianna di Fiaschilla Giovanni, caporale, L. 890.

Nodari Maria di Canali Angelo soldato, L. 780 — Parducci Adalgisa di Benedetti Amerinto, id., L. 630 — Ricciuti Maria di Ricciuti Giovanni, id., L. 630 — Santoro Angela di Apicella Aniello, caporale, L. 420 — Apicella Pasquale Luigia di Apicella Aniello, id., L. 420 — Scacchi Lucia di Moscatelli Orlando, soldato, L. 730 — Truc Claire Auguste di Mangosio Lorenzo, id., L. 630 — Toccafondi Cornelia di Mozzoli Pietro, id., L. 680 — Zocchi Maria di Bocaletti Amedeo, id., L. 420 — Solfrini Augusta di Solfrini Primo, id., L. 630 — Pileo Paola di Santoro Giuseppe, id., L. 630 — Macchi Maria di Ravizzoli Alessandro, id., L. 730.

Gavio Caterina di Simonelli Angelo, soldato, L. 630 — Rovaldi Maria di Zandri Giovanni, id., L. 630 — Orsi Clementina di Mannucci Ottavio, sergente, L. 1120 — Bognanni Rosa di Di Martino Angelo, soldato, L. 630 — Marastoni Gelsomina di Gombio Medardo, id., L. 630 — Doglio Teresa di Guasti Francesco, id., L. 630 — Consoli Maria di Bertoletti Bortolo, id., L. 630 — Troccola Maria di Biccarino Marco, id., L. 630 — Rocca Erminia di Montini G. Battista, id., L. 680 — Chiabo Vittoria di Beroggio Battista, id., L. 630 — Poletti Romilda di Reggiani Attilio, id., L. 730.

Fiorentini Maria di Volantini Vincenzo, soldato, L. 630 — Cicioni Maria di Sottanella Davide, id., L. 780 — Tedeschi Angela di Pilato Michele, id., L. 630 — Collina Ersilia di Bortolini Ettore, id., L. 630 — Petrini Carolina di Parronchi Angelo, id., L. 630 — Campana Giovanna di Macellino Nazario, id. L. 630 — Marandotti Maria di Bertocchi Antonio, sergente, L. 1170 — Carraro Rosa di Mazzucato Carlo, soldato, L. 680 — Bianca Gio-

vanna di Lot Giovanni, id., L. 630 — Fortunato Anna di Pantaleo Francesco, id., L. 630 — Lettiriello Angela di Abate Donato, id., L. 630 — Albano Maria di Gannasia Nicola id., L. 730 — Penoni o Pennoni Santina di Benazzi Antonio, id., L. 730 — Mazzocchini Erminia di Basili Domenico, id., L. 630 — Alberti Palmira di Bonfatti Pietro, id., L. 630 — Sammarco Domenica di De Gennaro Domenico, caporal maggiore, L. 840.

Marcelli Marianna di Luciani Sabantonio, caporal maggiore, L. 840 — Trippetti Amalia di Rossetti Romeo, sergente, L. 1120 — Masi Giuseppa di Ruscelli Francesco, soldato, L. 630 — Ponari Letizia di Catalano Giuseppe, id., L. 630 — Sabatino Elisabetta di De Pace Vitaliano, id., L. 630 — Piermarini Angela di Capitani Cesare, id., L. 680 — Andreini Andreina di Carmassi Vittorio, id., L. 630 — Aversa Maria di Arena Francesco, id., L. 730 — Regis Anna di Boccardo Giuseppe, id., L. 630 — Zanetta Maria di Pastori Giuseppe, caporale, L. 840 — Lilli Ida di Masi Raffaello, soldato, L. 630 — Scotto di Fasamo Angela di Scotto di Fasamo Michele, id., L. 780 — Burgaretta Corradina di Catrini Corrado, id., L. 630.

Fiorentini Emma di Spaterna Attilio, soldato, L. 630 — De Antoniis Pierina di Varrassi Domenico, id., L. 630 — Artoni Liduina di Bonini Clemente, id., L. 680 — Vuolo Consolata di Di Rienzo Giuseppe, id., L. 630 — Valdisserra Ardoina di Allaria Olivieri Vincenzo, id., L. 630 — Cavarini Zaira di Pozzati Luigi, id., L. 630 — Padoan Rosa di Battistel Antonio, id., L. 630 — Senatore Concetta di Siani Felice, id., L. 630 — Molinari Filomena di Aquilio Beniamino, id., L. 630 — Puglisi Agata di Nicotra Gaetano, id., L. 630.

Di Spirt Caterina di Soldà Mario, soldato, L. 630 — Ialvo Giovanna di Marano Francesco, id., L. 630 — Pezzato Rosa di Pirello Alberto, id., L. 680 — Bellino Rosa di Pappalardo Agrippino, id., L. 630 — Nicolai Gina di Tosi Gino, caporale, L. 840 — Iezzi Giovina di Mancini Nunziato, soldato, L. 630 — Rossi Caterina di Mascagni Francesco, id., L. 630 — Morisi Antonia di Radice Camillo, caporale, L. 840 — Gervasini Giovanna di Lucchina Ambrogio, soldato, L. 630 — Bergomi Celestina di Bonacina Francesco, id., L. 630 — Vaghi Maria di Moncalvo Lorenzo, id., L. 630 — D'Aloia Concetta di Belmonte Michele, id., L. 630 — Occelli Teresa di Ferrato Pietro, id., L. 630 — Morganti Cesira di Pellegrini Umberto, id., L. 630 — Gherardi Anna di Sabbatini Virgilio, id., L. 630 — Mariani Maria di Grippa Giuseppe, id., L. 630.

Cavalieri Antonia di Gallana Natale, soldato, L. 630 — Zaffalon Maria di Rigato Cristiano, id., L. 630 — Paoletti Daria di Delli Zeffiro, id., L. 630 — Arin Efisia di Piras Eurelio, id., L. 630 — Sammartano Antonina di Pantaleo Leonardo, id., L. 680 — Zuietti Zaira di Domenici Giovanni, id., L. 680 — Silva Cesira di Testa Giovanni, id., L. 630 — Azzarano Grazia di Saccomanni Luigi, id., L. 680 — Ronca Giuseppa di Raimondo Raffaele, id., L. 630 — Motto Maria di Motto Cesare, id., L. 730 — D'Angelo Giuseppe di Allone Giovanni, id., L. 630 — Ficulle Giuseppa di Ricci Giuseppe, id., L. 780 — Scaramuzza Angela di Corso Pietro, id., L. 630.

Mancinelli Emma di Zampetti Enrico, soldato, L. 630 — Ricci Elvira di Grelli Nazareno, id., L. 630 — Pruilla Giuseppa di Machi Salvatore, id., L. 630 — Rauso Anna di De Gennaro Prisco, id., L. 630 — Pobbiati Luigia di Busti Angelo, id., L. 630 — Barrile Rosa Maria di Cerulli Michele, id., L. 630 — Simoni Lucia di Loiudice Domenico, caporal maggiore, L. 840 — Gherra Natalina di Gherra Secondo, soldato, L. 630 — Cora Giacomina di Ghidini Attilio, id., L. 630 — Felice Giuseppina di Aramini Francesco, id., L. 630 — Di Tommaso Elisabetta di Trabucco Giuliano, id., L. 630.

Medici Rachilde di Silvestri Carlo, soldato, L. 730 — Pozzi Anna di Pozzi Girolamo, caporal maggiore, L. 840 — Zanetti Giulia di Seghetto Egidio, soldato, L. 630 — Cominale Giuseppa di Spena Vincenzo, id., L. 630 — Pascale Rosa di Costanzo Giuseppe, id., L. 730 — Borsari Adalgisa di Marchi Giovanni, caporal maggiore L. 890 — Mastronardi Ersilia di Cacciavillani Giovanni, soldato, L. 630 — Menini Delfa di Giovannini Mario, id., L. 830 — Paoli Erminia di Crovigli Antonio, id. L. 630 — Vagnotti Alessandrina di Aramini Luigi, id., L. 630 — Viero Maria di Bressau Giuseppe, id., L. 630 — Quaini Maria di Bisciotti Lorenzo, id., L. 630 — Zammataro Concotta di Barbagallo Pietro, id., L. 630 — Laloe Filomena di Cascardo Giuseppe, id., L. 630 — Rossi Anna di Pancotti Savino, caporal maggiore, L. 840.

Sorisi Nunzia di Pugliese Gaspare, soldato L. 630 — Faccardi Angela di Allprandi Ippolito, id., L. 630 — Miceli Domenica di Mazzeo Giuseppe, id., L. 630 — Rech Clorinda di Piva Fiorino, id., L. 630 — Marchetti Argia di Cervelli Giuseppe, id., L. 630 — Allegri Giuditta di Grusi Ferruccio, id., L. 630 — Messuti Giulia di di D'Andrea Giovanni, id., L. 630 — Fontana Amalia di Bertossi Dionisio, id., L. 630 — Bazzani Maria di Vignali Giuseppe, id., L. 730 — Rasori Annamaria di Conti Domenico, id., L. 630 — Gentile Maria di Nicotera Giuseppe, id., L. 630 — Laguzza Maria di Donato Gaetano, id., L. 630 — Ambrogiani Teresa di Rossi Gaetano, id., L. 630 — Calacco Caterina di Lisa Pietro, id., L. 630 — Cattaneo Teresa di Cressi Alfredo, id., L. 630 — Florenzio Maria di Camponella Antonio, id., L. 630 — Stuppa Rosa di Gigante Pasquale, id., L. 630 — Zappalà Giuseppa di Tali Giuseppe, id., L. 630 — Piscina Angela di Ruggeri Antonio, id., L. 680 — Birelli Ginevra di Giannetti Lodovico, id., L. 630 — Marini Giulia di Paglialunga Emidio, caporale, L. 840.

Corvaglia Maria di Lazzari Antonio, soldato, L. 730 — Marconi Giacoma di Bandoni Giovanni, caporale, L. 940 — Degl'Innocenti Leonella di Franceschi Corazzo, soldato, L. 630 — Rella Luigia di Martiradonna Saverio, id., L. 630 — Tosoni Margherita di Nobili Antonio, id., L. 730 — Tenuzzo Vita Maria di Protopapa Vincenzo, id., L. 630 — Puglia Salvatore di Puglia Francesco, id., L. 630 — Sciascia Calogero di Cali Nunzio, id., L. 680 — Giampietro Gemma di Pori Aristide, id., L. 780 — Finazzi Ida Elvira di Belometti Giovanni, id., L. 630 — Tinalli Zaira di Chellini Amerigo, id., L. 730 — Colella Filomena di Scarpone Blasio, id., L. 630 — Ferrari Virginia di Berta Giuseppe, id., L. 830 — Scifo Francesca di Giurdanella Giovanni, id., L. 630 — Strada Teresa di Novata Carlo, id., L. 630 — Parascenzo Immacolata di Di Giannantonio Vincenzo, id., L. 630 — Veronese Maria di Grottò Angelo Agostino, id., L. 780.

Peuz Rosa di Dose Luigi, soldato, L. 730 — Ferrioli Adalgisa di Beltrami Vittorio, id., L. 630 — Di Lisi Leonarda di Di Sandro Antonio, id., L. 630 — Pagliari Elvira di Signorini Giacomo, id., L. 680 — Bassetta Maria di Langoverde Pasquale, id., L. 680 — Ammanati Giovanna di Targa Riccardo, id., L. 630 — Profeta A. Maria di Daniele Vincenzo, id., L. 630 — Papetti Ester di Gualtieri Angelo, id., L. 630 — Di Marcò Giulia di Varone Giuseppe, id., L. 630 — Perelli Paola, di Checchi Antonio, id., L. 680 — Giabotti Maria di Castellani Emilio, maggiore, L. 2000 — Cameni Camilla di Lombardi Giuseppe, soldato, L. 630 — Gragnolini Margherita di Zilli Francesco, id., L. 630 — Calzolari Ginevra di Gallina Gioacchino, id., L. 630 — Tascini Elvira di Giuliani Felice, id., L. 630 — Bianchi Bianca di Iori Giuseppe, id., L. 630.

Alessandrini Clelia di Corradini Luigi, soldato, L. 630 — Ciavatta Maria di Silvestrini Francesco, id., L. 680 — Di Paolo Rosa di Colantonio Nicola, id., L. 420 — Faelli Carolina di Ferri Alberto, id., L. 680 — Antonazzi Emilia di Spalla Luigi id., L. 630

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.